

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

793° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 34
5 ^a - Bilancio	» 40
6 ^a - Finanze e tesoro	» 48
7 ^a - Istruzione	» 55
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 71
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 72
10 ^a - Industria	» 126
11 ^a - Lavoro	» 132
12 ^a - Igiene e sanità	» 137
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 140

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	<i>Pag.</i> 153
---	-----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 165
Informazione e segreto di Stato	» 169
Mafia	» 170
Assistenza sociale	» 177
Procedimenti d'accusa	» 184

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 189
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 198
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 207
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 208
RAI-TV - Accesso	» 209

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 210
--------------------	-----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

414ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione Boniver e il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Coco.

La seduta inizia alle ore 10,05.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**Elezione di un Vice Presidente (R 027, 1ª)**

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente. Risulta eletto il senatore ACONE.

Non partecipa alla votazione il senatore PONTONE, il quale, premesso un personale apprezzamento nei confronti del senatore Acone, lamenta tuttavia il fatto che le Presidenze delle Commissioni soggiacciono a logiche di mera lottizzazione partitica.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto di programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari (R 139 b, 1ª)**

(Parere al Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione a norma dell'articolo 2, commi 3 e 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 39: favorevole. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento)

Riferisce alla Commissione il senatore SANTINI, illustrando il provvedimento il quale prevede per il 1992 l'ammissione in Italia dei cittadini stranieri extracomunitari appartenenti alle seguenti categorie: richiedenti lo *status* di rifugiato, familiari di cittadini extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, cittadini extracomunitari chiamati ed autorizzati nominativamente a soggiornare per motivi di lavoro, a condizione che il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato.

Fornisce quindi alcune indicazioni sull'andamento della presenza di extracomunitari nel nostro paese. Il quadro della situazione non appare preoccupante, mantenendosi essa all'interno delle compatibilità previste dalle autorità di Governo. Altrettanto può dirsi riguardo al numero delle richieste di asilo. Il senatore Santini, nel raccomandare la Commissione ad esprimersi favorevolmente, dà atto al Ministro di aver dimostrato uno speciale impegno nell'affrontare una problematica certamente complessa nel nostro come negli altri paesi.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, ricollegandosi alla discussione intervenuta in occasione della conversione del decreto-legge n. 416 del 1989, si sofferma sulle motivazioni adottate dal Governo nel presentare lo schema di decreto legislativo. Avanzando alcune richieste di chiarimento, si dice insoddisfatto per le misure finora adottate nei confronti dei cittadini extracomunitari, ben lontane dalle esigenze.

Il ministro BONIVER sostiene che nel provvedimento in esame non si indicano limitazioni numeriche all'ingresso di cittadini extracomunitari, in quanto il loro afflusso non deve rispondere a quote prestabilite, bensì a precisi orientamenti. Fornisce quindi alcuni dati relativamente agli iscritti nelle liste di collocamento (91.000 extracomunitari), sui casi di ingresso per ricongiunzione familiare nonché su quelli di chiamata diretta; tra i rifugiati politici figurano 647 cittadini albanesi. Il numero dei rifugiati di guerra ammonta poi a 1.200, provenienti dalla vicina Jugoslavia. Segnalata quindi la possibilità di ulteriori esodi dall'Albania, favoriti dalla precaria condizione economica di questo paese, rileva l'esigenza di una disciplina *ad hoc* in merito all'afflusso dei lavoratori extracomunitari da adibire ad attività stagionali. Una disciplina siffatta presenterebbe il vantaggio di comprimere ulteriormente la fascia del lavoro nero, sviluppando benefici effetti sulla economia dei paesi di provenienza ed attenuando le difficoltà collegate ad uno stabile insediamento nel nostro paese. A tale proposito sono in corso approfondimenti con le organizzazioni sindacali e con il Ministero del lavoro. Auspicando un'attività più intensa a favore dei cittadini extracomunitari nell'ambito di centri di prima accoglienza, il Ministro ricorda che il disegno di legge n. 5353, presentato alla Camera dei deputati, rappresenta una prima risposta ai fini di una più efficace integrazione.

Rispondendo al senatore Galeotti, richiama brevemente i pareri espressi dalle organizzazioni sindacali, dal Cnel e dalla Conferenza Stato-regioni in merito al provvedimento in esame. La CGIL, in particolare, si è dichiarata contraria alla chiusura delle frontiere; tale organizzazione, nel sollecitare una politica di controllo dei flussi, reputa necessario un provvedimento di sanatoria delle situazioni esistenti. Su questo argomento il Governo è invece di parere diverso, per non compromettere l'obiettivo di governare i flussi. La CISL si è manifestata a favore dell'avvio di rapporti contrattuali a carattere stagionale, suggerendo l'impiego in attività infermieristiche di una parte dei cittadini extracomunitari: sulla questione il suo avviso è favorevole, dovendosi

accordare la preferenza agli extracomunitari di origine italiana. Anche questa organizzazione richiede un provvedimento di parziale sanatoria, ma va tenuto conto che gli effetti pratici di esso potrebbero essere in parte conseguiti attraverso la chiamata diretta degli interessati. La UIL ha da parte sua sollevato la questione dei permessi accordati con autocertificazione; i suoi Uffici stanno predisponendo a tal fine apposite modalità, ma è da escludere il ricorso a forme odiose di delazione. Dopo aver dato brevemente conto del parere espresso dalla Confindustria (contrario, tra l'altro, alle quote numeriche), il Ministro riassume le indicazioni fornite dal CNEL, favorevoli alle attività lavorative di carattere stagionale, a strumenti di mobilità, ad agevolazioni contributive nonché, complessivamente, allo schema di decreto legislativo in esame. Da ultimo la Conferenza Stato-regioni ha manifestato dei suggerimenti che trovano pienamente consenziente il Governo, con particolare riferimento ai profughi di guerra, tema riguardo al quale al Senato è stato presentato il disegno di legge n. 3070, già approvato dalla Camera dei deputati e del quale il Ministro sollecita una celere approvazione.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore GALEOTTI, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro, ma sottolineando altresì le numerose difficoltà che ancora persistono, soprattutto con riguardo alla situazione degli alloggi ed agli interventi sociali ed economici. Esprime pertanto l'auspicio che si accrescano gli interventi in vista degli obiettivi enunciati; in attesa di ciò la sua parte politica esprime un voto di astensione.

Il ministro BONIVER segnala che la presentazione entro il 30 ottobre di ciascun anno dei provvedimenti di programmazione di flussi in qualche caso rende incerta la destinazione delle risorse, per le difficoltà che insorgono nel coordinamento con le misure economico-finanziarie deliberate annualmente dal Governo.

Il senatore PONTONE conferma la posizione contraria espressa dal suo Gruppo già in merito alla legge n. 39 del 1990, ritenuto che l'ingresso di numerosi extracomunitari non fa che aggravare la situazione sociale del paese, soprattutto nel campo occupazionale. Richiede infine una maggiore attenzione e sensibilità per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari, provenienti dall'Argentina e di origine italiana, culturalmente più omogenei.

Il senatore SANTINI, nel ribadire l'invito alla Commissione ad esprimere un parere favorevole, rivolge un particolare ringraziamento al Ministro per l'attività da lei svolta.

Il ministro BONIVER assicura che il provvedimento in esame favorisce il ricongiungimento dei componenti della stessa famiglia, purchè gli interessati dimostrino di essere provvisti di un alloggio. La condizione dei cittadini di origine italiana provenienti dall'America Latina è tenuta in particolare evidenza dal Governo, non potendosi trascurare tuttavia che il fenomeno interessa alcuni milioni di persone.

La Commissione quindi, a maggioranza, conferisce al relatore Santini l'incarico di redigere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

Mancino ed altri: Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060)

Libertini ed altri: Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065)

Maffioletti ed altri: Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura (3084)
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente ELIA avverte che in data 3 dicembre è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 3084, il quale figura all'ordine del giorno, vertendo esso sulla materia disciplinata dai disegni di legge nn. 3060 e 3065.

Introduce l'esame congiunto il senatore ACQUARONE, ricordando che recenti avvenimenti hanno posto all'attenzione la questione, non prevista dalla Costituzione e dalla legge attuativa, concernente la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio superiore della magistratura. Come già rilevato nella relazione Paladin, allegata al messaggio del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1991, si fronteggiano al riguardo due tesi contrapposte: secondo una prima, il Presidente della Repubblica dispone di un potere di veto riguardo agli argomenti da inserire all'ordine del giorno; secondo un'altra, il Presidente, come in ogni organo collegiale, non potrebbe rifiutare l'inserimento all'ordine del giorno degli argomenti richiesti dalla maggioranza dei componenti. A giudizio del relatore ambedue le posizioni non meritano accoglimento: non la seconda, in quanto essa non spiega perchè la Costituzione abbia affidato la Presidenza dell'Organo al Presidente della Repubblica; non la prima, perchè, se è vero che il Consiglio ha talvolta travalicato rispetto ai suoi compiti, un controllo discrezionale ed insindacabile da parte del suo Presidente sarebbe suscettibile di intralciare il regolare funzionamento del collegio.

Una disciplina legislativa dunque, prosegue il relatore, appare opportuna, onde fugare le incertezze che si ricollegano al funzionamento del Consiglio superiore ed alla sua Presidenza da parte del Capo dello Stato. Dopo aver segnalato che, secondo una concezione, questi presiede l'Organo senza tuttavia farne parte (cosiddetta eteropresidenza), afferma che certamente il Presidente della Repubblica non può essere ricompreso nell'ordine giudiziario, come in nessun altro potere dello Stato, pure incidendo egli con alcune funzioni anche in questa sfera di potestà. È parso dunque necessario ad alcuni Gruppi parlamentari, e segnatamente al Gruppo democratico cristiano, a quello di Rifondazione comunista e, da ultimo, al Gruppo comunista-PDS,

presentare alcuni disegni di legge, i quali, seppur con diversa formulazione, sono rivolti a stabilire che l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio sia predisposto dal Vice Presidente, approvato dal Presidente, potendo però il collegio richiedere l'inserimento di determinati argomenti con la maggioranza dei due terzi o con la maggioranza assoluta dei componenti. Dal punto di vista dei principi generali che presiedono al funzionamento di organi collegiali, la previsione della maggioranza assoluta, contenuta nei disegni di legge nn. 3065 e 3084, appare la più conforme, ma trattandosi di un collegio *sui generis*, quanto meno di rilevanza costituzionale e, dovendo tener conto che esso è presieduto dal Capo dello Stato, la maggioranza qualificata, disposta dal disegno di legge n. 3060, è da reputare come la più opportuna, soprattutto in considerazione della composizione del collegio medesimo e della diversa fonte elettiva. Il giudice degli eventuali conflitti che dovessero insorgere tra il Consiglio ed il suo Presidente non può che essere la Corte costituzionale. Sotto questo profilo però il disegno di legge n. 3060, diversamente dal disegno di legge n. 3084, non reca una previsione espressa, essendo i presentatori convinti che a tale esito si perviene in base ai principi vigenti. L'obiettivo rimane comunque quello di attribuire un ruolo autonomo al Capo dello Stato. Il relatore invita perciò i presentatori del disegno di legge n. 3084 a riflettere sull'opportunità di prevedere espressamente la Corte costituzionale quale istanza di soluzione dei conflitti medesimi, norma che, se considerata innovativa, potrebbe essere inficiata da incostituzionalità. Conclude ribadendo l'esigenza di intervenire con un provvedimento legislativo, in quanto la norma regolamentare vigente non è sembrata sufficiente a dirimere ogni incertezza.

Il sottosegretario COCO, espresso il proprio apprezzamento al senatore Acquarone per la relazione svolta, ritiene che una norma legislativa consentirà di risolvere una situazione di disagio venutasi a creare tra il Consiglio superiore della magistratura ed il suo Presidente. Il Governo dichiarerà la propria posizione nella giornata successiva, allorchè il Presidente del Consiglio dei Ministri risponderà, all'Assemblea della Camera dei deputati, ad una serie di interrogazioni ed interpellanze riguardanti la materia. Egli concorda, comunque, sulla opportunità di dar luogo ad una interpretazione in via legislativa della disciplina vigente idonea a dare soluzione alla disparità di vedute emerse. Ove, in caso di contrasto tra Presidente della Repubblica e Consiglio superiore della magistratura circa l'inserimento di determinati argomenti all'ordine del giorno, si ritenesse preferibile richiedere la maggioranza qualificata, sarebbe a suo avviso opportuno un *quorum* tale da rendere necessaria la corresponsabilizzazione della componente «laica». In via generale egli fa comunque osservare che la disciplina costituzionale in materia di conflitti di attribuzione ha riguardo ai poteri dello Stato, tra i quali è discutibile rientri, *stricto sensu*, il Consiglio superiore della magistratura. Quale che sia la soluzione normativa che il Parlamento vorrà fornire, occorre non pregiudicare il ruolo *super partes* che la Costituzione assegna al Capo dello Stato; ogni controversia avrebbe potuto risolversi a suo giudizio proprio tenuto conto di questa funzione del Presidente della Repubblica.

Il senatore ACQUARONE ribadisce che i recenti accadimenti hanno evidenziato l'esistenza di un vuoto legislativo, che occorre colmare con un'opportuna disciplina.

Il senatore MAFFIOLETTI rileva che il disegno di legge n. 3084 intende non tanto riparare ad un vuoto legislativo esistente, bensì rafforzare uno schema che peraltro già si evince da un collegamento sistematico tra le previsioni costituzionali, la legge n. 195 del 1958, il regolamento interno del CSM e la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 1963. L'iniziativa del Gruppo comunista - PDS fornisce appunto una sintesi efficace di questo sistema. Ove, al fine di disciplinare la facoltà di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, si ritenesse necessario far ricorso ad un disegno di legge costituzionale, la corrispondente previsione, contenuta nel disegno di legge n. 3084, può ritenersi superflua: è infatti a suo giudizio prioritario ricondurre la situazione attuale in un alveo normativo nel quale i conflitti vengano composti con chiarezza. La richiesta della maggioranza assoluta per l'inserimento all'ordine del giorno di determinati argomenti - egli precisa - si spiega con l'intento di non introdurre un *quorum* coincidente con la proporzione esistente tra i componenti «togati» e «laici» e di esaltare, al contrario, la collegialità dell'organo. Il senatore Maffioletti si riserva comunque di intervenire nuovamente, sulla base degli orientamenti che emergeranno nel corso del dibattito, ribadendo la necessità che il Parlamento offra un'indicazione per la composizione armonica agli attuali contrasti.

Il senatore MURMURA, premesso il proprio apprezzamento nei confronti del relatore, fa osservare che il Parlamento deve fornire un'efficace risposta al messaggio inviato dal Capo dello Stato alle Camere il 6 febbraio 1991 ed alla relazione, ad esso allegata, predisposta dalla Commissione presieduta dal professor Paladin, che già conteneva spunti problematici sull'argomento e indicava la necessità di una legge. Egli perciò ritiene ingiustificate le preoccupazioni avanzate al riguardo.

Il senatore ACONE rileva che l'intervento del relatore dà luogo a perplessità circa la esatta portata dei disegni di legge in esame. L'affermazione che il conflitto tra il Capo dello Stato e il Consiglio superiore della magistratura va risolto dalla Corte costituzionale non rileva infatti solo ai fini della individuazione del giudice competente, ma attiene alla definizione della natura stessa del conflitto. Appare peraltro contraddittorio affermare da un lato la necessità di una norma di mera interpretazione e ritenere dall'altro indispensabile far ricorso ad un'iniziativa legislativa. A tale proposito, egli avanza dei dubbi circa la configurazione della controversia che potrebbe insorgere con il Consiglio che debordi dalle proprie funzioni come un «conflitto di attribuzione», potendosi a suo avviso essere assimilata alla figura dell'«eccesso di potere» del diritto amministrativo. Rassegna dunque alle valutazioni della Commissione queste considerazioni, riservandosi di intervenire nuovamente nel dibattito.

Il senatore PONTONE ritiene che l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge in esame sia stato compiuto in modo eccessivamente affrettato, e comunque discutibile, in quanto sostanzialmente contestuale al verificarsi della disputa tra il Capo dello Stato e il Consiglio superiore della magistratura. In materia è a suo avviso indispensabile attendere la presa di posizione che il Governo manifesterà il giorno successivo alla Camera dei deputati nella seduta dell'Assemblea. Sollecita pertanto un rinvio dell'esame.

Il presidente ELIA fa osservare che l'inserimento all'ordine del giorno dei provvedimenti mira innanzitutto ad allontanare un possibile rimprovero per l'inerzia del Parlamento. Comunica quindi che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari tenutasi il 27 novembre 1991 ha deciso all'unanimità che i disegni di legge concernenti la convocazione del Consiglio superiore della magistratura e la formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute venissero iscritti al primo punto del calendario dei lavori dell'Assemblea, alla ripresa dell'attività del Senato, dopo la sospensione di fine anno. Dà quindi lettura di una lettera del Presidente del Senato che, nel comunicare tale deliberazione della Conferenza dei Presidenti, rileva di aver ritenuto, nel caso di specie, sussistenti le condizioni per avvalersi della facoltà riconosciutagli dall'articolo 44, comma 2, del Regolamento, con la riduzione pertanto del termine per la presentazione della relazione da due mesi ad un mese. Nel far presente la necessità di concludere tempestivamente la fase referente rinvia il seguito dell'esame dei disegni di legge.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)

(Parere alla 2^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore MURMURA rileva che il decreto-legge n. 367 recepisce, con alcune significative modificazioni, il contenuto dello schema di decreto legislativo inizialmente deliberato dal Consiglio dei ministri in attuazione della delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, secondo un'interpretazione peraltro discutibile circa l'ampiezza della delega stessa. Fa quindi presente che la materia è di grande delicatezza, e richiede tempestività applicativa. È senz'altro a suo avviso riscontrabile l'esigenza di dar luogo ad un efficace coordinamento delle fase investigative; egli dichiara però di non condividere l'istituzione di un procuratore nazionale antimafia e di procuratori distrettuali, che danno luogo a nuovi organi di procura, istituiti presso uffici già esistenti. Ferma restando la necessità di un efficace coordinamento, il principio del buon andamento esige che esso venga effettuato non da un soggetto esterno, ma da chi fa già parte della Corte di cassazione. Suggestisce pertanto di invitare la Commissione di merito a dare seguito a tale rilievo. Specifiche perplessità esprime quindi circa i rapporti che concretamente si svilupperanno tra la procura nazionale antimafia e gli

organismi preesistenti. Il provvedimento appare d'altro canto coerente con le nuove norme processuali, attribuendo al procuratore nazionale sostanzialmente dei poteri di polizia, con effetti sostanziali francamente inimmaginabili. Anche questo elemento dovrà pertanto essere a suo avviso chiarito dalla Commissione di merito.

Il presidente ELIA, dopo aver fatto presente la necessità che la Commissione formuli al più presto il proprio avviso, affinché esso possa risultare utile alla Commissione di merito, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12,20.

415^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ELIA

indi del Vice Presidente

ACONE

Intervengono il ministro dell'interno Scotti, i sottosegretari per lo stesso Dicastero Spini, Fausti e Ruffino, e il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le riforme istituzionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 1^a)

Il senatore VETERE ricorda che il Senato, nel corso dell'approvazione dei provvedimenti finanziari per il 1992, ha approvato un ordine del giorno recante l'impegno a definire l'esame dei disegni di legge riguardanti i trattamenti di fine rapporto. Egli sollecita pertanto la conclusione della sede referente relativamente ai disegni di legge nn. 41, 98, 759, 1024, 1637, 2109 e 2359, rimettendo al più presto all'Assemblea le decisioni sulla loro copertura.

Il senatore MURMURA, relatore sui disegni di legge predetti, si associa alla richiesta.

Il senatore GALEOTTI si dice anche egli d'accordo con la sollecitazione espressa dal senatore Vetere, essendo necessario che il Governo adempia all'impegno assunto innanzi all'Assemblea del Senato.

Analogha presa di posizione esprime il senatore PONTONE.

Il senatore VETERE sollecita altresì l'esame del disegno di legge n. 3021, che figura all'ordine del giorno e la cui adozione è urgente in vista delle prossime elezioni.

Si associa a questa richiesta il senatore CABRAS.

Il presidente ELIA fa presente che il senatore Santini, relatore sul disegno di legge, ha un concomitante impegno parlamentare, per cui l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

A giudizio del senatore ACONE sui provvedimenti in materia elettorale dovrebbe svolgersi una riflessione complessiva. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare il disegno di legge n. 1776-bis congiuntamente ai disegni di legge n. 2926 e 3026, concernenti modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dissentono i senatori PASQUINO e GALEOTTI.

Anche il presidente ELIA non ritiene sussista il collegamento segnalato dal senatore Acone, anche tenuto conto dei rilievi che hanno motivato il rinvio del Capo dello Stato. Il disegno di legge indicato figura altresì iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

**Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3010), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)**

Riferisce alla Commissione il senatore GUZZETTI, secondo il quale il disegno di legge è rivolto a risolvere alcune difficoltà interpretative indotte dalle modificazioni intervenute a più riprese nella legislazione elettorale. Segnalando poi che il testo, nel corso dell'esame innanzi alla Camera dei deputati, si è arricchito di contenuti ulteriori rispetto alla sua versione originaria, si sofferma in particolare sulle innovazioni intervenute per quanto attiene all'elettorato attivo di quanti siano stati dichiarati falliti, ovvero sottoposti a misure di prevenzione o comunque restrittive della libertà personale. Illustra quindi analiticamente le norme che concernono le modalità di tenuta e di revisione delle liste elettorali, concludendo con l'invito alla Commissione ad esaminare favorevolmente il disegno di legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, ravvisando l'esigenza di pervenire al più presto ad una riforma organica delle leggi elettorali, valuta positivamente i perfezionamenti contenuti nell'iniziativa, pur preannunciando egli la presentazione di alcuni emendamenti rivolti a rendere ancora più incisivo l'intento moralizzatore del provvedimento.

Dopo l'intervento dei senatori CABRAS, ACONE e PONTONE, i quali si esprimono favorevolmente, il sottosegretario SPINI ricorda che il disegno di legge fa parte di un insieme organico di misure, predisposte dal Ministero dell'interno, aventi la finalità di razionalizzare le procedure elettorali moralizzandone lo svolgimento nonché la fase anteriore relativa alla presentazione delle candidature. Rispetto al testo originario, le norme introdotte durante l'esame della Camera dei deputati stabiliscono il divieto di alcuni comportamenti, come lo smistamento delle schede votate in centri intermedi, e prassi che hanno alimentato il timore di possibili manipolazioni. Condividendo poi l'auspicio espresso dal senatore Galeotti, in favore di una nuova organica legislazione elettorale, raccomanda un esame sollecito del disegno di legge, reso necessario in vista delle prossime elezioni.

Passando all'esame degli articoli il senatore GUZZETTI chiede un chiarimento in merito all'articolo 1, lettera a), nella parte in cui stabilisce l'incapacità elettorale per coloro che sono dichiarati falliti, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento. A suo avviso tale limitazione appare discutibile, quanto meno nei casi in cui al fallito non è stata attribuita una responsabilità penale, per cui non sarebbe da escludere una sua soppressione.

Il senatore ACONE reputa invece opportuna l'introduzione di un limite temporale, in considerazione della lunga durata delle procedure concorsuali, situazione che non può essere addebitata ai cittadini interessati.

Dopo un breve intervento del presidente ELIA (avanza anche egli qualche perplessità), il sottosegretario SPINI rievoca l'origine storica di questa particolare incapacità: il fallito non esercitava i diritti di elettorato in quanto veniva escluso dall'elenco dei contribuenti. Fa presente tuttavia che il testo segnalato non innova alla norma vigente se non da un punto di vista meramente formale.

Il senatore PONTONE si dice contrario alla soppressione di questa ipotesi di incapacità.

Il senatore GALEOTTI illustra gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2, 13.0.1 e 13.0.2. Con queste proposte, la sua parte politica non si propone comunque intenti dilatori.

Il ministro SCOTTI invita il senatore Galeotti a ritirare gli emendamenti, essendo sua intenzione approfondire le tematiche da essi implicate nonché la possibilità di collocare tali norme, od altre di analogo portata, nell'ambito di differenti iniziative legislative. Una delle questioni da approfondire concerne la deducibilità delle spese elettorali dalle dichiarazioni fiscali degli interessati. Il Governo sarà comunque in condizione di esprimere un avviso conclusivo sull'argomento nel corso dell'esame in Assemblea. Segnala infine le possibili difficoltà derivanti dall'approvazione dell'emendamento 11.0.1, avente l'effetto pratico di

incrementare notevolmente i casi di annullamento delle schede elettorali.

Il senatore CABRAS osserva che si tratta di emendamenti di notevole interesse e ricorda che anche la propria parte politica ha assunto una iniziativa corrispondente. Approssimandosi la competizione elettorale, è necessario introdurre strumenti di moralizzazione nelle spese dei candidati. Sollecitando quindi l'adozione di tali misure, si associa alla richiesta del Ministro, onde non prolungare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore PASQUINO, considerate le dichiarazioni del Ministro, pone in rilievo la necessità di garantire l'applicazione di eventuali norme moralizzatrici mediante adeguate sanzioni, diversamente le prime resterebbero inefficaci.

Il senatore GALEOTTI, preso atto dell'invito espresso dal Ministro, ritira gli emendamenti presentati, con riserva di loro ripresentazione in Assemblea. All'indirizzo del senatore Pasquino, assicura che le proposte emendative sono corredate di adeguate sanzioni, ove necessario.

Il sottosegretario SPINI, con riferimento all'emendamento 11.0.2, fa presente che alla Camera dei deputati è stato presentato un progetto di legge vertente nella stessa materia, il quale sarà presto esaminato dalla competente Commissione.

La Commissione quindi conferisce al relatore Guzzetti l'incarico a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

IN SEDE REDIGENTE

Murmura: Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 giugno 1990.

Il sottosegretario FAUSTI fa presente che l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali, ha imposto una attenta verifica della compatibilità del disegno di legge in discussione con i principi ivi contenuti. A questo scopo, un apposito gruppo di studio, costituito presso il Ministero dell'interno, ha redatto taluni emendamenti che offrono una nuova sistemica al disegno di legge n. 750, muovendo da due considerazioni di carattere generale. La prima attiene alla necessità di riformulare l'intitolazione del provvedimento, onde precisare che esso si riferisce all'ordinamento dei servizi pubblici locali di carattere economico ed imprenditoriale. La modifica è necessaria per il fatto che la legge n. 142, pur enunciando per la prima volta in un contesto unitario i principi relativi ai servizi sociali ed a quelli di carattere economico ed imprenditoriale, li distingue nettamente, in relazione al loro carattere, sul piano delle forme di gestione. Gli emendamenti proposti fanno pertanto sì che il

disegno di legge n. 750 si riferisca unicamente alle forme di gestione della seconda tra le due categorie di servizi; da ciò la necessità di chiarire sin dal titolo quale sia l'ambito materiale disciplinato. I servizi pubblici locali di carattere sociale dovranno evidentemente trovare una autonoma disciplina, la cui fissazione dovrà tener conto di alcune importanti innovazioni legislative ancora *in fieri*, come quelle relative al Servizio sanitario nazionale, e raccordarsi alle recenti previsioni contenute nella legge n. 266 del 1991 («Legge-quadro sul volontariato»). Dalle disposizioni normative della legge n. 142 risulta peraltro chiaramente che, in materia di servizi di carattere economico ed imprenditoriale, l'azienda speciale rappresenta il modello di gestione di natura generale. Agli altri modelli di gestione è pertanto possibile ricorrere solamente nel caso in cui si verificano determinati presupposti. Di ciò si tiene conto negli emendamenti proposti, dai quali emerge con chiarezza il ruolo centrale delle aziende speciali. Il rappresentante del Governo passa quindi ad illustrare i singoli emendamenti proposti, raccomandando alla Commissione di voler concludere nei tempi più rapidi la discussione del provvedimento.

Il relatore MURMURA rivolge un vivo ringraziamento al sottosegretario Fausti per il contributo fornito, giudicando opportuno che la discussione prosegua in sede di comitato ristretto, onde consentire di concluderne l'*iter* in tempi rapidi.

Il senatore SANTINI, dato atto al ministro Scotti ed al sottosegretario Fausti del comune impegno profuso al fine di consentire la elaborazione degli emendamenti proposti, sottolinea che essi costituiscono il risultato di una delicata riflessione. Il protrarsi del rinvio della discussione del disegno di legge non è peraltro imputabile a cattiva volontà del Governo o della Commissione, ma alla delicatezza della materia, che ne ha richiesto un approfondimento complessivo, ed a talune incomprensioni da parte di organismi rappresentativi delle autonomie locali. Il provvedimento è comunque urgente e necessario, giacchè in assenza di esso resterebbe sostanzialmente inattuato l'intero Capo VII della legge n. 142 ed ulteriori ritardi causerebbero difficoltà aggiuntive per le aziende speciali. In considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, si dice comunque disponibile, in via subordinata, all'approvazione di un testo anche di portata più limitata, al fine di consentire alle aziende di esercitare i loro compiti istituzionali.

Il senatore GALEOTTI, sottolineato il ritardo con il quale si riprende la discussione del disegno di legge, auspica che il comitato ristretto concluda rapidamente la propria attività, affinchè la fine della legislatura non vanifichi il lavoro effettuato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTI

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3010), approvato dalla Camera dei deputati

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, scelgono per la propria identificazione elettorale il cognome proprio o quello del coniuge o entrambi".

11.0.1

TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

1. Il numero 4) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

"4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, da riprodurre, questi ultimi, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5)".

11.0.2

GALEOTTI

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è aggiunto il seguente:

“Art. 6-bis. – 1. Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative nonché le consultazioni referendarie, i concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, i quali intendano trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle consultazioni l'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale in condizione di parità tra loro, secondo regole e tempi definiti in un regolamento emanato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Garante. Tali regole devono in ogni caso garantire medesimi modi, tempi e spazi di accesso, sulle medesime fasce orarie, nonché pari condizioni economiche per tutti i partiti e le forze politiche interessate. L'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale, diffusi da concessionari nazionali o da concessionari locali che mediante interconnessione trasmettano programmi in oltre dodici bacini di utenza, è gratuito.

2. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

3. Nel corso delle campagne elettorali di cui al comma 1, la presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti e dei membri del Governo deve essere limitata, nelle trasmissioni informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. In ogni caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applica l'articolo 31, commi 1 a 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223”».

13.0.1

GALEOTTI

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-ter.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è aggiunto il seguente:

“Art. 9-bis. – 1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati all'elezione del Parlamento non possono superare l'ammontare di dodici mensilità dell'indennità parlamentare.

2. I candidati all'elezione al Parlamento sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese.

3. Le spese documentate sono deducibili dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi dell'epersone fisiche.

4. La regolarità della dichiarazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta da due professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti. La dichiarazione deve essere depositata, entro sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale, nella cancelleria del tribunale competente per territorio, ove ogni cittadino può prenderne visione.

5. La falsità della dichiarazione è punita con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica ai revisori che hanno sottoscritto le dichiarazioni; alla condanna segue la sospensione dell'esercizio della professione da due a quattro anni».

13.0.2

TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

EMENDAMENTI**Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750)****«Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Assunzione e organizzazione dei servizi pubblici locali)

1. L'assunzione dei servizi pubblici locali di carattere economico e imprenditoriale, di cui all'art. 22, 1° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, da parte dei Comuni e delle Province è determinata con deliberazione del Consiglio dell'Ente locale, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, nella quale viene individuata la forma di gestione del servizio tra quelle previste nel terzo comma, lett. a), b), c) ed e) dello stesso art. 22 della legge predetta.

2. La deliberazione di cui al precedente comma indica espressamente i criteri seguiti nella scelta della forma di gestione del servizio, ai sensi dell'art. 22, terzo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La Regione, con il concorso degli Enti locali interessati e tenendo presenti le esigenze espresse dalle Associazioni più rappresentative degli operatori pubblici e privati dei singoli settori, provvede, anche in relazione a particolari programmi attuativi di provvedimenti statali e considerando le previsioni di assetto territoriale, demografico e di sviluppo economico, all'elaborazione, predisposizione ed aggiornamento di linee programmatiche per l'organizzazione dei servizi pubblici locali, ferma restando l'autonomia degli Enti locali nell'individuazione dei servizi da assumere e nella scelta della forma di gestione.

4. Per la soppressione dei servizi assunti dagli Enti locali, nonché per la cessione ad imprese private di servizi gestiti mediante Azienda speciale di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e al titolo II, capo I della presente legge, il Consiglio dell'Ente locale delibera con le stesse modalità previste per la istituzione del servizio».

1.1

IL GOVERNO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

IL GOVERNO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

IL GOVERNO

Capo I

Sopprimere il Capo I - Titolo I (Servizi pubblici locali)

Tit. 3 IL GOVERNO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 IL GOVERNO

Capo II

Sopprimere il Capo II - Titolo I (Forme di gestione)

Tit. 4 IL GOVERNO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 IL GOVERNO

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Statuto e patrimonio dell'Azienda)

1. Lo statuto dell'Azienda speciale di cui all'articolo 23, primo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, determina:

a) la denominazione, la sede dell'Azienda e le relative finalità pubbliche e sociali;

b) le regole per le politiche di investimento e per il relativo finanziamento;

- c) le norme per la costituzione di un fondo di ammortamento e di un fondo di riserva e per la valutazione delle attività patrimoniali;
- d) il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, che non può essere inferiore a cinque e superiore a nove compreso il Presidente;
- e) le modalità ed i tempi di convocazione del Consiglio di amministrazione, le norme per lo svolgimento e la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni, la disciplina dei casi di astensione dalle votazioni da parte dei componenti del Consiglio stesso e le norme per la decadenza di questi per la mancata partecipazione alle adunanze;
- f) le eventuali forme autonome di verifica della gestione, ulteriori rispetto a quella esercitata dal collegio dei revisori dei conti;
- g) i criteri per la determinazione con appositi atti aziendali delle condizioni generali di contratto che disciplinano, nel rispetto delle norme comunitarie, le forniture, gli acquisti, le vendite, gli appalti e tutti gli altri contratti di maggior rilevanza, stabilendo i relativi limiti di valore e di materia;
- h) i criteri per la determinazione con appositi atti aziendali dei rapporti con l'utenza singola o associata;
- i) i criteri per l'integrazione delle attività dell'azienda con quelle delle altre aziende speciali operanti sul medesimo territorio e per la cooperazione con altri soggetti pubblici o privati;
- l) gli strumenti per la pianificazione di azienda e di mercato;
- m) le modalità per il calcolo degli eventuali costi sociali imposti dall'Ente locale all'Azienda e per la relativa evidenziazione nei programmi e bilanci aziendali, anche in relazione all'obbligo dell'Ente locale di copertura ai sensi dell'art. 23, sesto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- n) le norme per la liquidazione dell'Azienda, per la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e le attribuzioni e stabilendo le modalità per la determinazione dei compensi da corrispondere ai medesimi;
- o) tutte le altre norme necessarie per il funzionamento amministrativo, contabile, finanziario e tecnico dell'Azienda.

2. In tutte le ipotesi di modifiche statutarie e di formazione degli Statuti per le Aziende speciali esistenti e costituite ai sensi del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, le proposte relative sono avanzate dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale.

3. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dal capitale di dotazione e dai beni mobili ed immobili che devono essere conferiti dall'Ente locale in relazione al perseguimento degli scopi aziendali, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio della sua attività.

4. Gli effetti della attribuzione dell'apersonalità giuridica, riconosciuta all'Azienda dall'art. 23, primo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, si producono a far data dai conferimenti di cui al precedente comma. Per le Aziende esistenti e costituite ai sensi del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, per conferimento si intende il trasferimento in proprietà dei beni ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

5. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata fermo restando il disposto di cui all'art. 830, secondo comma del Codice civile».

7.1

IL GOVERNO

Capo I (Titolo II)

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Azienda speciale)»

Tit. 2

IL GOVERNO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

IL GOVERNO

Capo II (Titolo II)

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Società)»

Tit. 8

IL GOVERNO

Art. 9.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lett. n) della legge 8 giugno 1990, n. 142, decorre per la prima nomina del Consiglio di amministrazione a seguito di costituzione di nuova Azienda speciale dal giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione prevista dall'articolo 1, primo comma della presente legge».

9.1

IL GOVERNO

Art. 10.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.1

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «delibera», aggiungere le seguenti: «il piano-programma;»

10.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

10.3

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli atti fondamentali del Consiglio di amministrazione, soggetti, ai sensi dell'art. 23, sesto comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, all'approvazione dell'Ente locale sono le deliberazioni concernenti:

- a) il piano-programma;
- b) il bilancio triennale di previsione;
- c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
- d) il conto consuntivo.

1-ter. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma si intendono approvati se nel termine indicato dallo Statuto aziendale e decorrente dalla ricezione degli stessi, il competente organo collegiale dell'Ente locale non abbia adottato un formale provvedimento di diniego, dandone nel medesimo termine comunicazione all'Azienda.

1-quater. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a venti giorni per il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni.

1-quinquies. Il Comitato regionale di controllo nell'esaminare le deliberazioni degli organi degli Enti locali previste nel presente articolo non può estendere il controllo al contenuto proprio degli atti aziendali.

1-sexies. Devono inoltre essere trasmessi all'Ente locale appositi elenchi, da redigere con cadenza trimestrale, recanti il sunto delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda non soggette ad approvazione ai sensi dei precedenti commi. Tale informativa è preordinata al migliore esercizio dei poteri di indirizzo dell'Ente locale ed esclude, comunque, ogni ulteriore forma di controllo.

1-septies. Nel rispetto del criterio di economicità ed osservando la disciplina generale delle tariffe deliberata dall'Ente locale ai sensi dell'art. 32, secondo comma, lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Consiglio di amministrazione determina le tariffe dei servizi erogati dall'Azienda e, nel caso di prezzi amministrati, avanza le proposte tariffarie ai competenti Comitati Prezzi».

10.4

IL GOVERNO

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1**IL GOVERNO****Art. 12.**

Sostituire l'articolo, con il seguente:

(Presidente dell'Azienda)

1. Il Presidente dell'Azienda è nominato dal Consiglio dell'Ente locale con votazione separata prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vice Presidente le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere presente più anziano di età.

3. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda ed inoltre:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

b) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e riferisce periodicamente al Consiglio dell'Ente locale, secondo le modalità indicate nello statuto, sull'andamento della gestione aziendale;

c) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;

d) compie tutti gli altri atti che gli sono attribuiti dallo statuto;

e) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

4. Il Presidente può delegare al Vice Presidente e ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione parte delle proprie competenze».

12.1**IL GOVERNO****Art. 13.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Direttore dell'Azienda)

1. Il Direttore è nominato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, a seguito di pubblico concorso al quale possono partecipare

coloro che siano muniti di diploma di laurea e che abbiano adeguata esperienza professionale. La Commissione di concorso è nominata dalla Giunta dell'Ente locale.

2. È rimessa allo statuto dell'Azienda l'indicazione dei requisiti e l'individuazione di particolari professionalità che, in rapporto al settore di attività dell'Azienda si rendano opportune per la nomina del Direttore.

3. La Giunta dell'Ente locale può eccezionalmente nominare il Direttore per chiamata senza pubblico concorso tra persone che siano professionalmente qualificate nel particolare settore di attività dell'Azienda, con deliberazioni da adottarsi con voto unanime dei suoi componenti presenti alla riunione previa informativa al Consiglio dell'Ente locale.

4. Per le Aziende di nuova istituzione la nomina del Direttore deve avvenire nel termine di 120 giorni dall'intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione dello Statuto aziendale.

5. Nel caso in cui gli organi dell'Ente locale non provvedano agli incumbenti relativi alla nomina del Direttore entro il termine di cui al precedente comma il Comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio di 60 giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Le disposizioni di cui ai commi quattro e cinque si applicano per ciò che concerne i termini, anche in caso di nomina di nuovo Direttore a seguito della cessazione dall'incarico del precedente Direttore. I termini decorrono da tale ultimo evento.

7. Il Direttore è nominato con incarico di cinque anni rinnovabile. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore è regolato dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

8. Lo statuto dell'Azienda determina le modalità per la sostituzione del Direttore in caso di assenza o impedimento temporaneo e di vacanza del posto.

9. Il Direttore ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale dell'Azienda ed inoltre:

a) partecipa alle adunanze del consiglio d'amministrazione con voto consultivo;

b) dirige tutto il personale dell'Azienda;

c) esegue le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

d) sovrintende all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Azienda, anche attuando le decisioni degli organi della stessa; all'uopo formula proposte al consiglio d'amministrazione sulle materie di cui all'art...;

e) sottopone al consiglio d'amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi: del piano-programma, dei bilanci preventivi, pluriennale ed annuale, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo d'esercizio;

f) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, quando si tratti delle azioni per la riscossione di crediti conseguenti al normale esercizio dell'Azienda;

g) adotta i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo;

h) dispone le misure disciplinari nei confronti del personale inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

i) formula proposte al consiglio di amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;

l) presiede le commissioni di gara per le aste e le licitazioni private con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti dell'Azienda;

m) stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti dell'Azienda;

n) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dallo statuto;

o) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.

10. Al fine di garantire la migliore organizzazione dell'Azienda speciale e per il più efficace ed efficiente perseguimento delle relative finalità, il Direttore può affidare a dirigenti aziendali o a soggetti esterni, che possiedano i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, l'incarico di sovrintendere ad una o più aree imprenditoriali dell'Azienda».

13.1

IL GOVERNO

Titolo II

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Forme di gestione)»

Tit. 1

IL GOVERNO

Art. 20.

Sopprimere il comma 3.

20.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Responsabilità del Direttore e dei dirigenti dell'Azienda)

1. Il Direttore ed i dirigenti dell'Azienda speciale devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

2. Il Direttore ed i dirigenti incaricati ai sensi del precedente art... sono solidalmente responsabili, nei limiti delle loro competenze, del rispetto della legislazione vigente relativa alla gestione dell'Azienda speciale, in particolare per quanto attiene al criterio di economicità ed all'applicazione della normativa tariffaria. Si applica, in quanto compatibile, il precedente art...».

20.0.1

IL GOVERNO

Art. 22.

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro del personale delle Aziende speciali è di diritto privato.

2. Il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle Aziende speciali è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dalle leggi vigenti in materia.

3. È fatto divieto alle Aziende speciali di stipulare accordi aziendali, salvo che per disciplinare le materie ad essi espressamente demandate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti da questi stabiliti. Gli accordi stipulati in deroga del suddetto divieto sono nulli di pieno diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art... della presente legge.

4. Le controversie di lavoro dei dipendenti delle Aziende speciali sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

5. In caso di revoca della assunzione diretta di un pubblico servizio ed affidamento dello stesso a strutture private, i dipendenti già iscritti alla C.P.D.E.L. ed adibiti al servizio stesso possono, a richiesta, permanere nel pregresso regime pensionistico, in luogo della iscrizione all'Inps. La richiesta deve essere effettuata dal dipendente, mediante comunicazione scritta alla C.P.D.E.L. ed al nuovo datore di lavoro, entro trenta giorni dall'assunzione da parte di quest'ultimo. In tal caso il trattamento previdenziale resta disciplinato dal regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, istitutivo della C.P.D.E.L., e successive modificazioni ed integrazioni, ed il privato concessionario assume nei confronti della C.P.D.E.L., dalla data di assunzione del dipendente i medesimi obblighi contributivi già a carico dell'Ente locale.

6. Al fine di consentire l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle Aziende speciali per il perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nell'espletamento del servizio, il Consiglio di amministrazione d'intesa con il Direttore deve annualmente predisporre una lista di mobilità del personale in esubero. Secondo modalità e procedure dettate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, assunta su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM e la

CISPEL, detto personale deve essere assunto dagli enti locali e dalle altre Aziende speciali della medesima regione qualora gli stessi debbano procedere alla copertura di posti».

22.1

IL GOVERNO

Titolo III

Sopprimere il Titolo.

Tit. 5

IL GOVERNO

Art. 24.

Sopprimere l'articolo.

24.1

IL GOVERNO

Art. 25.

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Costituzione di società)

1. Il comune e la provincia, con deliberazione del Consiglio, possono, ai sensi degli articoli 22, terzo comma, lettera e) e 32, secondo comma, lettera f) della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovere la costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di un pubblico servizio. A parziale modifica della legge 8 giugno 1990, n. 142, all'affidamento del servizio a tali società si procede mediante il sistema generale della concessione.

2. Resta salva la facoltà per l'ente locale di deliberare la propria partecipazione, anche minoritaria, a costituende società per azioni o a responsabilità limitata, alle quali affidare i pubblici servizi in concessione ai sensi dell'articolo 22, terzo comma, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tal caso, gli atti costitutivi e gli statuti delle società di cui al presente comma, oltre a prevedere l'esercizio da parte dell'ente locale delle facoltà di cui all'articolo 2458 del codice civile, devono contenere precise indicazioni sulla modifica dell'oggetto sociale, sull'acquisizione di partecipazioni in società esercenti, anche in parte, i servizi pubblici in concessione, e sulla cessione a terzi di partecipazioni azionarie da parte dei soci privati.

3. Le deliberazioni consiliari di cui ai precedenti commi devono contenere precise indicazioni sui requisiti dei soci e sulle modalità per la sottoscrizione del capitale sociale.

4. Il comune e la provincia possono partecipare a società per azioni già costituite ai sensi del primo comma del presente articolo».

25.1

IL GOVERNO

Art. 26.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Gli amministratori delle società costituite ai sensi dell'articolo precedente devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività della società, che siano estranee al Consiglio ed alla Giunta dell'ente locale. La relativa deliberazione deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun amministratore.

2. Ove più enti locali intervengano alla costituzione di una società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, il potere di nomina degli amministratori e dei sindaci è ripartito secondo i criteri previsti nelle intese previamente intercorse fra gli enti partecipanti e fissati nelle rispettive deliberazioni consiliari. L'indicazione di tali criteri deve essere riportata nello statuto della società.

3. I bilanci di esercizio delle società disciplinate dalla presente Sezione devono essere certificati da una società di revisione contabile iscritta nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2325 e seguenti del codice civile».

26.1

IL GOVERNO

Art. 27.

Sopprimere l'articolo.

27.1

IL GOVERNO

Art. 28.

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Disciplina della concessione)

1. Gli atti e le convenzioni con i quali i comuni e le province concedono a terzi, nei casi previsti dall'articolo 22, terzo comma, lettera

b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, i servizi pubblici locali devono disciplinare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio prodotto;
- b) i tempi, la misura e le modalità dell'erogazione del servizio;
- c) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da erogare all'ente locale ed ai privati;
- d) la vigilanza sul funzionamento del servizio;
- e) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- f) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione dell'ente locale agli utili della impresa nella misura prevista dalle normative tariffarie in vigore, in rapporto anche all'impegno economico e/o finanziario assunto dal concessionario;
- g) gli eventuali corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti ceduti dall'Amministrazione;
- h) le modalità per il trasferimento all'ente locale, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti anche se di pertinenza del concessionario;
- i) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- l) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie;
- m) l'esercizio della facoltà di riscatto.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono normalmente preceduti da licitazione privata. Tuttavia, quando lo richiedano speciali circostanze in rapporto alla natura dei servizi ed all'organizzazione dei medesimi, è ammesso il ricorso alla trattativa privata.

3. Per l'ottenimento della concessione di servizi pubblici, l'impresa aspirante dovrà essere iscritta all'Albo nazionale dei concessionari dei servizi pubblici locali da istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, adottata su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici. La determinazione delle condizioni di iscrizione all'Albo dei concessionari di servizi pubblici locali si baserà sui requisiti della capacità finanziaria ed imprenditoriale e dell'idoneità tecnica con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio e dell'utenza.

4. In attesa dell'istituzione dell'Albo nazionale dei concessionari dei servizi pubblici locali, gli enti locali, che intendano affidare i servizi pubblici in concessione, dovranno richiedere e valutare i requisiti indicati nel precedente comma».

28.1

IL GOVERNO

Art. 29.

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Riscatto di servizi pubblici affidati in concessione)

1. Qualora il servizio pubblico sia affidato in concessione a terzi, il Comune e la Provincia possono assumere l'esercizio diretto in

economia o a mezzo di Azienda speciale mediante riscatto, con preavviso di un anno.

2. Tale potestà può essere esercitata quando dall'effettivo inizio dell'esercizio del pubblico servizio, in base alla concessione vigente, sia trascorso un terzo del tempo stabilito per la durata della concessione.

3. Tuttavia gli Enti locali hanno sempre diritto al riscatto quando siano passati dieci anni dall'effettivo inizio dell'esercizio, indipendentemente dalla durata della concessione in vigore, ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati cinque ove tale durata sia uguale o inferiore a quindici anni. Qualora gli Enti locali non facciano uso della facoltà di riscatto nei tempi predetti, non possono avvalersene se non trascorso un quinquennio e cosè di seguito di cinque anni in cinque anni.

4. In caso di riscatto deve essere corrisposto al concessionario una equa indennità da determinarsi secondo i seguenti criteri:

a) valore industriale degli impianti e dei relativi materiali mobili ed immobili, tenuto conto delle clausole contenute nella convenzione accessiva alla concessione circa la destinazione dei beni alla scadenza della concessione medesima;

b) anticipazioni o sussidi ricevuti dalla pubblica amministrazione, nonchè importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati agli Enti concedenti sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto. Il mancato profitto si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto, al saggio di interesse legale, tante annualità uguali alla media dei profitti dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni per i quali dovrebbe ancora durare la concessione. L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi accertati ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche dell'ultimo quinquennio con esclusione degli anni di maggiore e di minore profitto. Nel caso in cui il concessionario eserciti più attività o sia titolare di più concessioni, in mancanza di accertamento fiscale specifico relativo all'esercizio riscattato, si potrà tenere conto delle risultanze delle scritture contabili del concessionario, purchè regolarmente tenute.

5. L'ammontare dell'indennità di riscatto può essere determinato in accordo tra le parti. In mancanza di accordo fra le parti si farà ricorso alla giurisdizione arbitrale prevista dall'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

6. Gli enti locali che esercitano la facoltà di riscatto devono sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso con i terzi, inclusi i dipendenti, per l'esercizio dell'industria o del servizio, purchè i contratti siano stati stipulati ed il personale assunto prima del preavviso di un anno di cui al primo comma del presente articolo.

7. Al personale è riconosciuta la pregressa anzianità di servizio e corrisposto un trattamento economico, normativo e previdenziale non inferiore a quello goduto nella gestione precedente il riscatto.

8. Il concessionario è tenuto a trasferire all'ente locale il fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto maturato dal personale.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 si applicano anche nel caso in cui l'ente locale deliberi che il servizio affidato in concessione venga gestito a mezzo di Azienda speciale.

10. Ai soli effetti della corresponsione dell'indennità sono fatte salve eventuali clausole difformi relative a concessioni già assentite prima della data di entrata in vigore della presente legge.

11. All'ipotesi di naturale scadenza della concessione si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4, lettere a) e b), per quanto attiene alla devoluzione degli impianti all'ente locale, e di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 limitatamente ai contratti di lavoro con il personale».

29.1

IL GOVERNO

Titolo IV

Sopprimere il Titolo.

Tit. 6

IL GOVERNO

«TITOLO IV CONSORZI

Art. 29-quater.

(Norme estensibili ai Consorzi)

1. Sono estese ai Consorzi, in quanto applicabili, le norme previste per le Aziende speciali. Le funzioni attribuite dalla presente legge all'ente locale nei confronti dell'Azienda speciale sono svolte, nell'ordinamento unitario del Consorzio, dall'Assemblea consorziale di cui all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Organi del Consorzio sono: l'Assemblea consorziale, il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. L'Assemblea elegge un Presidente che ha il solo compito di presiedere l'Assemblea stessa.

3. Ai Consorzi che gestiscono servizi pubblici assunti ai sensi della presente legge non si applica l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'articolo 49 della medesima legge si applica ai soli atti dell'Assemblea consortile.

29.0.1

IL GOVERNO

Art. 29-quinquies.

(Disposizioni fiscali)

1. All'articolo 88, secondo comma del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito con modificazioni dalla

legge 22 dicembre 1990, n. 403 è aggiunta la seguente lettera: «c) l'esercizio di servizi pubblici in situazioni di monopolio da parte delle Aziende speciali degli Enti locali di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142». La disposizione contenuta nel presente comma ha effetto dal 1° gennaio 1991.

2. Le modalità per le liquidazioni e la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti gli enti e le società controllanti riguardo alle società controllate si applicano anche agli Enti locali per le Aziende speciali.

3. Il punto 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso.

4. Alla tabella A), parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:

«..) Prestazioni di trasporto pubblico di persone effettuate con mezzo collettivo».

5. La lettera e) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificata come seguente: «e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici di persone, rientranti nella legge 10 aprile 1981, n. 151, l'imposta è dovuta dall'esercente l'attività di trasporto, ovvero dal terzo incaricato della distribuzione.

29.0.2

IL GOVERNO

Art. 29-sexies.

(Adeguamento delle Aziende speciali esistenti)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali provvedono ad adeguare gli organi aziendali e a deliberare la riorganizzazione delle Aziende speciali esistenti secondo le norme previste dalla presente legge.

2. Entro il termine di sei mesi decorrente dall'avvenuto compimento di quanto previsto nel precedente comma il Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali esistenti provvede a deliberare lo statuto dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'ente locale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della presente legge.

3. Sino a quando non si sia provveduto a quanto disposto nei precedenti commi, continuano ad avere vigore le norme del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali deliberano quali beni delle aziende speciali esistenti facciano parte del capitale di dotazione ad esse assegnato e quali debbano passare a far parte del patrimonio dell'ente.

5. Per il trasferimento dei beni assegnati al capitale di dotazione dell'Azienda, ai sensi del precedente comma, si applica la disposizione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 90».

29.0.3

IL GOVERNO

Agli articoli 29-quinquies, 29-sexies e 30, premettere il seguente Titolo:

«TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

ABROGAZIONE DI NORME E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE»

Tit. 9

IL GOVERNO

Art. 30.

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto disposto dall'art. ..., comma terzo, sono abrogati:

- a) il testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578;
- b) il regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e l'articolo 267 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175;
- c) l'articolo 21 del regio decreto 28 aprile 1928, n. 1165;
- d) gli articoli 261, 262, 263, 264, 265 e 266 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175;
- e) la legge 4 luglio 1967, n. 537 come modificata dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069;
- f) il paragrafo primo della Sezione II del Capo II del Titolo IV del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
- g) il regio decreto-legge 20 ottobre 1942, n. 1182;
- h) la legge 16 giugno 1938, n. 851;
- i) la legge 21 novembre 1950, n. 1030 come modificata dalla legge 27 giugno 1952, n. 861 e dalla legge 12 febbraio 1955, n. 37;
- l) l'articolo 2, comma 3, della legge 10 febbraio 1953, n. 136 limitatamente alle parole "e per riscaldamento".

2. Sono, inoltre, abrogate tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge o con essa incompatibili».

30.1

IL GOVERNO

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Ordinamento dei servizi pubblici locali di carattere economico e imprenditoriale».

Tit. 7

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

255^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVI*La seduta inizia alle ore 17,15.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)**

(Esame e rinvio)

Il Presidente COVI dà notizia dell'emissione del parere favorevole sui presupposti di legittimità da parte della Commissione Affari costituzionali. La Commissione bilancio ha altresì emesso un parere favorevole subordinato però ad una riformulazione della clausola di copertura.

Riferisce il senatore CASOLI, evidenziando come opportunamente il Governo si sia fatto carico della necessità di perfezionare, all'interno del nuovo codice di procedura penale, lo strumentario normativo per contrastare la grande criminalità vieppiù organizzata. Non si tratta certo del primo intervento innovativo sul codice di rito, ma il decreto-legge in titolo modifica profondamente numerosi e delicati istituti, a partire dalla fase delle indagini preliminari, assunte come centro-motore per contrastare in modo vincente la delinquenza organizzata. Con il provvedimento si supera la mancanza di una visione di insieme dei fenomeni, che richiedono spesso, per la loro natura e per le loro evidenti connessioni di fatto, un esame unitario e pertanto quel coordinamento investigativo che costituisce uno dei punti nodali dell'intero testo.

Infatti, per perseguire l'obiettivo di eliminare incertezze, con l'articolo 1, innovando gli articoli 12, 17 e 371 del codice di procedura penale, si attenua quella disciplina restrittiva imposta dalla legge delega n. 81 del 1987 in tema di connessione. Così facendo, si crea il presupposto per il coordinamento delle indagini, evitando la parcellizzazione delle competenze e la conseguente frammentazione dei procedimenti penali. Sinergicamente opera anche l'articolo 2 del

decreto-legge, relativo alla regolamentazione dei contrasti positivi tra uffici del Pubblico Ministero con il quale si aggiungono gli articoli 54-*bis* e 54-*ter*, al fine di conseguire una soluzione tempestiva di tali conflitti.

Sia l'ampliamento dei casi di connessione, che l'aggravamento di possibili contrasti in materia di coordinamento delle indagini costituiscono il presupposto per comprendere la logica complessiva che informa le attribuzioni del Procuratore della Repubblica distrettuale di cui all'articolo 3. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* (associazione di tipo mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo Unico contro la droga, le funzioni sono attribuite all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Tale soluzione - rileva il relatore - scaturisce anche dal suggerimento contenuto in una recente relazione predisposta dalla Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla mafia.

Introducendo gli articoli 70-*bis* e 76-*bis* nel corpo dell'Ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941 il decreto-legge istituisce le direzioni distrettuali antimafia e la figura del Procuratore nazionale antimafia istituito, quest'ultimo, nell'ambito della Procura Generale presso la Cassazione. Mentre nell'articolo 70-*bis* si prevede che della Direzione distrettuale non possono fare parte gli uditori giudiziari e che i magistrati addetti ottemperano all'obbligo della tempestività delle reciproche informazioni sull'andamento delle indagini, l'incarico di procuratore nazionale antimafia è attribuito ad un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, scelto fra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore ai dieci anni, funzioni di Pubblico Ministero o Giudice Istruttore. Tale incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una volta sola.

Per delineare le funzioni del Procuratore nazionale antimafia soccorre il nuovo articolo 371-*bis*, in forza del quale questi dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali ed interprovinciali delle forze di polizia ed impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. Oltre tutto, il Procuratore nazionale antimafia dispone con decreto motivato, reclamabile al Procuratore generale presso la Cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative ad uno dei delitti di cui all'articolo 3 del decreto-legge, quando non avessero dato esito le riunioni disposte al fine di rendere effettivo il coordinamento.

L'articolo 8 del decreto, innovando il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice, dispone che il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, con decreto motivato, esercitare l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, strage, sequestro di persona a scopo di terrorismo, banda armata, associazione per delinquere e strage.

L'articolo 9 attribuisce al Procuratore generale presso la Cassazione il potere di sorveglianza sul Procuratore generale antimafia e sulla relativa direzione nazionale. Spetta parallelamente al Procuratore

generale riferire, nell'ambito dell'annuale relazione generale sull'amministrazione della giustizia, sui risultati conseguiti dal Procuratore nazionale e dalle direzioni antimafia.

Il relatore Casoli, senza soffermarsi sul procedimento per l'avocazione disposto dal Procuratore nazionale antimafia o dal Procuratore generale della Corte d'appello modificativo dell'articolo 70, comma 6, dell'ordinamento giudiziario, evidenzia l'importanza del nuovo regime delle applicazioni, di cui all'articolo 11 del decreto. Dichiarò di concordare sulla flessibilità che si viene ad introdurre nell'attività dei magistrati del Pubblico ministero preposti alla trattazione dei procedimenti relativi alla criminalità organizzata: il Procuratore nazionale antimafia può applicare temporaneamente alle Procure distrettuali i magistrati appartenenti alla direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia, nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i Tribunali. L'applicazione non potrà superare la durata di un anno.

Per il conseguimento di questi molteplici e commendevoli obiettivi il decreto-legge muta la dotazione organica di cui al ruolo del personale della magistratura, aumentandolo di cento unità; ma si contempla anche, giustamente, un aumento dei posti in organico per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

In conclusione, negli articoli 15 e 16 si riscontra rispettivamente come le disposizioni sull'ampliamento dei casi di connessione e quelle istitutive delle direzioni distrettuali e della Procura nazionale antimafia si applicheranno solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, mentre l'entrata in vigore dell'articolo 54-bis del codice di rito penale (contrastati positivi tra uffici del Pubblico ministero) avrà luogo solo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro Guardasigilli relativo all'entrata in funzione della direzione nazionale antimafia.

Prima che si apra la discussione generale, interviene il senatore **BATTELLO** per evidenziare il troppo rapido sovrapporsi di norme relative all'istituto dell'avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'Appello: infatti l'articolo 372 del codice era stato riscritto con la legge di conversione n. 356 dell'8 novembre di quest'anno mentre quasi contestualmente si è avuta una ulteriore riformulazione ad opera del presente decreto-legge, datato 20 novembre.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore **CORRENTI** il quale preliminarmente evidenzia come da parte sua non vi siano atteggiamenti preconcepiuti verso le doverose iniziative del governo in tema di lotta contro la criminalità. Tuttavia, non può esimersi dal muovere critiche ad aspetti specifici del provvedimento in titolo, che reintroduce la tanto contestata esperienza dei «maxiprocessi», retaggio del vecchio codice di procedura penale. Si tratta di un'esperienza negativa, che oltretutto aveva dato spazio ai noti interventi giurisprudenziali della prima sezione penale della Cassazione.

In relazione alle Procure distrettuali nota come si operi un intervento giuridicamente non agevole, avente ad oggetto non solo il Pubblico Ministero, ma anche il giudice delle indagini preliminari: manifesta quindi forte imbarazzo verso il pernicioso stravolgimento del vigente meccanismo. Ritiene semmai preferibile individuare nuovi livelli di competenza – come è stato fatto per i reati ministeriali e con la recente legge sull'*insider trading* – e paventa gli effetti distorsivi legati alla formulazione dell'articolo 7 del decreto-legge, che non casualmente attribuisce al Procuratore nazionale antimafia, specie alle lettere d) ed e), poteri estremamente lati («orienta i piani di indagine sul territorio nazionale... impartisce ai Procuratori distrettuali specifiche direttive»), tali da poter rendere, a seconda delle circostanze e degli interessi, impercorribile l'azione penale dei singoli Pubblici ministeri.

Si mostra infine perplesso, specie alla luce della fragilità della democrazia italiana, circa la nuova disciplina delle avocazioni, pericolosamente vicina ad una visione assolutamente gerarchica degli uffici del Pubblico ministero.

CASOLI. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifica del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 (3073)
(Esame e rinvio)

Il senatore BATTELLO riferisce sul disegno di legge, che tende a reinserire nell'ordinamento del processo minorile una norma che la Corte costituzionale ha espunto (con sentenza n. 250 del 22 maggio-6 giugno 1991) dalle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448. La decisione della Corte, infatti, non è stata motivata da profili di merito, discendendo l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27 delle citate disposizioni esclusivamente da un eccesso rispetto alla delega di cui alla legge n. 81 del 1987 per l'emanazione del nuovo codice di rito penale, sicchè nulla osta a che ora il legislatore ordinario, non costretto dal vincolo della delega, la ripristini.

Una sola osservazione può farsi, sul piano sistematico, al disegno di legge in quanto il proponente, probabilmente preoccupato dal fatto di ripristinare nella stessa sede una disposizione comunque dichiarata viziata da illegittimità costituzionale, ne ha previsto il reinserimento, anzichè nel decreto presidenziale n. 448 del 1988, nel corpo della legge minorile (Regio decreto-legge n. 1404 del 1934 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835 del 1935).

In conclusione il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge e propone che venga richiesto al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Si apre quindi la discussione generale, nella quale il presidente COVI interviene a favore della sollecita approvazione del provvedimento, facendo però presente che la richiesta di trasferimento alla sede deliberante potrà essere discussa più utilmente nella seduta di domani, alla presenza del rappresentante del Governo, il cui assenso è

condizione per l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37 del Regolamento.

Dopo che i senatori CASOLI, FILETTI e GRECO hanno tutti dichiarato di condividere l'intento del disegno di legge e di essere favorevoli al trasferimento in sede deliberante, il senatore DI LEMBO esprime per parte sua, pieno consenso ad un provvedimento che interviene a sanare una lacuna, consentendo al giudice di non infierire sui minori in presenza di fatti occasionali e di particolare tenuità.

La senatrice SALVATO concorda con tali affermazioni e sottolinea come il disegno di legge rappresenti un segnale in senso opposto a quell'indirizzo repressivo che, nel campo del diritto penale, il legislatore ha indiscriminatamente adottato nei tempi più recenti.

Dopo che anche il senatore PINTO ha dichiarato di aderire con entusiasmo alla reintroduzione nell'ordinamento di una norma già dichiarata illegittima, ma solo per eccesso di delega, dalla Corte costituzionale, il seguito dell'esame è infine rinviato.

Delega al Governo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia (2906)
(Esame e rinvio)

Il senatore DI LEMBO, premesso il proprio rammarico per l'assenza di un rappresentante del Governo nel momento in cui inizia la discussione in Parlamento di un disegno di legge ormai atteso da molti anni - e più volte sollecitato al Governo dalle Camere mediante ordini del giorno approvati in sede di esame dei documenti di bilancio - riferisce sul provvedimento, ricordando anzitutto come la struttura ministeriale risalga, nella sua configurazione di base, al 1924. Esprime quindi un giudizio favorevole circa la scelta metodologica di procedere con lo strumento della legge di delegazione, ma al contempo rileva come taluni dei criteri e dei principi informativi non siano abbastanza precisi e chiari, sicchè sarà probabilmente necessario introdurre nel testo alcuni emendamenti.

Ad un esame analitico delle disposizioni si riscontra in primo luogo come, nella lettera *a*) dell'articolo 1, concernente le attribuzioni degli organi centrali e di quelli periferici, il generico riferimento a «specifiche ragioni» per riservare all'Amministrazione centrale determinati compiti, risulti un po' troppo generico.

Quanto alla riorganizzazione del Ministero di cui alla lettera *b*), si è omesso qualsiasi riferimento alla norma dell'articolo 18 del disegno di legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, che riserva a questi ultimi la preposizione a determinate direzioni generali mentre, per il comitato di programmazione, coordinamento e controllo di cui alla lettera *c*), occorrerebbe delimitarne i compiti in relazione alle sole attività gestionali, ad evitarne indebite ingerenze nella funzione di indirizzo politico dell'amministrazione.

Inoltre, alla lettera *e*) l'attribuzione a magistrati di determinati uffici è senz'altro condivisibile in relazione alla diretta connessione fra

l'attività di tali uffici e l'esercizio della giurisdizione, ma non è chiaro cosa si intenda per connessione «con l'ordine giudiziario». Infine desta qualche perplessità, alla lettera f), la eccezione fatta per i ruoli centrali, laddove sembra non porsi alcun limite alla permanenza del personale incaricato presso il Ministero.

Da ultimo il relatore, sottolineato come probabilmente la complessa opera di ristrutturazione prevista non potrà compiersi senza qualche onere finanziario per il bilancio dello Stato, fa presente che nel provvedimento non è prevista alcuna forma di controllo parlamentare sui decreti delegati *in itinere*, in contrasto con un indirizzo ormai consolidato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

307^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Ragioneria generale dello Stato il dottor Monorchio, ragioniere generale, accompagnato dal dottor Guarino, ispettore generale di finanza, per la Direzione generale del tesoro del Ministero del tesoro il dottor Santoro e per la Corte dei conti il professor Carabba, il dottor Marchetta e la dottoressa Astraldi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli aspetti contabili del disegno di legge (S. 2884), in materia di soppressione delle gestioni fuori bilancio: audizione dei rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del Tesoro del Ministero del tesoro e della Corte dei conti (R 048, 5^a)

Vengono introdotti i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero del tesoro.

Il presidente ANDREATTA, nel pronunciare parole di benvenuto ricorda che scopo della odierna indagine conoscitiva è quello di conoscere i motivi dell'istituzione delle gestioni fuori bilancio e, inoltre se sia opportuno, al fine di ottenere i medesimi risultati conseguiti con lo strumento delle gestioni, prevedere deroghe ai principi di contabilità di Stato, per poter rendere tutte le procedure egualmente celeri. Sarebbe poi opportuno conoscere i motivi per i quali nell'ultimo decennio si è avuta una cospicua proliferazione del numero delle gestioni in questione.

Il senatore BARCA si sofferma sulla questione delle gestioni relative agli enti di ricerca dipendenti dal Ministero della sanità.

Il senatore BOLLINI, premesso di non comprendere i motivi per i quali i ministeri consentono la proliferazione delle gestioni fuori bilancio e il mancato intervento della Ragioneria generale dello Stato,

ricorda che la proliferazione di tali organismi è tanto vasta, da rendere la materia non facilmente dominabile, tanto più che le fattispecie sono tra loro molto differenziate.

Al fine di comprendere gli effetti che tali gestioni hanno indotto sulla finanza pubblica, ricorda in primo luogo come la questione delle gestioni fuori bilancio fosse stata fatta oggetto di una critica sotto il profilo per così dire morale. Si è ritenuto infatti che con tale metodo sia più facile «inquinare» le gestioni finanziarie, utilizzando a piacimento le risorse. D'altra parte, anche il motivo addotto per la loro istituzione, riferito alla presunta snellezza operativa, risulta smentito dalla circostanza che molte gestioni presentano consistentissimi residui passivi. Probabilmente dunque la preferenza verso questo tipo di scelta dipende principalmente dalla possibilità di utilizzare procedure diverse da quelle ordinarie, più che dalla celerità offerta dall'istituto.

Ricorda poi che il Parlamento guarda con ostilità al sistema delle gestioni fuori bilancio e si propone di erigere delle barriere per evitarne la proliferazione, muovendosi nella logica di una rigorosa difesa dell'integrità del bilancio. Tanto più che non si hanno notizie precise circa l'esatta estensione del fenomeno. Per questo motivo sarebbe opportuno che la Ragioneria generale fornisse dati precisi circa la massa di risorse amministrate da tali gestioni negli ultimi vent'anni, tenendo anche conto del fatto che finora non risulta che sia stata soppressa una sola gestione e che è indispensabile quanto meno ripensare la normativa in materia di controlli.

Ha quindi la parola il Ragioniere generale dello Stato, dottor MONORCHIO, che ricorda in primo luogo come l'elencazione delle gestioni fuori bilancio risalga sostanzialmente alla legge del 1971 e che tale normativa derivi dal non dichiarato scopo di sottrarre tali gestioni agli ordinari controlli, escludendo, in tal modo, che potessero essere esercitate su di esse le ordinarie attività di controllo tese a garantire e a rendere conoscibili i fatti gestionali.

Quanto all'entità delle risorse movimentate, essa è ingentissima: basti ricordare che la legge n. 675 del 1977, in tema di riconversione industriale, opera mediante una gestione fuori bilancio, così come il titolo VIII della legge n. 219 del 1981, relativo alla ricostruzione nell'area metropolitana di Napoli, che ha avuto una complessiva dotazione di 13.000 miliardi. Ne deriva che una grande quantità di denaro pubblico è stata intermediata da tale strumento, come è anche il caso del fondo per la protezione civile e di quello per la cooperazione allo sviluppo.

Molti sono stati i tentativi di ricondurre all'ordinario il meccanismo in questione, ma tutti sono falliti. Per questo motivo la legge n. 155 del 1989 si è riproposta lo scopo di regolamentare la materia, riportando all'ordinario tutte le gestioni. Ciò è lo scopo del disegno di legge in esame - per la predisposizione del quale la Ragioneria si è preoccupata di diramare una circolare a tutti i Ministeri e di dar corso a numerosissime riunioni - che mira, mantenendo fermo il principio della soppressione delle gestioni non espressamente mantenute, a salvaguardare solo quelle gestioni per le quali vi siano obiettive e motivate situazioni che postulano la pronta risposta ai bisogni dei

cittadini. Occorre dunque che la soppressione delle gestioni, che sono migliaia, porti al rientro di tutte le relative somme in bilancio, in modo anche che il Parlamento possa operarvi il proprio controllo. Infatti attualmente tale controllo è escluso, pur essendo esercitato quello della Ragioneria generale dello Stato e quello della Corte dei conti, ancorchè solo a posteriori.

Ricordato che i Ministeri non possono autorizzare gestioni, che possono essere istituite solo per legge, fa presente che il principio-guida della Ragioneria generale è quello di opporsi a ogni nuova gestione fuori bilancio: infatti per la Ragioneria tutto ciò che si discosta dalle ordinarie procedure contabili è eterodosso.

Rispondendo ad una domanda del presidente Andreatta, il dottor Monorchio fa presente che è possibile applicare procedure più rapide anche nell'ambito della gestione ordinaria, mentre se è vero che abolire gestioni fuori bilancio di modesto rilievo, quali ad esempio quelle nel settore militare, può avere riflessi di scarsa entità, è anche vero che il problema principale è costituito dalle gestioni che movimentano grandi somme. Probabilmente si potrebbe fissare un limite quantitativo ragionevole in materia. In ogni caso vi saranno sicuramente difficoltà applicative della legge di soppressione, ma tali difficoltà saranno circoscritte nel tempo e, comunque, la legge non potrà essere disattesa, stante il fatto che, ove ciò accadesse, potrebbe essere attivato un giudizio di responsabilità.

Il senatore BARCA fa presente che il disegno di legge sembra troppo particolareggiato, come per l'articolo 6, e che all'articolo 23 si può introdurre una modifica nel senso che sono soppresse tutte le gestioni non previste nel provvedimento ciò anche per evitare controversie giurisprudenziali.

Il dottor MONORCHIO fa presente che la Ragioneria generale già svolge il controllo su tali gestioni e il provvedimento n. 2884 è volto ad incrementare i poteri di verifica da parte del Parlamento, fermo rimanendo il controllo della Corte dei conti: comunque, si può anche pensare a prevedere norme che nel tempo disciplinino il passaggio della singola gestione al bilancio.

Il presidente ANDREATTA si dichiara favorevole ad una norma di carattere orizzontale inserita all'articolo 23, che faccia salve però le gestioni dei servizi pagati da utenti e da individuare con un decreto ministeriale da comunicare al Parlamento.

Il senatore ABIS chiede se le casse-conguaglio siano gestioni fuori bilancio e il dottor MONORCHIO fa osservare che l'attuale struttura può essere modificata con il disegno di legge n. 2884, fermo rimanendo che al momento tali casse non fanno parte del bilancio dello Stato.

Il presidente ANDREATTA chiede una riflessione sui vantaggi e sugli inconvenienti del trasferimento in bilancio di tali casse, tenuto conto che esse presentano saldi di lieve entità, che tra l'altro vengono movimentati autonomamente, mentre in caso di passaggio in bilancio occorrerebbe movimentare tutte le entrate e le spese.

Il dottor MONORCHIO fa osservare che la natura di tali casse ha sempre dato luogo a perplessità, per cui il Parlamento può cogliere l'occasione per definire questa questione: circa poi gli effetti sulla gestione, sono da condividere le osservazioni del presidente Andreatta sul maggior carico di lavoro e contabile che seguirebbe ad una remissione al bilancio di tali casse.

Rispondendo poi ad una domanda del senatore BARCA, egli conferma che la Motorizzazione civile, come i musei d'altra parte, hanno già una contabilità in bilancio.

Il senatore BOLLINI fa osservare che in materia di casse-conguaglio spesso esistono conflitti con la CEE ed esiste il problema del potere del CIP al riguardo.

Il dottor MONORCHIO fa presente che occorre valutare caso per caso: per esempio, la cassa per gli zuccheri, è stata già trasferita all'AIMA ed è destinata a scomparire.

Il presidente ANDREATTA fa rilevare che, superando il sistema attuale, si possono porre altri problemi, soprattutto per quanto riguarda le casse in materia di GPL e nel settore della elettricità.

Il senatore ABIS, relatore sul disegno di legge n. 2884, fa osservare che la giurisprudenza ha chiarito che le casse non sono considerate gestioni fuori bilancio e che, per quanto concerne l'ENEL, pare che il versamento in bilancio creerebbe problemi di duplicazione contabile: conferma il dottor GUARINO.

Il senatore BOLLINI ricorda che ogni cassa conguaglio nasce da una gestione corporativa della materia, per una precisa scelta a suo tempo operata al riguardo, e chiede il motivo dell'esclusione dei fondi rotativi dal divieto delle gestioni fuori bilancio.

Il dottor MONORCHIO fa osservare che su alcuni di essi affluiscono spesso entrate comunitarie, da riversare poi ai vari aventi diritto, il che significa che si creerebbero problemi contabili, dal momento che spesso si tratta di somme direttamente gestite dalla CEE, nei cui confronti l'amministrazione italiana funge solo da tesoriere.

Il senatore BOLLINI fa osservare che la proprietà dei fondi non incide sulle procedure di spesa, mentre il dottor MONORCHIO ricorda che spesso sussistono termini inderogabili - come nel caso dei contributi per l'estirpazione dei vigneti -, difficilmente rispettabili ove si adottassero le normali procedure di bilancio.

Il presidente ANDREATTA fa comunque presente che occorrerebbe ripensare ad un allegato al rendiconto, per fare quell'opera di chiarezza documentativa che al riguardo è del tutto carente, e il dottor MONORCHIO, nel condividere tale suggerimento, ricorda che un suo recepimento passa anzitutto attraverso una maggiore tempestività nella resa dei conti, e che occorre tener presente il fatto che essenzialmente i

fondi di rotazione non esistono più, dovendosi far riferimento in questi casi a veri e propri trasferimenti di bilancio, come nel caso dell'IMI e del Mediocredito.

Il senatore BOLLINI chiede se sia opportuno ripristinare l'antica norma circa il rendiconto analitico delle gestioni al Parlamento.

Il dottor MONORCHIO fa presente che il riscontro è stato sempre operato e che nulla vieta di chiedere alla singola Amministrazione la documentazione relativa, anche se occorre considerare che un lavoro sistematico su tutte le gestioni implica dei costi e un dispendio di energie particolarmente elevate, per fornire oltretutto di un prodotto di una tale complicatezza da riuscire di difficile lettura.

Il senatore BOLLINI fa osservare che si potrebbero enucleare le gestioni più importanti e il dottor MONORCHIO fa presente che al momento è possibile avere in tempi immediati una delle più rilevanti gestioni come quella relativa alla cooperazione.

Il presidente ANDREATTA osserva che dall'audizione risulta rafforzata la convinzione in ordine ad una soppressione generica, sia pure con delle eccezioni e distinguendo tra le varie gestioni, come nel caso dell'articolo 10, comma 3, condivide il senatore BOLLINI, che chiede una riflessione anche su tutte le leggi in materia di incentivi industriali anteriori alla legge n. 675 del 1977.

Il dottor MONORCHIO garantisce che verrà operato un accertamento, anche se per i provvedimenti in materia industriale è il competente Dicastero ad avere i dati aggiornati.

Viene dichiarata chiusa quindi l'audizione dei rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e della Direzione generale del Tesoro e si passa all'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.

Il presidente ANDREATTA fa osservare preliminarmente che il problema che emerge da una rimessione in bilancio *tout court* delle gestioni che ne sono attualmente fuori è quello di una onerosità procedurale eccessiva, il che pone il problema dell'adozione di quelle modifiche del procedimento contabile di spesa proprie del bilancio, che consentano di accelerare i tempi: a suo avviso, comunque, sarebbe necessaria una modifica dell'articolo 5 della legge n. 468 del 1978, per stabilire un divieto generalizzato delle gestioni fuori bilancio, ad eccezione di alcuni casi ben individuati, come i servizi pagati dagli interessati e le gestioni a termine.

Per quanto concerne i fondi rotativi, anche in quanto implicanti delicati rapporti con la CEE, sarebbe poi opportuno un esame approfondito ad opera della Corte dei conti.

Ha quindi la parola il dottor Carabba.

Fa presente che gli interrogativi posti dal presidente Andreatta erano da tempo all'attenzione della Corte, che potrebbe dedicare

all'argomento un referto specifico. Per intanto, ad avviso della Corte si nota una certa incompletezza nel provvedimento n. 2884, non essendo chiaro il rapporto con l'esigenza della legge n. 155 del 1989 di una norma di chiusura orizzontale. Un altro punto da considerare è il raccordo con il disegno di legge n. 1203-bis, per i necessari collegamenti con una struttura del bilancio per unità operative che metta a fuoco, per aree particolari, il nesso tra bilancio e tesoreria. Un'ultima questione riguarda il fatto che occorrerebbe estendere il controllo della Corte dei conti al merito delle gestioni fuori bilancio: a tal riguardo, possono essere utilizzati i suggerimenti che la Corte ha avanzato riguardo al citato disegno di legge n. 1203-bis.

Il dottor MARCHETTA fa osservare che la questione delle gestioni fuori bilancio data da lungo tempo e che l'opinione che si è formata al riguardo è che si sia in presenza di un fenomeno essenzialmente negativo, ad eccezione delle gestioni previste dalla legge.

Oggi esistono anche altri problemi, come le forme del controllo da parte del Parlamento ed il rapporto con la tesoreria, ma comunque il fenomeno delle gestioni fuori bilancio si può dire sia sotto controllo, anche perchè in ogni caso vi è una disposizione legislativa ben precisa al riguardo.

Esprime comunque perplessità circa l'ipotesi di un divieto di carattere orizzontale di tutte le gestioni fuori bilancio, a fronte di una realtà abbastanza diversificata, e del resto lo stesso disegno di legge n. 2884 fa permanere numerose gestioni, il che richiede quindi ricognizioni più puntuali su ciascuna di esse, come per esempio per le casse conguaglio, per le quali non appare opportuno estendere *tout court* le procedure di bilancio.

Il presidente ANDREATTA ricorda che si può immaginare una norma generale di proibizione delle gestioni fuori bilancio, una esclusione dal divieto di tali casse, e con l'eccezione di quelle gestioni, previa individuazione con decreto ministeriale, relative a servizi pagati dagli utenti e con l'obbligo della Corte dei conti di giudicare l'opportunità o meno della permanenza del tempo della esclusione dal divieto generalizzato.

Il dottor MARCHETTA si dichiara favorevole ad un'impostazione di questo tipo, che avrebbe il pregio di evitare gli inconvenienti di un divieto di carattere orizzontale.

Bisogna comunque operare una distinzione molto chiara tra le gestioni che ricevono finanziamenti solo dal bilancio dello Stato, le quali possono essere soppresse senza eccezione ed immediatamente, da quelle che hanno entrate proprie, nel qual caso il problema è come far emergere in bilancio queste ultime e come risolvere i problemi del raccordo con la tesoreria. All'interno di questa seconda tipologia esiste una categoria, che è quella delle gestioni assistenziali alimentate da contributi degli utenti, per la quale occorre derogare al versamento in entrata: si tratta però di fenomeni di lieve entità.

In generale, appare comunque necessario evitare che con l'immissione in bilancio venga meno l'incentivo a portare in pareggio la singola

gestione, per cui occorrerebbe provvedere alla riassegnazione a ciascuna di esse dei mezzi corrispondenti; è necessario altresì prevedere la regolamentazione di problemi delicati, come le partecipazioni azionarie del fondo UNRRA, per il quale non appare sufficiente un semplice riversamento in bilancio.

La dottoressa ASTRALDI fa presente che da tempo la Corte dei conti aveva distinto tra gestioni da sopprimere e gestioni da far permanere, come per quanto riguarda le casse-conguaglio, il cui riassorbimento può comportare problemi anche riferiti al personale, il che certo non elimina una modifica istituzionale per altri enti.

Il dottor CARABBA ricorda che spesso alcuni fondi rotativi si sono trasformati in enti economici: in questo caso occorrerebbe intervenire.

Il dottor MARCHETTA fa osservare che, in materia di fondi di rotazione in essere presso le aziende di credito, manca un rendiconto e quindi il controllo della Corte dei conti: sarebbe pertanto necessario un censimento ed una revisione della normativa al riguardo.

Il senatore BOLLINI ricorda in primo luogo come la soppressione di quella parte dell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971 che prescriveva l'esame della Corte dei conti delle gestioni fuori bilancio in sede di rendiconto ha precluso il controllo parlamentare della materia. Tra l'altro, sarebbe opportuno conoscere l'opinione della Corte sulla questione, tenendo anche conto dell'elevata massa di risorse movimentata attraverso le gestioni. Se dunque è stato un errore sopprimere la norma citata, si può valutare l'opportunità di ripristinarla.

Tenendo poi conto del fatto che non si dispone di dati precisi circa le gestioni stesse, sarebbe altresì opportuno avere un aiuto dalla Corte onde conoscere quali sono i profili derogatori di cui si giovano le gestioni. La Corte potrebbe dunque essere oltremodo utile per suggerire miglioramenti al testo in esame, anche al fine di costruire una sorta di «barriera» onde evitare che la futura legge possa venire facilmente derogata.

Il consigliere MARCHETTA, nel riservarsi una più ponderata riflessione sull'argomento, fa presente che occorre distinguere i profili di carattere contabile da quelli di natura sostanziale. Invero il disegno di legge n. 2884 regolamenta esclusivamente il modello contabile, ma vincoli di tale tipo non impediscono certo gli sprechi di denaro pubblico, che derivano piuttosto dai profili derogatori che sono previsti nell'ordinamento. Esistono infatti deroghe vastissime che consentono gestioni amministrative potenzialmente assai rischiose. Pertanto, come ad esempio nel caso delle gestioni assistenziali, occorre introdurre correttivi che consentano un più incisivo controllo e che si indirizzino alla sostanza delle norme di spesa.

Relativamente alla questione della soppressione del rendiconto della Corte dei conti sulle gestioni fuori bilancio, ricorda che la Corte non fu interpellata in materia e che, ove lo fosse stata, probabilmente si sarebbe dichiarata contraria. In ogni caso, fa presente che nella

maggioranza dei casi di controllo successivo risulta difficile poter andare oltre il mero riscontro dell'entità del trasferimento delle somme dal bilancio dello Stato.

Quanto infine ai possibili suggerimenti per ottenere uno snellimento delle procedure, ricorda che lo strumento dell'ordine di accreditamento a funzionari delegati costituisce una possibile soluzione, sufficientemente moderna, che necessiterebbe solamente dell'innalzamento del limite delle somme accreditabili.

Il presidente ANDREATTA si domanda se non sia utile cogliere l'occasione dell'esame del disegno di legge in materia di gestioni fuori bilancio per operare una valutazione di tutte le deroghe esistenti e disciplinare le norme generali di contabilità in modo da renderle più rispondenti alle esigenze di una accelerazione delle procedure. Analogamente occorrerebbe ripensare le norme relative alle contabilità delle piccole gestioni fuori bilancio, valutando le modalità con le quali riportarle in bilancio.

Il consigliere MARCHETTA osserva, nel merito, che, in questo ultimo caso, ben si potrebbe prevedere la possibilità di assegnare ai capitoli di spesa entrate di scopo, eventualità resa oggi possibile dalla utilizzazione di strumenti informatici. A suo avviso non osterebbe quella sorta di tabù costituito dal principio dell'unità del bilancio, mentre così facendo si snellirebbero considerevolmente le procedure, con effetti senza dubbio positivi.

Il consigliere CARABBA fa presente che la Corte potrebbe rispondere alla richiesta avanzata dal presidente Andreatta nel giro di pochi giorni, trasmettendo un promemoria sui temi affrontati nella seduta odierna, mentre, circa la questione del controllo, probabilmente la migliore occasione è quella offerta dal giudizio sul rendiconto, nel quale si potranno anche affrontare i temi relativi all'analisi dei fondi rotativi e del cosiddetto mimetismo giuridico.

Il presidente ANDREATTA, premesso di ritenere necessario superare principi contabili che non hanno altro effetto che quello di rendere difficoltosa la gestione, invita i rappresentanti della Corte ad illustrare, nella preannunciata memoria, le possibili norme che possono essere eliminate al fine di rendere più trasparenti le gestioni e quelle che possono essere introdotte onde ottenere più rapidi procedimenti amministrativi.

Ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

413^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

indi del Vice Presidente

BRINA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE REFERENTE****Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1016-1340-1897-bis-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore FORTE riferisce sul provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati nello stesso testo licenziato dal Senato ad eccezione delle modifiche apportate agli articoli 2, 4 e 5. Quest'ultimo, in particolare, risulta sostanzialmente modificato, prevedendo, tra l'altro, la soppressione dei poteri sostitutivi degli organi regionali e dell'amministrazione centrale in caso di inadempienza dei comuni in ordine alle varianti urbanistiche. A parte alcune imperfezioni tecniche e letterali (suscita per esempio alcune perplessità la norma per cui il Comune agirebbe al fine di arricchire il proprio patrimonio), il nuovo testo dell'articolo 5 lascia eccessivi margini di discrezionalità ai comuni per l'adozione delle varianti degli strumenti urbanistici che si rendono necessarie per effettuare la cessione dei beni immobili indicati dal Ministro delle finanze. Peraltro, non vengono disciplinate le modalità (modificazioni delle volumetrie e destinazione d'uso) con cui debbono essere effettuate le varianti stesse, nè le ipotesi di mancata adozione delle varianti in questione da parte dei comuni.

In definitiva, le norme introdotte dalla Camera dei deputati non garantiscono nella maniera più assoluta l'effettuazione delle dismissioni patrimoniali e, quindi, la realizzazione del gettito previsto. Esse piuttosto sembrano essere improntate ad una logica clientelare.

In conclusione, per quanto riguarda l'articolo 5, il relatore propone di ripristinare il testo approvato dal Senato, mentre in ordine alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento agli articoli 2 e 4, egli dichiara che esse possono essere in qualche modo accettate, anche se non sempre il sistema dell'asta pubblica è tecnicamente e giuridicamente praticabile, come nel caso dei beni indicati all'articolo 5, comma 4, del testo approvato dal Senato. Ritiene, infine, che occorra rinviare l'ulteriore esame del provvedimento in attesa che maturi la decisione del Governo di inserire o meno nel nuovo decreto-legge sulle «privatizzazioni» anche le disposizioni sulle dismissioni dei beni immobili.

Il presidente BERLANDA ricorda che il provvedimento in esame era collegato alla legge finanziaria per il 1990 e che, in attesa dei pareri delle Commissioni consultate e dei necessari approfondimenti sulle considerazioni del relatore, occorre rinviare l'esame del disegno di legge con l'impegno tuttavia di riprenderlo in tempi rapidi.

Il senatore BERTOLDI ricorda la contrarietà del Gruppo comunista-PDS al provvedimento, a suo tempo licenziato dal Senato, il quale, con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, rischia di non produrre gettito neanche per il 1992. Si riserva comunque di intervenire per le questioni di merito nel prosieguo del dibattito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (2869), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore LEONARDI riferisce sul provvedimento, il quale modifica la disciplina per il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza, disciplina che, in alcune parti, si è rivelata inadeguata rispetto alle attuali esigenze operative del Corpo. In particolare, all'articolo 1 si stabiliscono i nuovi requisiti per l'ammissione al concorso, mentre all'articolo 2 si prevede, tra l'altro, l'ammissione dei motoristi navali al corso allievi sottufficiali in ragione di un quinto dei posti disponibili, con esonero dal relativo concorso.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 627 del 1975, mentre l'articolo 4 fissa i criteri con i quali il Ministro delle finanze dovrà indire il relativo bando di concorso.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 5 (il quale prevede l'inserimento, tra le prove psico-attitudinali, di un *test* per accertare il grado di conoscenza della lingua italiana ed esonera dalla visita medica i finanziari in servizio nel Corpo), il relatore illustra gli articoli 6 (che abroga l'articolo 6 della legge n. 627 del 1975), 7 (che integra la commissione esaminatrice per la valutazione dell'esame di lingua estera), 8 (che definisce i maggiori valori da attribuire ai candidati in possesso di particolari diplomi) e 9 (che attribuisce un punteggio

preferenziale ai concorrenti dei contingenti di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di prima categoria).

Il relatore sottolinea poi come l'articolo 10 preveda la riduzione della maggiorazione del punteggio da attribuire ai concorrenti in possesso di particolari diplomi, al fine di limitare gli effetti dei predetti titoli nella formazione delle graduatorie. Inoltre, l'articolo 11 prevede la possibilità di costituire apposite sottocommissioni per accelerare i tempi di selezione dei candidati, l'articolo 12 individua alcune ipotesi di esclusione dal concorso e l'articolo 13 stabilisce l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

In conclusione, il relatore si esprime favorevolmente all'approvazione del provvedimento, rilevando tuttavia l'opportunità di introdurre alcuni emendamenti che passa ad illustrare. Il primo di essi (5.1) interviene in materia di accertamenti psico-attitudinali; il secondo emendamento (5.0.1) indica gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento; infine, il terzo emendamento (8.1) introduce alcune modifiche ai punteggi da attribuire ai titoli e ai requisiti posseduti dai candidati.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Beorchia ed altri: Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826)

(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno 1991.

Il presidente BERLANDA avverte che sono pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione. Il primo di essi è favorevole con osservazioni, mentre il secondo parere è favorevole a condizione che venga soppresso il comma 2 e venga previsto che non si faccia luogo a rimborsi di imposte eventualmente pagate, anche a seguito di iscrizioni a ruolo, nè di ritenute versate.

Il relatore LEONARDI presenta pertanto un emendamento (1.1), interamente sostitutivo del comma 2 dell'articolo unico del provvedimento, tendente a soddisfare le condizioni poste dalla 5^a Commissione.

I senatori BEORCHIA e BRINA ed il sottosegretario SUSI si dichiarano favorevoli a tale emendamento.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati l'emendamento del senatore Leonardi, sostitutivo del comma 2, e l'articolo 1 così modificato.

Il senatore BEORCHIA prospetta l'opportunità di ottenere il passaggio in sede deliberante.

La Commissione unanime, con il consenso del rappresentante del Governo, delibera di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, conferendo in ogni caso al relatore Leonardi il mandato di riferire favorevolmente su di esso in Assemblea nel testo modificato, qualora l'anzidetta richiesta non venisse accolta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 6^a)

Il senatore BRINA ricorda che la Commissione ha da tempo all'esame in sede deliberante il disegno di legge n. 2565, concernente norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: sollecita pertanto una ripresa della trattazione del provvedimento al fine di una sua pronta approvazione.

Il senatore BEORCHIA, relatore sul provvedimento richiamato, manifesta l'opportunità che, prima di riprendere l'esame del disegno di legge n. 2565, si concluda l'iter del disegno di legge comunitaria per il 1991 (atto Senato n. 2931), il quale contiene, tra l'altro, alcune disposizioni in materia di trasparenza bancaria. Conseguentemente a tale approvazione si potrà emendare il disegno di legge n. 2565 delle materie che avranno già trovato regolamentazione nella citata legge comunitaria.

IN RELAZIONE AD ALCUNI PROBLEMI APPLICATIVI DEL DECRETO-LEGGE n. 299 DEL 1991, CONCERNENTE L'ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'INVIM DECENNALE AL 1991

Il presidente BERLANDA rileva come anche fonti di stampa abbiano sottolineato alcune difficoltà in cui versano i contribuenti soggetti all'imposta in titolo, soprattutto con riferimento alle modalità di versamento dell'imposta stessa. In particolare, quei contribuenti che posseggano immobili, soggetti all'imposta, situati in diverse zone del paese sarebbero costretti non ad un versamento complessivo e unico (anche se riferito a più immobili) presso il concessionario della riscossione del proprio domicilio fiscale, ma dovrebbero assolvere il proprio obbligo presso più concessionari, con riferimento alla circoscrizione dell'ufficio del registro nel cui ambito è situato ogni singolo immobile.

A tal proposito, sottolinea di aver fatto presente tali difficoltà al Ministro delle finanze, il quale ha assicurato che emanerà, in tempi brevi, un proprio decreto che dovrebbe consentire, chiarendo i dubbi, al contribuente che si trovi nelle situazioni sopra descritte di versare l'imposta presso un unico concessionario della riscossione.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI

Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826)

Art. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non si fa luogo a rimborsi di imposte eventualmente pagate,
anche a seguito di iscrizioni a ruolo, nè di ritenute versate».

1.1

LEONARDI

Modifiche e integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di Finanza (2869)

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti a visita medica e ad accertamenti intesi a stabilire l'idoneità psico-attitudinale al servizio quali sottufficiali della Guardia di Finanza. I graduati e i finanziari in servizio non sono sottoposti alla visita medica.

2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento è soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3; quello espresso in sede di accertamento dell'idoneità psico-attitudinale è definitivo.

3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dal concorso”».

5.1

LEONARDI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:

- a) test culturali di livello;
- b) una prova scritta di composizione italiana;
- c) una prova orale di cultura generale.

2. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche, dei candidati.

3. Il concorrente che non supera i test culturali di livello viene escluso dal concorso.

4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi.».

5.0.1

LEONARDI

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

1. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:

a) diploma di maturità tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: 4 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;

b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di scuola media secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui è attribuito il maggior punteggio;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1,50 ventesimi per voto superiore a 15 ventesimi.

Le stesse maggiorazioni sono attribuite per la conoscenza dell'informatica;».

8.1

LEONARDI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

325^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Brocca e Melillo.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dell'8 novembre scorso.

Il PRESIDENTE, che sostituisce il relatore Zecchino, trattenuto da un concomitante impegno dell'Assemblea, avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, per il quale nulla osta all'approvazione, a condizione che venga modificata la norma di copertura.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore VESENTINI, il PRESIDENTE precisa che la Commissione bilancio fa riferimento alla legge finanziaria per il 1991, e che comunque gli interventi previsti nel disegno di legge a favore degli Educandati diverranno operativi nell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

Si passa all'esame degli articoli.

Senza discussione e senza modifiche, con separate votazioni, sono approvati gli articoli 1 e 2, nel testo della Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Dopo che il sottosegretario MELILLO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 3.1 del Presidente (illustrato nella seduta del 8 novembre scorso) e il PRESIDENTE ha proposto una modifica di

carattere formale al comma 3, con successive votazioni, sono approvati l'emendamento stesso e l'articolo come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il sottosegretario MELILLO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2 del Presidente (illustrato anch'esso nella seduta dell'8 novembre scorso).

Il PRESIDENTE suggerisce una modifica formale al comma 6.

Con successive votazioni, sono quindi approvati l'emendamento stesso e l'articolo 4 come modificato.

Senza discussioni e senza modifiche, è poi approvato l'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il PRESIDENTE ritira il proprio emendamento 6.2 ed illustra l'emendamento 6.3, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere.

Con successive votazioni, sono quindi approvati l'emendamento 6.3 (con il parere favorevole del sottosegretario MELILLO) e l'articolo 6 come modificato.

Si passa alla votazione finale sul disegno di legge.

Il senatore BOMPIANI dichiara il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, nella convinzione che gli interventi previsti nel disegno di legge gioveranno ad un'istituzione così rilevante nella realtà napoletana.

Il senatore NOCCHI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sul disegno di legge, che restituisce certezza ad un'istituzione di grande importanza nella città di Napoli.

Il senatore PONTONE dichiara a sua volta il voto favorevole del Gruppo MSI-Destra nazionale. Gli interventi previsti nel disegno di legge garantiranno la sopravvivenza degli Educandati femminili di Napoli, che hanno operato attivamente in uno dei quartieri a rischio della città.

Viene quindi posto in votazione e approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 13.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto l'atteso parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 2843-B; avverte

pertanto che la seduta già convocata per il pomeriggio non avrà più luogo e che la seduta antimeridiana - compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea - sarà nuovamente sospesa e riprenderà alle 15,30. In una successiva sospensione, intorno alle ore 16, si riunirà l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Sulle modalità con cui proseguire l'esame degli emendamenti presentati si svolge un breve dibattito, nel quale intervengono il PRESIDENTE - il quale ricorda le decisioni assunte al riguardo dall'Ufficio di Presidenza della Commissione - il senatore VESENTINI - favorevole ad effettuare subito l'annunciata riunione dell'Ufficio di Presidenza - e la senatrice ALBERICI - la quale ricorda che non sono stati ancora presentati gli attesi emendamenti del Governo sulla copertura finanziaria, riservandosi di presentare subemendamenti riferiti ad essi.

Il sottosegretario BROCCA conferma che il Governo presenterà al più presto gli emendamenti menzionati, sui quali è tuttora in corso una trattativa con il Tesoro.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha fatto presente l'inopportunità di proseguire l'esame degli articoli senza disporre di un quadro di riferimento preciso delle compatibilità finanziarie, il senatore BOMPIANI invita ad attenersi alle decisioni già adottate.

Infine il presidente SPITELLA, dopo aver ricordato che il ministro Misasi gli ha confermato l'impegno a presentare entro domattina gli

attesi emendamenti, sospende brevemente la seduta, onde consentire la riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il relatore MANZINI illustra brevemente le modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati, relative soltanto alle disposizioni sulla copertura finanziaria (articolo 1, comma 15, e articolo 2, commi 2 e 5), che fanno slittare al 1993 gli stanziamenti per le opere di edilizia scolastica e riducono di 28 miliardi i finanziamenti per l'acquisto dell'arredo scolastico.

Pur se gli interventi non sono certo adeguati alla drammatica situazione dell'edilizia scolastica, raccomanda comunque la sollecita approvazione del disegno di legge che risolve almeno in parte i problemi più pressanti della scuola italiana.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio per il quale nulla osta all'approvazione del disegno di legge in titolo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice ALBERICI condivide la necessità di approvare rapidamente il disegno di legge in titolo, pur se ne lamenta la tardività e l'assoluta inadeguatezza alla drammatica situazione dell'edilizia scolastica. Gli interventi previsti permetteranno soltanto la ristrutturazione degli edifici scolastici, per cui si aprirà subito il problema di finanziare la costruzione di nuove opere che sono ormai necessarie in ogni parte del Paese. Auspica quindi che il disegno di legge-quadro attualmente all'esame della Camera dei deputati possa godere di risorse sufficienti ed essere approvato entro la fine della legislatura.

Il senatore BOMPIANI, preannunciando il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, rileva che, pur nei sui limiti, il disegno di legge in titolo permetterà di affrontare alcuni dei problemi più urgenti dell'edilizia scolastica.

Il relatore MANZINI, replicando agli intervenuti, condivide le lamentele circa l'inadeguatezza delle risorse stanziare, che non risolvono certo il problema complessivo dell'edilizia scolastica. D'altra parte con il provvedimento vengono modificate alcune procedure in tema di programmazione, così da rendere sicuramente più agevoli gli interventi nel settore e da giustificare comunque una valutazione positiva del provvedimento.

Il sottosegretario MELILLO raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, che presenta sicuramente dei limiti ma che consentirà di risolvere almeno in parte alcuni pressanti problemi delle scuole italiane.

Si passa all'esame dei due articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Viene posto in votazione ed approvato (con il voto contrario del Gruppo comunista-PDS) l'articolo 1 nel testo modificato; viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 2 nel testo modificato.

Si passa alla votazione finale del disegno di legge.

Il senatore NOCCHI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, che valuta complessivamente positivo il provvedimento, pur se rimangono aperte alcune questioni cui occorre dare una risposta in tempi brevi. L'introduzione del principio della programmazione e il miglioramento delle procedure costituiscono gli aspetti più significativi del disegno di legge. Chiede comunque al Governo chiarimenti su una circolare inviata alle Regioni che sollecita la predisposizione di programmi per il 1992, pur se è ormai chiaro che non si potrà procedere agli interventi previsti dal disegno di legge prima del 1993.

La critica fondamentale - conclude - riguarda l'inadeguatezza delle risorse previste - specie per l'acquisto dell'arredamento scolastico - tanto più grave in presenza di recenti decisioni della maggioranza a favore di istituzioni scolastiche non statali.

Viene quindi posto in votazione e approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo della Camera dei deputati.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,50.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dianzi sospeso con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6, già iniziata nella seduta precedente.

La senatrice ALBERICI, dopo aver ritirato i subemendamenti 6.10/6, 6.10/7 e 6.10/8, illustra il subemendamento 6.10/11, che permette agli studenti dell'istituto professionale di accedere, con il superamento di una prova di idoneità, al quarto anno degli indirizzi del liceo tecnologico.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra il subemendamento 6.10/13, recante facilitazioni per gli studenti che effettuano i passaggi da un canale all'altro della scuola secondaria superiore.

Illustra poi il subemendamento 6.10/12, che disciplina l'accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore per coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ottenuto un diploma equivalente a quello di terza media all'estero.

La senatrice ALBERICI illustra il subemendamento 6.10/9.

Il relatore MEZZAPESA esprime parere favorevole sui subemendamenti 6.10/5 e 6.10/11 e si riserva di modificare conseguentemente il proprio emendamento 6.10. Manifesta parere contrario sui subemendamenti 6.10/3, 6.10/4, 6.10/1 e 6.10/13; si rimette al Governo per il subemendamento 6.10/2; considera superfluo il subemendamento 6.10/12 ed esprime infine parere favorevole sul subemendamento 6.10/9.

Il sottosegretario BROCCA condivide le valutazioni del relatore riguardo ai subemendamenti 6.10/5 e 6.10/11 e rispetto a quest'ultimo propone alcune modifiche formali.

Si apre quindi un dibattito, nel quale intervengono il senatore NOCCHI (che non considera necessario il riferimento all'esame di qualifica per gli studenti dell'istruzione professionale che vogliono passare al liceo tecnologico), il sottosegretario BROCCA (per il quale il passaggio è indiscutibilmente subordinato al possesso del diploma di qualifica) e la senatrice ALBERICI. Quest'ultima richiama l'attenzione sull'opportunità di omogeneizzare la disciplina per tutti i tipi di passaggio previsti, sollevando il problema dello studente che passa alla medesima classe di un altro indirizzo o che invece intenda passare alla classe successiva.

Il sottosegretario BROCCA propone di accantonare il subemendamento 6.10/11 per consentirne l'ulteriore approfondimento. Prosegue poi esprimendo parere contrario sul subemendamento 6.10/2 poiché produrrebbe un incremento degli oneri a carico dello Stato difficilmente quantificabile al momento. Condivide le valutazioni del relatore circa i subemendamenti 6.10/1 e 6.10/13; riguardo al subemendamento 6.10/12 chiarisce che l'accesso alle scuole italiane degli studenti che abbiano conseguito all'estero titoli di studio è già disciplinata per i Paesi della CEE dalle direttive comunitarie e per gli altri Paesi da intese bilaterali *ad hoc*. Ritiene quindi superflua la proposta. Infine dichiara di condividere il parere del relatore sul subemendamento 6.10/9.

Si passa alle votazioni.

Viene posto in votazione ed approvato il subemendamento 6.10/5.

Il senatore STRIK LIEVERS, nell'annunciare il voto favorevole sul subemendamento 6.10/3, ribadisce le ragioni della sua proposta.

Il PRESIDENTE propone allora di accantonare il subemendamento per permetterne l'ulteriore approfondimento.
La Commissione conviene.

Successivamente viene posto in votazione e respinto il subemendamento 6.10/4 ed è accantonato il subemendamento 6.10/11.

Il senatore STRIK LIEVERS annuncia il voto favorevole sul subemendamento 6.10/1 sostenendo la necessità di affrontare il problema del sostegno agli studenti che scelgano di passare da un canale all'altro della scuola secondaria superiore.

Il subemendamento 6.10/1 viene quindi posto in votazione e respinto.

La senatrice ALBERICI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sul subemendamento 6.10/2, convinta della rilevanza della questione proposta, che introduce un concetto allargato del sostegno nella scuola secondaria superiore meritevole di maggiore attenzione, pur se comprende le riserve del sottosegretario Brocca circa la fattibilità della proposta.

Con successive votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 6.10/2 (con il voto favorevole del senatore Strik Lievers) e 6.10/13.

La senatrice ALBERICI, nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 6.10/12, sottolinea l'importanza delle questioni poste, che investono una materia molto delicata, specie in considerazione della massiccia immigrazione in Italia dai Paesi extracomunitari.

Il SOTTOSEGRETARIO condivide le valutazioni della senatrice Alberici e propone quindi di accantonare il subemendamento per affrontare successivamente le questioni poste. La Commissione conviene.

Viene quindi posto in votazione ed approvato il subemendamento 6.10/9.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato che rimangono accantonati gli emendamenti 6.10/3, 6.10/11, 6.10/12, 6.10, 6.1, 6.2 e 6.8, il sottosegretario BROCCA si impegna a presentare domani una nuova formulazione dell'articolo che recepisca la sostanza degli emendamenti accantonati e fornisca una risposta ai problemi emersi dal dibattito.

La senatrice CALLARI GALLI richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di ricorrere ai crediti formativi proprio per risolvere i

problemi così evidentemente emersi dei passaggi tra diversi canali della scuola secondaria superiore.

Il sottosegretario BROCCA propone quindi di riprendere l'esame dell'articolo 4, precedentemente accantonato, per definire finalmente la questione della peculiarità di alcune istituzioni scolastiche attualmente esistenti che, a suo avviso, vanno opportunamente salvaguardate e non mortificate nello schema rigido relativo ai licei e all'istruzione professionale. A questo proposito, riconosce la validità della proposta avanzata dal senatore Strik Lievers con l'emendamento 17.0.9, che potrebbe costituire un valido terreno di dibattito.

La senatrice ALBERICI riconosce la rilevanza del problema, ma ritiene che possa essere risolto con una specifica delega al Governo proprio per evitare effetti distorsivi e dirompenti, che la norma proposta dal senatore Strik Lievers potrebbe determinare.

Il senatore BOMPIANI ritiene utile affrontare la questione non soltanto per riconoscere le realtà esistenti, ma anche per lasciare aperta la possibilità che vengano realizzati nuovi percorsi formativi rispondenti ad esigenze peculiari della società o del mondo economico, anche nella prospettiva di combattere il fenomeno degli abbandoni scolastici.

Il senatore PELLEGRINO Bruno giudica importante conservare la peculiarità di alcuni istituti, ipotizzando la loro iscrizione in una sorta di albo speciale, da sottoporre a periodici aggiornamenti.

Il senatore NOCCHI ricorda che gli istituti ad ordinamento speciale sono nati e si sono sviluppati in una situazione ben diversa da quella prodottasi a partire dagli anni '70, allorchè è stato il sistema della formazione professionale - spesso in raccordo con la scuola secondaria superiore - a farsi carico delle esigenze per le quali essi erano sorti. Occorre dunque proseguire in questa direzione, mentre la linea indicata dal senatore Strik Lievers è rivolta al passato.

Il senatore MANZINI fa presente che le norme contenute nell'articolo 2-bis, comma 8, già approvato, nonché negli articoli sul raccordo fra scuola ed istruzione professionale e sulla sperimentazione (non ancora esaminati) disegnano un quadro di riferimento più organico e meno pericoloso rispetto all'emendamento 17.0.9.

Il senatore STRIK LIEVERS, nel ritenere già illustrato il proprio emendamento 17.0.9, replica che la formazione professionale da sola non risponde a tutte le esigenze cui egli intende riferirsi e, manifestato apprezzamento per il suggerimento del senatore Pellegrino Bruno, risponde al senatore Manzini di non condividere la sua risposta, fondata sul richiamo alla sperimentazione. Una soluzione potrebbe essere trovata invece nell'ambito delle norme sull'autonomia delle singole scuole.

Il sottosegretario BROCCA, preso atto delle importanti conclusioni scaturite dal dibattito, s'impegna a studiare ipotesi di soluzione.

Si passa all'articolo 7.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo e dichiara di ritirare l'emendamento 7.2, riservandosi di illustrare successivamente l'emendamento 7.6.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra gli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.5, volti a migliorare formalmente il testo.

Il RELATORE propone allora una nuova formulazione dell'articolo, che recepisce in sostanza - afferma - le proposte del senatore Strik Lievers.

Il sottosegretario BROCCA, contrario alla soppressione dell'articolo, proposta dalla senatrice Alberici, è favorevole ai miglioramenti formali suggeriti dal relatore.

Viene quindi posto voti e non approvato l'emendamento 7.1; indi il senatore STRIK LIEVERS dichiara di ritirare gli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,40.

EMENDAMENTI**Statizzazione e nuova denominazione
degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819)****Art. 6.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

6.2**SPITELLA**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento »Istituzione dei Centri di Assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati« iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.».

6.3**SPITELLA**

**Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul
prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)**

Art. 6.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. I passaggi da un'area o da un indirizzo ad un'altra area o ad un altro indirizzo sono attivati in base ai seguenti criteri:».

6.10/5

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «passaggio ad», inserire le altre: «area od».

6.10/6

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, lettera a), all'ottava e alla decima riga, dopo la parola: «studio», inserire le altre: «dell'area o».

6.10/7

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 6.10, al comma 1, lettera a), aggiungere le parole: «, ovvero in prove di idoneità relative a tali discipline».

6.10/3

STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «indirizzo», inserire le seguenti: «o area».

6.10/8

ALBERICI, CALLARI GALLI

All'emendamento 6.10, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) per quanto riguarda le discipline previste dal canale cui si vuole accedere e non comprese nel canale di provenienza, il criterio di idoneità è riferito non a un livello di conoscenza rigorosamente corrispondente a una piena sufficienza per l'ammissione alla classe cui lo studente chiede di accedere, bensì a un grado di conoscenza e di attitudini che consenta di prevedere possibile il raggiungimento della sufficienza nel corso dell'anno scolastico».

6.10/4

STRIK LIEVERS

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera c):

c) al termine del corso triennale dell'istruzione professionale è prevista una prova di idoneità nelle materie di indirizzo per l'iscrizione al quarto anno degli indirizzi del liceo tecnologico».

6.10/11

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 6.10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... Per il primo anno successivo al passaggio di canale, su deliberazione del collegio docente lo studente che abbia effettuato il passaggio stesso può essere promosso alla classe successiva anche ove la valutazione sia di non piena sufficienza in una delle discipline non comprese nel piano di studio del canale di provenienza».

6.10/1

STRIK LIEVERS

All'emendamento 6.10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... A chi abbia effettuato il passaggio a un diverso canale è offerta la possibilità di fruire di attività di sostegno per le discipline non comprese nel piano di studio del canale di provenienza».

6.10/2

STRIK LIEVERS

All'emendamento 6.10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... La scuola agevola i passaggi a diverso canale anche con specifiche facilitazioni che possono essere deliberate dai collegi dei docenti entro limiti definiti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio superiore della pubblica istruzione».

6.10/13

STRIK LIEVERS

All'emendamento 6.10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«... Analoga procedura è consentita a coloro che, all'estero, abbiano assolto all'obbligo scolastico o abbiano ottenuto un titolo equivalente al diploma italiano di terza media, secondo gli ordinamenti dei relativi Paesi di provenienza, e conseguito una qualifica professionale. I documenti comprovanti il conseguimento della qualifica ed il *curriculum* degli studi seguiti, nonché ogni altro documento che può essere utile per la riduzione delle prove di cui al precedente comma, sono convalidate dalle autorità consolari italiane».

6.10/12

STRIK LIEVERS

All'emendamento 6.10, al comma 3, alla fine, inserire le parole: «, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

6.10/9

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Passaggi e rientri*). - 1. Le scelte del canale di istruzione secondaria superiore sono compiute dallo studente all'atto di iscrizione al primo anno. Esse possono essere modificate in base ai seguenti criteri:

a) nei primi due anni il passaggio ad un canale diverso da quello prescelto si effettuata in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati, nelle discipline previste dal piano di studio del canale cui si vuole accedere e non comprese nel piano di studio del canale di provenienza;

b) negli anni successivi il passaggio a diverso canale si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale o direttamente sul lavoro, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui vogliono accedere. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta.

3. I corsi e le prove di idoneità, di cui ai commi 1 e 2, sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

6.10

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «oppure di ambito».

6.1

MANIERI

Al comma 1, lettera a), alla fine, aggiungere la seguente frase: «; analogamente si procede ai fini del passaggio degli studenti dell'ambito professionale, in possesso del diploma di qualifica, al quarto anno di un indirizzo tecnico affine».

6.2

MANIERI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'indirizzo di provenienza;», aggiungere le seguenti: «analogamente si procede ai fini del passaggio degli studenti dell'ambito professionale, in possesso del diploma di qualifica, al quarto anno di un indirizzo tecnico affine».

6.8

FERRARA SALUTE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Sostituire gli articoli 7 e 8 con il seguente:

«Art. 7. - (*Prolungamento dell'istruzione obbligatoria*). - 1. La durata dell'istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni. Tale prolungamento, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, assicura in particolare:

a) l'orientamento scolastico e professionale;

b) l'armonizzazione e l'adeguamento dei livelli scolastici e dei titoli rilasciati dal sistema scolastico nazionale a quelli europei. Il prolungamento dell'istruzione obbligatoria si attua a partire dall'anno scolastico 1992-1993.

2. Il prolungamento a dieci anni dell'istruzione obbligatoria comporta l'elevamento dell'obbligo al sedicesimo anno di età. Tale prolungamento si assolve: con la frequenza positiva dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria ed abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

4. L'esercizio del diritto ad una istruzione decennale può essere espletato durante l'intero arco della vita.

7.6

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Orientamento*). - 1. L'orientamento scolastico e professionale ha la finalità di favorire nell'alunno l'individuazione e la valorizzazione delle proprie risorse ed aspettative e di favorire la transizione verso gli studi ulteriori nonché l'effettuazione di scelte motivate e consapevoli.

2. Il processo di orientamento si sviluppa sin dal primo anno della scuola secondaria superiore e considera:

- a) l'interazione fra il momento informativo e quello formativo;
- b) l'acquisizione di una metodologia volta a leggere, selezionare ed elaborare le informazioni;
- c) l'apprestamento di moduli ed unità didattiche specifici;
- d) l'organizzazione di azioni positive finalizzate alla rimotivazione ed al chiarimento della validità delle scelte operate ed al rafforzamento della progettualità individuale;
- e) i cicli informativi istituzionalizzati sulle opportunità professionali.

3. In particolare nel primo anno della scuola secondaria superiore, il processo di orientamento è finalizzato a completare l'azione orientativa avviata nei precedenti cicli scolastici e a realizzare un efficace ed armonico rapporto con essi.

A tale fine l'avvio del primo anno è caratterizzato da un periodo volto all'illustrazione degli obiettivi formativi e dei programmi dei primi due anni della scuola secondaria superiore, alla verifica delle conoscenze possedute e all'individuazione di eventuali necessità di arricchimento e/o rafforzamento, alla valutazione della coerenza delle scelte di indirizzo effettuate dall'allievo e al loro eventuale cambiamento.

4. Per l'attuazione delle attività di orientamento la scuola si avvale della collaborazione delle Regioni, secondo le modalità stabilite all'articolo 16.

5. La gestione del processo di orientamento, che nelle sue finalità generali riguarda l'intero corpo docente e tutti gli insegnamenti, è affidata nella scuola ad un gruppo di docenti la cui attività è guidata da un coordinatore dei servizi di orientamento scolastico».

7.2

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Al comma 1, sostituire le parole: «più idonea a» con le altre: «per meglio».

7.3

STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole fino a: «promuoverne la crescita» con le seguenti: »Per assicurare a tutti i giovani una preparazione culturale di fondo adeguata alle attuali esigenze sociali, per» e le parole: «è prolungata a» con le altre: «è stabilita in».

7.4

STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «i giovani» con le altre: «i cittadini».

7.5

STRIK LIEVERS

Aggiungere, alla fine, il seguente articolo:

«Art. ...

1. Per soddisfare particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio, possono essere aperti singoli istituti di istruzione secondaria superiore ad ordinamento speciale, diversificati per durata, orari, modalità didattiche e titoli finali di studio. Alla loro istituzione si provvede mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

17.0.9

STRIK LIEVERS

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

302^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SENESI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Santonastaso.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2959), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 27 novembre scorso.

Il presidente SENESI, dopo aver comunicato che la 5^a Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere, sospende la seduta.*La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 13.*Il presidente SENESI, dopo aver annunciato che la 5^a Commissione potrebbe pronunciarsi domani mattina sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 2959, propone di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

La Commissione conviene e il seguito della trattazione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SENESI avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 5 dicembre, alle ore 12, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 13,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

208^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE**Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341)****e connessi voti regionali n. 112 (Regione Umbria) e n. 115 (Regione Basilicata)**
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta dell'11 luglio 1991.

Il presidente MORA riferisce che, a conclusione dei lavori della Sottocommissione, egli ha predisposto un testo nel quale ha tenuto conto dei suggerimenti emersi in tale sede. Gli obiettivi principali del testo citato sono: lo snellimento delle procedure di funzionamento del fondo di solidarietà, la razionalizzazione dei tipi di intervento realizzabili, l'accentuazione del ricorso alla copertura assicurativa e l'estensione delle colture e degli eventi assicurabili nonché la valorizzazione del ruolo dei consorzi di difesa.

Rilevata quindi la necessità di conservare al sistema assicurativo il carattere di efficienza e di economicità, il Presidente relatore si sofferma sullo snellimento delle procedure per i rapporti fra Ministero e Regioni e sull'individuazione delle misure che si sono ritenute più efficaci per la ricostituzione del patrimonio aziendale e della ripresa produttiva.

Sempre nel testo del relatore è previsto l'indennizzo anche per più eventi calamitosi verificatisi nel corso della stessa annata, nonché l'esonero per i contributi previdenziali sulla base delle disponibilità annuali del Fondo, mentre – circa i rapporti fra interventi contributivi e copertura assicurativa – si è ritenuto di favorire le forme assicurative e

conseguentemente perseguire l'intento di diminuire le tariffe (per tale motivo all'articolo 3 si prevede che dal computo dei danni siano esclusi quelli che hanno interessato le produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata).

Per quanto riguarda i contratti di assicurazione, premesso che occorre comparare i vantaggi e gli svantaggi dell'attuale sistema di contrattazione, il presidente Mora osserva che, avendo il sistema attuale - pur in una situazione di monopolio delle compagnie nella contrattazione - sempre garantito il totale puntuale risarcimento dei danni da parte delle assicurazioni, è parea improponibile l'abolizione del CIRAS, così come è sembrato inopportuno ricostituire forme consortili analoghe, essendo la forma organizzativa esistente già collaudata nelle modalità di gestione.

Osservato poi che è da valutare la possibilità di consentire la stipulazione di contratti anche con compagnie non aderenti al CIRAS (pur sempre abilitate all'esercizio del ramo grandine) allo scopo di consentire la realizzazione di condizioni di maggiore concorrenza, il relatore passa a soffermarsi sull'importanza della normativa riguardante la gestione di un fondo per il corpo peritale (fondo che, alimentato con una percentuale degli oneri di caricamento che già adesso sono pagati dagli agricoltori, dovrebbe essere gestito pariteticamente dagli organismi di rappresentanza dei consorzi e delle compagnie, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura).

Osservato poi che ogni riferimento ai consorzi di difesa deve naturalmente intendersi come comprensivo di tutti gli organismi riconosciuti come tali, il presidente Mora dichiara di non ritenere - circa l'associazione nazionale di rappresentanza dei consorzi - che dalle proposte avanzate emergano soluzioni diverse dall'attuale configurazione legislativa. Ritiene invece degna di attenzione la previsione introdotta all'articolo 10, comma 7 sulla possibilità di aumentare fino al 65 per cento il contributo dello Stato sui contratti associativi nelle zone ad alto rischio climatico.

Conclude ricordando che sia il testo del relatore che gli altri emendamenti che saranno presentati dovranno essere trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il parere.

Prende quindi la parola il senatore CASADEI LUCCHI il quale sottolinea il positivo lavoro svolto dalla Sottocommissione e dal relatore, con considerevoli miglioramenti, rispetto al testo del Governo, sia procedurali che sostanziali, miglioramenti che hanno consentito il superamento di una serie di storture. Sottolinea quindi che resta comunque immutato l'impianto della proposta governativa; e presenta degli emendamenti.

Affrontando alcuni problemi di merito l'oratore rileva anzitutto che le entità delle risorse necessarie è stata sottostimata: da vari anni infatti, egli aggiunge, l'ammontare complessivo dei danni provocati supera i 1.000 miliardi l'anno. Nè si può pensare di procedere ogni volta con interventi legislativi straordinari che portano all'allungamento dei tempi ed a complicazioni procedurali.

Rilevato quindi che l'impianto normativo esistente non opera delle scelte chiare, il senatore Casadei Lucchi rileva che con le proposte

emendative del suo Gruppo si mira in particolare a due tipi di intervento distinti e non sovrapponibili. Un primo tipo d'intervento è quello pubblico (dello Stato e delle Regioni con procedure che esaltino il decentramento regionale) e riguarda i rischi straordinari per le calamità che intaccano le strutture produttive. La straordinarietà è data – sottolinea l'oratore – dalla non stimabilità del rischio assicurativo da parte del mercato.

Il secondo tipo d'intervento riguarda le polizze assicurative: in tale caso occorre, a suo avviso, spezzare due forme di gestione monopolistica rappresentate dalle compagnie di assicurazione e dai consorzi di difesa. Si tratta di «circoli chiusi» che non rappresentano né l'universo assicurativo né l'universo dei produttori.

Al riguardo, prosegue il senatore Casadei Lucchi, con gli emendamenti presentati si propongono due strumenti: un consorzio «aperto» fra le assicurazioni ed un consorzio obbligatorio fra le rappresentanze dei produttori (consorzi di difesa, associazioni dei produttori, consorzi fra i produttori di settore) e lo Stato (con funzioni di partecipazione agli oneri e di riduzione dei costi di polizza, nonché di tutela e garanzia dell'interesse generale). Dal confronto potrà scaturire un ventaglio di polizze-tipo e di convenzioni analoghe agli accordi interprofessionali che vincolano i soggetti sottoscrittori e non i singoli produttori. È con tali strumenti, conclude l'oratore, che si potrà restituire alla logica di un mercato veramente concorrenziale l'attività assicurativa in questione secondo quanto sta avvenendo nell'Europa comunitaria e rispondendo adeguatamente alle esigenze del mondo imprenditoriale.

Interviene quindi il senatore EMO CAPODILISTA il quale si felicita col presidente Mora per il lavoro compiuto, nel quale ha tenuto conto di alcune importanti proposte di modifica.

Rilevato quindi che all'articolo 9, comma 3, si prevede la possibilità di stipulare contratti di assicurazione anche da parte di imprese di assicurazione aderenti al consorzio di cui all'articolo 21 della legge n. 364 del 1970, l'oratore osserva come nel caso dei produttori agricoli si diffonda l'impressione che il consorzio fra le compagnie di assicurazione finisca con l'avere posizioni di forza che gli consentono d'imporsi. Ciò è stato rilevato anche in sede comunitaria dove è emersa l'esigenza di accertare se non ci si trovi in contrasto con le regole della concorrenza. Si chiede quindi se al riguardo non sia più opportuno prevedere la possibilità di stipulare i contratti da parte d'impresе di assicurazione aderenti ad uno o più consorzi. A tale scopo ha presentato uno specifico emendamento al citato articolo 9.

Per quanto riguarda l'entità della franchigia egli propone che non si superi il 10 per cento, dal momento che in caso di superamento si sarebbe privati del concorso statale.

Un altro emendamento da lui presentato tende ad inserire anche le reti antigrandine fra gli interventi finanziabili dalle Regioni secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 del testo del relatore.

Il senatore Emo Capodilista conclude illustrando un emendamento nel quale si prevede la possibilità di accedere al credito agrario di esercizio a tasso agevolato per i consorzi dei produttori agricoli.

Interviene quindi il senatore MICOLINI il quale presenta una serie di emendamenti al testo del relatore, che si riserva di illustrare in dettaglio al momento opportuno.

Dopo aver ringraziato il presidente Mora per il lavoro svolto, con il quale ha saputo cogliere la «filosofia» della nuova normativa del Fondo di solidarietà nazionale, con cui si cerca di razionalizzare gli interventi evitando di scaricare i costi sulle compagnie di assicurazione, e dopo aver sottolineato che si è cercato di dare una risposta adeguata agli interessi dell'agricoltura, auspica che si troverà un consenso ampio per varare la nuova disciplina legislativa. Sottolinea poi il carattere «aperto» del mercato internazionale in cui operano le compagnie di assicurazione e manifesta la disponibilità a valutare serenamente gli aggiustamenti che verranno proposti.

Posta quindi in evidenza la necessità di badare alle condizioni in cui si trovano le zone più svantaggiate per le quali si chiedono interventi mirati e non lineari, il senatore Micolini richiama l'attenzione sul difficile nodo rappresentato dalla questione del corpo peritale, per il quale sarebbe a suo avviso opportuno ipotizzare un diverso tipo di normativa ai fini del controllo.

Avviandosi alla conclusione dà atto al relatore degli sforzi compiuti per una normativa rispondente alle esigenze moderne e si dice disponibile a quanto necessario per varare al più presto la nuova disciplina.

Il senatore LOPS si dice anzitutto preoccupato per il fatto che ci si trovi a fine legislatura senza aver ancora varato il provvedimento in esame.

A parte il rischio di veder allungati i tempi, dovendosi ancora acquisire sugli emendamenti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, occorre ancora - aggiunge il senatore Lops - chiarire il problema delle risorse finanziarie disponibili. Al riguardo sussiste una profonda contraddizione fra i mezzi previsti dalla legge finanziaria e quelli di cui c'è reale necessità.

Occorre dunque, egli aggiunge, accelerare l'*iter* del disegno di legge acquisendo al più presto i suddetti pareri e risolvere il problema delle risorse indispensabili a far fronte ai danni causati dalle calamità, così come hanno chiesto nelle loro recenti manifestazioni gli agricoltori.

In ordine alla questione contributiva egli ritiene necessario stabilire con chiarezza che l'esonero deve essere rapportato esattamente all'entità del danno subito:

Conclude ponendo l'accento sulla necessità di compiere un deciso passo avanti nella semplificazione delle procedure di pagamento per il risarcimento dei danni subiti.

Prende quindi la parola il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario RICCIUTI osserva che il testo del relatore apporta dei miglioramenti rispetto a quello governativo e viene incontro ad alcune fondamentali esigenze. Ritiene inoltre che ulteriori modifiche possono essere recepite senza stravolgere l'impianto della nuova normativa.

Auspicato poi che la nuova disciplina legislativa sia varata prima del termine della legislatura, fa rilevare che - per quanto riguarda le risorse

finanziarie disponibili - vi sono gruppi parlamentari che, mentre da un lato sollecitano una maggiore copertura del Fondo di solidarietà nazionale, dall'altro sollecitano l'utilizzo di tali stanziamenti per altre finalità. Vi sono in altre parole concreti rischi che per far fronte ad interventi straordinari in altri settori si finisca con l'utilizzare tutti gli stanziamenti destinati al Fondo di solidarietà nazionale.

Dopo aver quindi espresso compiacimento per il lavoro svolto dal presidente Mora, manifesta l'auspicio che gli emendamenti presentati vengano esaminati con l'intento di favorire una rapida approvazione della legge e dare puntuali risposte al mondo agricolo, così come richiesto negli interventi dei senatori Casadei Lucchi, Emo Capodilista, Lops e Micolini.

Segue un breve intervento del senatore EMO CAPODILISTA per annunciare che ha formulato e presentato l'emendamento all'articolo 9, comma 3 e quindi il presidente MORA prende la parola per rilevare che alcune parti del testo da lui predisposto sono il frutto dei suggerimenti dati da tutti i componenti la Sottocommissione. Assicura quindi che provvederà a trasmettere alle Commissioni affari costituzionali e bilancio il testo da lui predisposto nonché gli emendamenti testè presentati dai senatori Cascia ed altri, Emo Capodilista ed altri, Micolini e Diana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco - COM (91) 338 def. del 24 ottobre 1991. (809)

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio e proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché le quote di trasformazione ripartite per gruppi di varietà e per stato membro - COM (91) 339 def. del 24 ottobre 1991. (807) (R 050 0 02, 9ª)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 27 novembre.

Il relatore EMO CAPODILISTA riferisce di aver predisposto uno schema di documento nel quale oltre a far proprio il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, si espongono ulteriori considerazioni critiche sugli atti comunitari, tenendo conto di quanto è emerso nel dibattito della precedente seduta. Su tale schema egli propone alcune modifiche con le quali si toglie il riferimento critico all'atteggiamento del Governo, al quale - egli aggiunge - bisogna invece dare atto dell'impegno finora profuso in sede comunitaria.

Il presidente MORA propone quindi di approvare il testo di documento predisposto dal relatore, come sopra modificato: la Commissione concorda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A1, 9ª)

Il senatore CASCIA – in riferimento al rinvio, deciso la scorsa settimana, dell'esame delle proposte di nomina dei presidenti dei sei Istituti sperimentali, motivato da difficoltà che sarebbero sorte alla Camera dei deputati – poichè in quel ramo del Parlamento non risulta che siano stati ancora espressi i pareri per tale nomina, prospetta l'opportunità di rinviare l'esame.

Il senatore MICOLINI fa sapere di aver discusso del problema con i colleghi della Commissione agricoltura della Camera dei deputati, accertando in tal modo che non esistono motivi di ostacolo all'esame in questione.

Coglie l'occasione per chiedere, a proposito dei lavori della Commissione, che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana venga integrato con l'esame dei due disegni di legge n. 1017 e n. 2162 sulla denominazione di origine dei vini per consentirgli, come relatore, di presentare il testo unificato predisposto dalla Sottocommissione e poterlo quindi trasmettere per i pareri alle Commissioni 1ª e 5ª.

Il presidente MORA dichiara che prenderà contatto con i colleghi della Camera per avere notizie in merito alle nomine suddette e assicura il senatore Micolini circa l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MORA avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'esame dei disegni di legge n. 1017 e n. 2162 concernenti la denominazione di origine dei vini.

La seduta termina alle ore 11,15.

209ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORA

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A1, 9ª)

Il presidente MORA fa presente di aver appurato, a seguito di contatti con i colleghi della Camera dei deputati, che non sono emerse

difficoltà in quella Commissione agricoltura circa le nomine dei presidenti dei sei Istituti sperimentali.

Il senatore CASCIA nel ringraziare il presidente per l'informazione acquisita ricorda che il rinvio dell'esame delle nomine era stato inizialmente chiesto da altri.

Seguono ulteriori brevi interventi del senatore SARTORI, favorevole a procedere all'esame delle nomine, evitando ulteriori rinvii, e del presidente MORA, che ribadisce la propria piena disponibilità e quindi la Commissione conviene di procedere all'esame delle nomine.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (L 014 0 78, 9^a)

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Il relatore MICOLINI riferisce alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a presidente dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano del dottor Marco Marcello Del Majno, proponendo - in relazione alle sue capacità professionali ed alla competenza - l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore CASCIA annuncia l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori CASCIA, DELL'OSSO (in sostituzione del senatore CALVI), FABRIS (in sostituzione del senatore CARLOTTO), GRAZIANI (in sostituzione del senatore DIANA), LOPS, MARGHERITI, MICOLINI, MONTRESORI (in sostituzione del senatore CARTA), MORA, PERRICONE (in sostituzione del senatore BUSSETI), PIERRI (in sostituzione del senatore PIZZO), SALERNO e SARTORI.

La proposta è approvata risultando 10 voti favorevoli e 3 di astensione.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi (L 014 0 78, 9^a)

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Il presidente MORA riferisce alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a presidente dell'Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi del dottor Nino Andena, proponendo - in relazione alle sue capacità professionali ed alla competenza - l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore CASCIA annuncia l'astensione dei senatori del Gruppo comunista-PDS.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ed essa partecipano i senatori **CASADEI LUCCHI, CASCIA, DELL'OSSO** (in sostituzione del senatore **CALVI**), **FABRIS** (in sostituzione del senatore **CARLOTTO**), **GRAZIANI** (in sostituzione del senatore **DIANA**), **LOPS, MICOLINI, MONTRESORI** (in sostituzione del senatore **CARTA**), **MORA, PERRICONE** (in sostituzione del senatore **BUSSETI**), **PIERRI** (in sostituzione del senatore **PIZZO**), **SALERNO, SARTORI**.

La proposta è approvata risultando 10 voti favorevoli e 3 di astensione.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per il tabacco di Scafati (L 014, 078, 9^a)

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Il senatore **SALERNO** riferisce alla Commissione sulla richiesta di parere per la nomina a presidente dell'Istituto sperimentale per il tabacco di Scafati dell'onorevole Giuseppe Mottola, proponendo - in relazione alle sue capacità professionali ed alla competenza - l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore **CASCIA** annuncia l'astensione dei senatori del Gruppo comunista-PDS.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole. Ad essa partecipano i senatori **AZZARETTI** (in sostituzione del senatore **CARTA**), **CASADEI LUCCHI, CASCIA, DELL'OSSO** (in sostituzione del senatore **CALVI**), **FABRIS** (in sostituzione del senatore **CARLOTTO**), **GRAZIANI** (in sostituzione del senatore **DIANA**), **LOPS, MICOLINI, MORA, PERRICONE** (in sostituzione del senatore **BUSSETI**), **PIERRI** (in sostituzione del senatore **PIZZO**), **SALERNO e SARTORI**.

La proposta è approvata risultando 10 voti favorevoli e 3 di astensione.

IN SEDE REFERENTE

Margheriti ed altri: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017)

Micolini ed altri: Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta dell'11 luglio 1991.

Il relatore **MICOLINI** presenta il testo unificato predisposto a conclusione dei lavori della Sottocommissione. Si tratta di un elaborato con il quale si cerca di rispondere adeguatamente alle esigenze del

mondo agricolo e per il quale si è avvalso anche dell'apporto dei tecnici della materia.

Chiede quindi che sul testo si possano acquisire i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a.

Il presidente MORA manifesta apprezzamento per il lavoro compiuto ed assicura che provvederà a chiedere i predetti pareri.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI

I) Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341)

A) TESTO DEL RELATORE

Art. 1.

(Dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale»)

1. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale», di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stabilita in lire 520 miliardi annui a decorrere dall'anno 1991.

2. Al maggior onere di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale» iscritto ai fini, del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Procedure di trasferimento alle Regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale)

1. Per far fronte ai danni derivanti alle produzioni agricole ed alle strutture fondiari da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale i cui effetti abbiano gravemente inciso sulle infrastrutture agricole o sulle strutture aziendali o abbiano comunque determinato perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile delle zone interessate, con esclusione della produzione zootecnica, le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonchè, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al precedente comma.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle Regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.

4. Le Regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilito con decreto ministeriale, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazione, si provvede, d'intesa con la Regione interessata, con decreto ministeriale.

5. Relativamente alle agevolazioni in conto interessi, fa carico alle somme da prelevare dal Fondo e da trasferire alle Regioni, ai sensi della presente legge solo prima annualità del concorso negli interessi. Le successive annualità fanno carico, per ciascun esercizio finanziario, ai bilanci delle Regioni interessate.

6. Le Regioni istituiscono apposito fondo di riserva per alimentare la dotazione di propri bilanci sui quali gravano gli interventi di spesa, in attesa dell'accreditamento delle assegnazioni statali.

Art. 3.

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)

1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui al successivo articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da un precedente evento calamitoso, subito dalla stessa azienda, alla medesima coltura, nel corso di un'annata agraria.

2. Gli interventi sono i seguenti:

a) misure di pronto intervento previste dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590;

b) contributi ai coltivatori diretti in conto capitale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate predette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

c) prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla determinazione dei parametri provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentite le Regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, punto 5, lettere a) e b). I prestiti possono essere finalizzati anche al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario, prorogate ai sensi del successivo articolo 4;

e) concessione di mutui decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale, secondo le modalità e le misure previste dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

f) prestiti quinquennali, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, riduzioni pari almeno al 35 per cento della media, rispettivamente, dei conferimenti o della produzione commercializzata negli ultimi due anni.

L'entità del prestito dovrà essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate. L'intervento è concesso a condizioni che le cooperative soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752;

g) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 nonché per la produzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche, secondo parametri e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Le Regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorchè non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere di spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria e di individuazione delle zone interessate.

5. Nel caso che le aziende di cui al precedente comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e relativamente ai prestiti e mutui agevolati, il tasso a carico del beneficiario viene ridotto di un punto. Analoghe misure si applicano, ove la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o più anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno.

Art. 4.

(Disposizioni particolari relative alle operazioni di credito agrario)

1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, sono prorogate, fino all'erogazione del prestito di esercizio di cui al precedente articolo 3, lettera d), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1987, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole di cui al precedente articolo 3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.

2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare anche in assenza il preventivo nulla osta, le provvidenze di cui al precedente articolo 3, a richiesta degli interessati, previa presentazione della dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, applicando, a norma della delibera del Comitato interministeriale del credito e risparmio del 27 ottobre 1983, il tasso di mercato. La eventuale concessione dell'agevolazione su detti prestiti e mutui da parte delle Regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'Istituto concedente in forma attualizzata.

3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di mercato.

Art. 5.

(Disposizioni previdenziali)

1. Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 3, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro è autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento.

2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui al precedente articolo 3, comma 1, si verificano a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

(Epizootie)

1. I consorzi di produttori agricoli di cui al successivo articolo 9 possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinino l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Le iniziative di cui al comma precedente sono a carico della cassa sociale dei consorzi e tengono conto, secondo parametri fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.

3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta dalla cassa sociale, accertata sulla base del relativo conto consecutivo.

Art. 7.

(Pubblicità degli interventi)

1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse sono accessibili ai cittadini ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed esposti per quindici giorni nell'Albo pretorio dei comuni interessati.

Art. 8.

(Iniziativa di difesa attiva contro le avversità atmosferiche)

1. Può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per

investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come modificate e integrate dalla presente legge, quando le iniziative stesse interessino almeno il 75 per cento dei consorziati operanti sul territorio oggetto degli interventi relativamente alle colture interessate. Le spese di investimento possono riguardare, fra l'altro, radar meteorologici, stazioni agro-meteorologiche, sistemi di allertamento, attrezzature di difesa antigrandine ed antibrina la cui efficacia sia tecnicamente provata, sistemi idonei ad influenzare gli andamenti meteorologici previsti. I consorzi di difesa sono tenuti a trasmettere immediatamente i dati, emersi dalle suddette rilevazioni, ai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla protezione civile, ai fini dell'eventuale coordinamento.

2. Per la gestione e manutenzione delle suddette attrezzature può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società, preferibilmente a partecipazione statale o di cui gli organismi a carattere agricolo detengono la maggioranza degli interessi sociali, forniti di accertata esperienza nelle specifiche materie.

4. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. I risultati delle iniziative di cui al presente articolo, aventi carattere pilota, sono sottoposti a verifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Le regioni possono finanziare la realizzazione dei progetti, presentati dai consorzi di difesa, di impianti a carattere aziendale di difesa contro le avversità meteorologiche, assimilandoli ad opere di miglioramento fondiario.

7. I progetti di reti antigrandine o di difesa contro le avversità meteorologiche possono essere finanziati dalle Regioni solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce periodicamente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soglie minime dei tassi assicurativi, con riguardo alle singole Regioni, al di sotto delle quali non può considerarsi economicamente conveniente l'installazione di impianti di difesa attiva.

Art. 9.

(Contratti di assicurazione)

1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come modificate e integrate dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle finalità associative,

deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:

a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità meteorologiche;

b) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità meteorologiche, in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sulla quantità della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie, qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità meteorologiche, nonché i danni di qualità, la cui valutazione è rimessa all'accordo delle parti.

c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità meteorologiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione.

2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi, sentiti i soggetti di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, sono stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi, le colture, le fitopatie, che possono essere oggetto dei contratti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

3. I contratti di cui al precedente comma 1 possono essere stipulati da imprese di assicurazione aderenti al consorzio di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

4. I rischi che le società di assicurazione, aderenti al consorzio di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, assumono con la stipulazione dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 2 debbono essere ceduti al consorzio stesso ai sensi del citato articolo 21, commi 4 e 5.

5. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole percentuali di rapporto sinistri/premi, le aliquote di accantonamento stabilite dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le compagnie di assicurazione autorizzate a termini del comma 3 sono tenute ad integrare, alla fine di ciascun esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. È portato al 50 per cento l'ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, al di sopra del quale cessa l'obbligo dell'accantonamento integrativo. Sono del pari raddoppiate, per ciascuna percentuale del rapporto sinistri/premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese devono utilizzare l'accantonamento integrativo. L'importo dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le suindicate aliquote possono essere modificate.

6. Nel caso in cui per due anni consecutivi gli indennizzi complessivi pagati dalle società di assicurazione partecipanti al consorzio superino l'importo dei premi percepiti, esclusi gli oneri di caricamento e compresa la percentuale di utilizzo, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 4, dell'ammontare dell'accantonamento integrativo stabilito dal medesimo comma 4, lo Stato interviene per il tramite del Fondo di solidarietà nazionale, nei limiti del 5 per cento delle disposizioni dello stesso, quale riassicuratore in eccesso dei sinistri globali al 30 per cento del disavanzo dichiarato ed accertato con riferimento all'ultimo anno. Alla relativa assegnazione all'INA provvede con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo fra le imprese partecipanti al consorzio secondo un piano di riparto formato in base alla partecipazione di ciascuna compagnia alla formazione del disavanzo globale.

7. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per comune, nella loro articolazione in premi puri e caricamenti, analiticamente documentati in rapporto agli effettivi costi di gestione, le modalità per la valutazione dei danni, l'entità della franchigia, nonché le condizioni generali di polizza del corpo peritale, sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i contratti si riferiscono, fra il consorzio delle società di assicurazione di cui all'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

8. Ove entro la predetta data del 30 novembre l'accordo non sia stato raggiunto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorirne la stipula. In caso di mancato accordo si provvede, entro il 31 gennaio dell'anno a cui le tariffe e le condizioni di polizza si riferiscono, a stabilire, le tariffe e le condizioni medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

9. Restano ferme le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

10. È costituito un Fondo per la gestione del corpo peritale, alimentato con una percentuale delle somme dovute a titolo di caricamento, concordata fra i soggetti di cui al precedente comma 6 e approvata, con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Fondo, gestito pariteticamente dai predetti organismi, provvede al pagamento delle spese peritali nonché alla formazione e aggiornamento del corpo peritale. Con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è attribuita al Fondo la personalità giuridica e sono stabilite le norme per la gestione ed il finanziamento del Fondo medesimo.

11. Nella stipulazione dell'accordo di cui al precedente comma 6 può essere previsto il risarcimento dei danni convenzionali.

Art. 10.

(*ConSORZI di difesa*)

1. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, attribuisce la personalità giuridica di diritto privato. Agli acquisti immobiliari effettuati dai consorzi di difesa per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile. I consorzi già riconosciuti potranno presentare la domanda per l'attribuzione della personalità giuridica alla regione competente, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Non possono essere attribuite funzioni proprie dei consorzi di difesa a nuovi organismi o ad organismi già operanti con finalità statutarie diverse, quando nella provincia interessata sia già riconosciuto ed operante un organismo abilitato a svolgere tali funzioni.

3. Ove in una provincia non sia già riconosciuto ed operante un consorzio di difesa, lo svolgimento delle funzioni relative può essere affidato ad un nuovo organismo che si sostituisca ed abbia i requisiti richiesti o ad un consorzio di una provincia limitrofa, che ne faccia domanda alla Regione.

4. Il riconoscimento è revocato ai consorzi di difesa e ad altri organismi già riconosciuti quando questi, per un triennio consecutivo, abbiano provveduto alla difesa delle produzioni dei soci con quantitativi inferiori a quelli ritenuti congrui in base alla normativa vigente. In questo caso i soci potranno confluire in analoghi organismi operanti nella stessa provincia se esistenti o, in caso contrario, in province limitrofe.

5. Le regioni provvedono a controllare con periodicità almeno biennale il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dall'articolo 17, quarto comma, lettera a), della legge 25 maggio 1970, n. 364.

6. All'articolo 17 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f) la nomina del collegio sindacale, in cui deve essere presente un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) nei consorzi con più di 1.000 soci l'assemblea può essere da delegati eletti da assemblee parziali, disciplinate dagli statuti. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dal consorzio, recano all'ordine del giorno le materie oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perchè i delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci;».

7. L'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

1. Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.

2. La cassa è alimentata annualmente:

a) da contributi dei consorziati nella misura stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in relazione alle tariffe assicurative stabilite per l'annata, distinte per singoli tipi di contratto, prodotto e comuni;

b) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo; nelle zone ad alto rischio climatico, determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, tale percentuale può raggiungere il 65 per cento, tenuto conto di eventuali altri contributi di cui alla successiva lettera c);

c) dai contributi eventualmente concessi con propria legge della Regione competente per territorio;

d) da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati.

3. I contributi di cui al precedente comma 2, lettere c) e d) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati.

4. La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata.

5. Alla riscossione dei contributi associativi e delle spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a carico dei loro associati, si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette, la riscossione dei contributi gode di privilegio generale. I ruoli consortili dovranno essere annualmente sottoposti al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza competente per territorio.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è attribuita all'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'articolo 11, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la personalità giuridica di diritto privato. Tale organismo è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Agli acquisti immobiliari da esso effettuati per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile».

*Art. 11.**(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle della presente legge.

*Art. 12.**(Gestione del Fondo di solidarietà nazionale)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione generale della tutela economica dei produttori agricoli del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è istituita la divisione XIII, con compiti relativi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale.

B) EMENDAMENTI AL TESTO DEL RELATORE**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «520 miliardi» con le parole: «720 miliardi».

1.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 2, sostituire le parole: «70 miliardi» con le parole: «270 miliardi».

1.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 2, dopo le parole: «e 1992 si provvede» aggiungere le seguenti parole: «quanto a 70 miliardi» e alla fine del comma 2, dopo le parole: «del Tesoro per l'anno 1990.» aggiungere le parole: «, e quanto a 200 miliardi riducendo, per pari importo lo stanziamento alla voce: "legge 610/82 Riordino dell'AIMA... di cui alla Tab. C della legge finanziaria 1992"».

1.3 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale sono utilizzate per finanziare le provvidenze previste dalla presente legge al fine di far fronte ai danni causati da calamità agricole non assicurabili mediante i contratti di cui al successivo articolo 9. Sono considerati calamità agricole ai fini della presente legge quegli eventi calamitosi di carattere eccezionale dovuti a variazioni di intensità anomale di agenti naturali, rispetto a cui si rilevi insufficiente o scarsamente funzionale il ricorso ai mezzi tecnici o alle tecniche di prevenzione note».

2.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Qualora gli effetti delle calamità naturali abbiano gravemente inciso sulle infrastrutture agricole o sulle strutture aziendali o abbiano comunque determinato perdite non inferiori al 35 per cento della produzione dell'azienda e/o della produzione delle singole unità produttive dell'azienda stessa fornite di autonomia organizzativa e produttiva, con esclusione della produzione zootecnica, le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e dei danni conseguiti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento naturale dannoso, la proposta di declaratoria della gravità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa».

2.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalità ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno».

2.3 MICOLINI

Sopprimere i commi 4 e 5.

2.4 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Art. 3.

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «da un precedente evento calamitoso» *fino alla fine con le seguenti:* «da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria».

3.1 MICOLINI

Al comma 1 dopo: «nel corso di un'annata agraria» *aggiungere in fine la frase:* «che non abbia già formato oggetto di intervento pubblico».

3.2 DIANA

Al comma 2 lettera b) dopo le parole: «contributi ai coltivatori diretti» aggiungere le parole: «e agli imprenditori a titolo principale».

3.3

DIANA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «prestiti quinquennali» inserire le seguenti: «di esercizio».

3.4

MICOLINI

All'articolo 3, comma 2, lettera f), le parole: «rispettivamente, dei conferimenti o della produzione» sono sostituite dalle seguenti: «dei conferimenti e della produzione».

3.5

MICOLINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso di unità produttive in cui la perdita della produzione lorda globale risulti non inferiore al 70 per cento gli imprenditori agricoli e le cooperative agricole possono fruire di mutui con ammortamento fino a 20 anni, alle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 26 novembre 1969, n. 828.».

3.6

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO

Al comma 5, sostituire le parole: «Nel caso che» con le seguenti: «Qualora».

3.7

MICOLINI

Art. 4.

Ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «il tasso di mercato» con: «il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario».

4.1

DIANA

Art. 5.

Al comma 1, sostituire la frase: «Alle aziende, singole o associate ... dell'articolo 3, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi» con la seguente: «Alle aziende agricole

singole o associate assuntrici di manodopera nonchè alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche, ubicate nei territori delimitati con i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, è concesso, a domanda, l'esonero del pagamento del 50 per cento dei contributi» e, alla fine, sopprimere la frase: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento».

5.1

DIANA

Art. 6.

Al comma 2, dopo la parola: «parametri» inserire le seguenti: «e modalità».

6.1

MICOLINI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Può essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa, nonchè, dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse interessino almeno il 75 per cento dei produttori aderenti».

8.2

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «di difesa antigrandine» inserire le parole: «, comprese le reti».

8.3

EMO CAPODILISTA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvedono le Regioni».

8.4 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A favore di progetti di reti antigrandine o di difesa attiva contro le avversità meteorologiche, aventi carattere aziendale, presentati da imprenditori singoli o associati, aderenti ad un consorzio di difesa, per il tramite del consorzio di difesa stesso sono concedibili dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano contributi a fondo perduto per un massimo del 30 per cento, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla legislazione comunitaria, avvalendosi delle specifiche disponibilità del Fondo solidarietà nazionale. Al riguardo entro il 30 novembre di ogni anno il Ministro dell'agricoltura e foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce con decreto la quota del Fondo solidarietà nazionale da destinare a tale intervento.».

8.5 DIANA

Al comma 6, dopo le parole: «presentati dai consorzi di difesa,» aggiungere le seguenti parole: «nonchè dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.».

8.6 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 6, sopprimere le parole: «assimilandoli ad opere di miglioramento fondiario».

8.7 MICOLINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

*(Consorzio nazionale obbligatorio per la difesa
contro le avversità atmosferiche).*

«1. È istituito un Consorzio nazionale obbligatorio per la difesa contro le avversità atmosferiche. Il Consorzio, senza fini di lucro, è retto

da uno statuto che garantisce un ordinamento interno a base democratica e acquisisce la personalità giuridica con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste.

2. Al Consorzio aderiscono obbligatoriamente i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che intendano svolgere iniziative di difesa contro le avversità atmosferiche.».

8.0.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Art. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Consorzio nazionale per la difesa contro le avversità atmosferiche e il consorzio delle società di assicurazione di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 concordano periodicamente un accordo nazionale che definisce le condizioni generali di polizza e le bande di oscillazione delle tariffe determinate sulla base di parametri relativi al tipo di produzioni, alle aree geografiche e all'entità del rischio assicurato. Sulla base degli accordi nazionali le società di assicurazione stipulano contratti di assicurazione con le strutture associative aderenti al Consorzio nazionale obbligatorio contro le avversità atmosferiche».

9.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «danni subiti» inserire le seguenti: «da strutture» e dopo le parole: «danni causati» inserire le seguenti: «da epizoozie».

9.2 MICOLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in maniera superiore all'ordinario sulla quantità della produzione aziendale» con la seguente: «in misura superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale assicurata».

9.3 MICOLINI

Al comma 1, lettera b), in fine, sopprimere le parole: «nonchè i danni di qualità, la cui valutazione è rimessa all'accordo delle parti».

9.4 MICOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «da emanarsi sentiti» inserire le seguenti: «le Regioni e le province autonome nonchè».

9.5

MICOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 21», inserire le seguenti: «comma 1».

9.6

MICOLINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I contratti di cui al precedente comma 1 possono essere stipulati da imprese di assicurazione aderenti ad uno o più consorzi costituiti ed operanti con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: «aderenti al consorzio» con le seguenti: «aderenti ai consorzi» e le parole: «ceduti al consorzio» con le seguenti: «ceduti ai consorzi»;

al comma 6, sostituire le parole: «partecipanti al consorzio» con le seguenti: «partecipanti ai consorzi»;

al comma 7, sostituire le parole: «fra il consorzio delle società di assicurazione di cui all'articolo 21» con le seguenti: «fra i consorzi delle società di assicurazione costituiti ai sensi dell'articolo 21».

9.7

EMO CAPODILISTA, SARTORI, DIANA, CARLOTTO

Al comma 3 aggiungere dopo la frase: «possono essere stipulati» la parola: «anche» e dopo: «da imprese di assicurazione» la parola: «non».

9.8

DIANA

Sopprimere il comma 6.

9.9

DIANA

Al comma 6, dopo le parole: «5 per cento delle» sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «disponibilità».

9.10

MICOLINI

Al comma 6, dopo le parole: «l'entità della franchigia» aggiungere le seguenti: «che non potrà in nessun caso essere superiore al 10 per cento».

9.11 EMO CAPODILISTA, SARTORI, DIANA, CARLOTTO

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le bande di oscillazione tariffaria, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura ed alle zone agrarie, segnalate dalle regioni, nonché le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui i contratti si riferiscono in sede di definizione dell'accordo nazionale di cui al primo comma del presente articolo».

9.12 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 11.

9.13 MICOLINI

Art. 10.

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Soggetti abilitati ad agire per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche)».

10.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con il seguente:

«1. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva contro le avversità atmosferiche, che implica altresì il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, spetta alle Regioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»

10.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «I consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 364 del 1970 e

dell'articolo 10 della legge n. 590 del 1981 possono accedere al credito agrario di esercizio a tasso agevolato».

10.3 EMO CAPODILISTA, SARTORI, CARLOTTO, DIANA

Sopprimere il comma 2.

10.4 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è aggiunto il seguente:

“Alla riscossione dei contributi associativi relativi alle spese per la difesa attiva e passiva posti a carico degli associati dai soggetti collettivi abilitati ad agire contro le avversità atmosferiche ai sensi della presente legge, si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette, con obbligo del non riscosso per riscosso; la riscossione dei contributi gode di privilegio generale”».

10.5 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: «eventualmente» e «con propria legge».

10.6 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 6.

10.7 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 7, lettera c), dopo la parola: «Regione» inserire le seguenti: «o Provincia autonoma».

10.8 MICOLINI

II) Margheriti ed altri: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017)

Micolini ed altri: Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162)

TESTO UNIFICATO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

CAPO I

NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta)

1. Per denominazione di origine protetta dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

2. Per indicazione geografica protetta dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall'uva», i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati, non possono utilizzare indicazioni geografiche protette nella loro designazione e presentazione.

Art. 2.

(Utilizzazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette)

1. Le denominazioni di origine protette e le loro sottozone, nonché le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve

le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprietà, che diano un prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare autonomo con regolamentazione più restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine protetta esistente o di una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona può precedere o seguire quello della DOC e DOCG. Per il riconoscimento della sottozona di cui sopra, il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine protetta, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti simili o alternativi a quelli definiti al comma 1 nè, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

Art. 3.

(Classificazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette)

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG);
Denominazioni di Origine Controllata (DOC);
Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT).

2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC e le IGT.

3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate). I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate); VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate). Le definizioni CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.

4. La menzione IGT, può essere sostituita dalla menzione «Vin de pays» per i vini prodotti in Val d'Aosta di bilinguismo francese e dalla menzione «Landweine» per i vini prodotti in provincia di Bolzano di bilinguismo tedesco.

Art. 4.

(Ambiti territoriali)

1. Per denominazioni di «origine controllata» e «controllata e garantita» si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche

delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.

2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area vitivola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine protetta, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e tecniche colturali, e purchè i prodotti ottenuti, da almeno un decennio, abbiano analoghe caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche di quelli della zona originaria.

3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purchè espressamente previste e più rigidamente disciplinate e purchè vengano associate alla denominazione principale della DOC. Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

4. Le denominazioni di origine protette possono essere seguite, dopo la dicitura «denominazione di origine controllata» o «denominazione di origine controllata e garantita», da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione del DOC e DOCG sono ammesse deroghe se giustificate da validi motivi storici ed economici e purchè previste dal disciplinare. L'impiego del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato Nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16, ed è abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.

Art. 5.

(Specificazioni e menzioni)

1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica di una DOC o DOCG. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932.

2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse.

3. La menzione «novello» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e comunitaria.

4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentite le regioni interessate ed il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previsti per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione «classico», ai fini del recepimento applicativo della normativa comunitaria o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.

Art. 6.

(Coesistenza di vini nell'ambito di una stessa denominazione di origine protetta)

1. È consentito che più denominazioni di origine «controllata» o «controllata e garantita» facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purchè le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.

2. È consentito che, nell'ambito di una denominazione di origine protetta, coesistano vini diversi a denominazioni di origine controllata ed a denominazione di origine controllata e garantita purchè i vini a DOCG:

a) siano prodotti in sottozone di una DOC individuale con specifico nome geografico o siano prodotti con vitigni aventi albo dei vigneti distinto; le sottozone devono essere delimitate e regolamentate da disciplinari più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;

b) ovvero riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione;

c) ovvero riportino congiuntamente o disgiuntamente il nome della zona e della sottozona o del vitigno, a seconda della disciplina specifica.

3. La menzione «vigna» seguita dal toponimo può essere utilizzata nella presentazione e designazione dei vini DOC e DOCG ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 14 e rivendicata nella denuncia annuale delle uve prevista all'articolo 15, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.

Art. 7.

(Zona di produzione di vini ad indicazione geografica protetta e cambiamento di classazione)

1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche protette devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOC o a DOCG, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa comunitaria ed italiana sui vini IGT.

La zona di produzione di una indicazione geografica protetta deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e caratteristiche omogenee del vino IGT, nonchè interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.

2. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabilite norme transitorie e deroghe aventi carattere di eccezionalità, previo parere delle regioni interessate del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16.

3. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albero dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o differente livello, ricorrenti nella stessa zona di produzione.

4. È consentito successivamente, per i mosti e per i vini ottenuti, soltanto il passaggio dal livello di classazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). Il declassamento può essere effettuato soltanto a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione comunitaria. Il cambiamento della denominazione deve, per ciascuna partita, essere comunicato all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.

5. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOC o DOCG non possono comunque essere usati per designare vini IGT.

6. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite o sottozone, localizzati all'interno della zona di produzione dei vini DOC o DOCG, è consentita per le produzioni classificate nelle denominazioni di origine controllata o denominazioni di origine controllata e garantita, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

7. Il taglio tra due o più mosti o vini DOC o DOCG o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino ad indicazione geografica protetta qualora ne abbia le caratteristiche.

8. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini, può essere autorizzato in via transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni, l'uso di una indicazione geografica protetta già riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni per i quali sia stata superata la fase della sperimentazione e sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati in sede CEE, l'uso della relativa indicazione geografica protetta diviene definito.

CAPO II

RICONOSCIMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE
DEI RIFERIMENTI GEOGRAFICI

Art. 8.

*(Riconoscimento delle denominazioni di origine protette
ed approvazione dei disciplinari di produzione)*

1. Le denominazioni di origine «controllata» sono riservate alle produzioni di cui all'articolo 1 che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.

2. Le denominazioni di origine «controllata e garantita» sono riservate ai vini già riconosciute da almeno 5 anni a denominazione di origine «controllata» che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.

3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» o «controllata e garantita» e la delimitazione delle rispettive zone di produzioni vengono effettuati contemporaneamente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo conforme parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16, sentite le Regioni interessate.

4. Le denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita» possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo. I singoli vini conservano la loro identità e la possibilità di tale utilizzazione deve essere espressamente approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione interessata, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16.

5. Il riconoscimento a DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio a sottozona od a Comuni.

6. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.

7. L'uso delle denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita» non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i «raccomandati» e gli «autorizzati» o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane od asiatiche.

8. È altresì vietato su tutto il territorio italiano impiegare le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

9. La denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» e la «indicazione geografica protetta» decadono quando il relativo vino è addizionato all'estero da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

Art. 9.

(Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine protetta)

1. Il riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita» può essere revocato:

a) quando non sia stata attivata la denominazione entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione;

b) quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti all'albo non abbiano presentato denunce di produzione o nel complesso della zona vi sia stata una scarsa utilizzazione della denominazione, e, di norma, quando essa sia stata inferiore al 15 per cento della superficie iscritta all'albo per le DOC ed inferiore al 45 per cento per le DOCG; dal computo di dette percentuali sono esclusi i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non siano stati oggetto di denuncia delle uve e che devono pertanto essere cancellati dall'albo dei vigneti;

c) quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i disciplinari di produzione, in ordine ai parametri previsti, per più del 50 per cento dei vigneti iscritti agli albi; a tal fine, il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16 è autorizzato a promuovere i controlli da effettuarsi da parte degli uffici dell'Ispettorato repressione frodi e delle Regioni competenti per territorio.

2. La revoca di una denominazione di origine protetta, quando si verificano una o più condizioni di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo parere della regione competente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini e sentita la Regione competente. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme occorrenti per la salvaguardia delle situazioni da considerare conformi a provvedimenti ed atti pregressi.

3. I terreni vitati già iscritti all'albo della denominazione di origine protetta revocata, ove ne sussistano le condizioni, possono, su richiesta degli interessati, essere iscritti all'albo di altra denominazione di origine protetta o nell'elenco delle vigne di un'indicazione geografica protetta.

4. In caso di produttori responsabili di frodi riguardanti l'origine del prodotto o di sofisticazioni vinicole o di impianti illegittimi, il

giudice che accerta il fatto può disporre la sospensione da uno a tre anni o la revoca dell'uso delle denominazioni di origine (DOC, DOCG) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.T.), con la conseguente cancellazione dagli albi dei vigneti o dagli elenchi delle vigne e dagli albi degli imbottiglieri. In casi di particolare gravità, il giudice può, d'ufficio o su istanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, procedere in via cautelare alla sospensione a tempo determinato dell'uso delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed alle conseguente sospensione dell'iscrizione agli albi dei vigneti, agli elenchi delle vigne ed agli albi degli imbottiglieri.

Art. 10.

(Disciplinari di produzione)

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOC e DOCG, proposti dai consorzi volontari riconosciuti di cui all'articolo 19 ovvero dagli interessati ed approvati con decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste, devono essere stabiliti:

- a) la denominazione di origine;
- b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori non vocati alla qualità; tali esclusioni sono verificate da una Commissione composta da membri del Comitato nazionale per la tutela per le denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16, nonché da esperti a livello nazionale e regionale;
- c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del decennio precedente o di una documentata perizia giurata di tre esperti viticoli di chiara fama; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozona, Comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa di uva e di uva e di vino ad ettaro non può superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione più elevata e può rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione vendemmiale espressa dal produttore. Tale esubero della resa del 20 per cento non può essere commercializzato come vino a DOC o DOCG o IGT. Le Regioni, su proposta dei Consigli interprofessionali e dei Consorzi volontari delegati di cui agli articoli 18 e 19 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'Ispettorato repressione frodi sulla compatibilità tra titolo alcometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono con decreto annuale aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le Regioni devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi. Su proposta dei Consigli interprofessionali e dei Consorzi volontari delegati, la Regione può annualmente ridurre la resa ad ettaro denunciabile, per conseguire l'equilibrio di mercato. Per i vini DOCG è obbligatorio prevedere la produzione massima di uva a ceppo e la densità minima di ceppi ad ettaro, anche solo per i nuovi impianti;

d) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia, sulla base dei risultati decennali precedenti, distinto per vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo alle norme previste dalla CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VQPRD (DOC-DOCG) ed i vini da tavola (IGT); nell'ambito di uno stesso territorio, detto titolo naturale deve essere progressivamente più elevato per le IGT, i DOC e i DOCG; nel rispetto dei regolamenti comunitari, le Regioni possono annualmente consentire un titolo alcolometrico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

f) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, esposizione, nonché la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;

g) le modalità dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame organolettico, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento;

h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia;

i) l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.

3. I disciplinari di produzione di cui al comma 1 possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati, corredati dalla bozza di nuovo disciplinare, nonché su proposta della Regione competente o del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16.

4. Le richieste di modifica devono essere corredate:

a) da una perizia giurata redatta da esperti particolarmente competenti in materia, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata deve far riferimento a dati sperimentali di almeno 5 anni di ricerche ed attestare l'obiettività e la validità della richiesta;

b) da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

c) da un'analisi organolettica, corredata di apposita relazione della Commissione di degustazione competente per territorio di cui all'articolo 12, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini già prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

d) dal parere della regione interessata.

5. Il Comitato per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16 ha facoltà di nominare commissioni, composte da membri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effettuare le verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte.

6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» o «controllata e garantita» e delle «indicazioni geografiche protette».

7. Nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura sono stabiliti:

- a) l'indicazione geografica;
- b) la delimitazione della zona di produzione delle uve;
- c) i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;
- d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;
- e) la resa massima di uva per ettaro;
- f) il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve;
- g) la gradazione alcolometrica minima al consumo del vino;
- h) la resa uva-vino;
- i) le eventuali pratiche correttive autorizzate.

Art. 10-bis

(Albo degli imbottiglieri)

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri di ciascun vino a DOC o a DOCG.

Art. 11

(Modalità e procedure per il riconoscimento della DOC, DOCG e IGT)

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine protette (DOC e DOCG) e delle indicazioni geografiche protette (IGT) e di approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonché le modalità ed i termini di presentazione.

2. Per l'approvazione o la revoca delle denominazioni di origine protette (DOC e DOCG) e delle indicazioni geografiche protette (IGT), ovvero per la modifica dei disciplinari di produzione, è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine di cui all'articolo 16.

CAPO III

ANALISI CHIMICO-FISICA ED ESAME ORGANOLETTICO

Art. 12.

(Analisi chimico-fisica ed esame organolettico)

1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOC e delle DOCG e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine protette, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per le DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame è condizione per l'utilizzazione della DOC e della DOCG.

2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla competente Camera di commercio, da apposite «Commissioni» istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrica degli albi e vigneti.

3. Le Commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dagli enti camerali suddetti. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.

5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonché per il funzionamento delle commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.

7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni protette di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.

8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

CAPO IV

RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE SUPERFICI ABILITATE E DENUNCE DI PRODUZIONE

Art. 13.

(Denuncia delle superfici vitate)

1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti a DOC, DOCG e a IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini a denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita» o a «indicazione geografica protetta».

2. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1 è parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le modalità per la denuncia.

4. Le Regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere istituita una scheda ampelografica da redigere in conformità alle modalità previste dallo stesso decreto.

6. La scheda, se istituita, è allegata in copia al registro di carico e scarico del vinificatore.

Art. 14.

(Albo dei vigneti ed elenco delle vigne)

1. Per ciascun vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia

dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito «albo dei vigneti» per vini a denominazione di origine protetta, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.

2. I terreni vitali destinati alla produzione di vini ad «indicazione geografica protetta» devono essere denunciati e iscritti negli speciali «elenchi delle vigne» per vini ad indicazione geografica protetta.

3. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, l'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta.

CAPO V

RIVENDICAZIONE DELLA DOC, DOCG E IGT

Art. 15.

(Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola)

1. La rivendicazione della denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» e della «indicazione geografica protetta» è effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.

2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino ad «indicazione geografica protetta» o a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio, unitamente alla copia della scheda ampelografica aziendale, se istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

3. Le camere di commercio, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di 30 giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 19 appositamente delegati. Il contenuto, i limiti e le modalità della delega sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, la camera di commercio provvede a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al comitato nazionale

per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16, i dati relativi alla denuncia di produzione presentata ed alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.

5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consigli interprofessionali ed i consorzi volontari di tutela delegati di cui agli articoli 18 e 19 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, devono annualmente:

a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOC e delle DOCG, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico ed altre eventuali condizioni di coltivazione;

b) determinare la produzione massima classabile DOC e DOCG, anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari riconosciuti o dei consigli interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;

c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro dei vigneti destinati alle produzioni DOC e DOCG non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a DOC e a DOCG. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), nonchè ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.

6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine protetta e di ciascuna indicazione geografica protetta ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette di cui all'articolo 16, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.

7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni delle uve ai fini della loro denominazione a DOCG e a DOC che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione, decadono dal diritto alla denominazione.

8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilità di piattaforma ampelografica e nelle quali può essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'articolo 7, la denuncia delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione.

9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina delle schede ampelografiche aziendali se istituite ai sensi dell'articolo 13, comma 4, dei termini e della modulistica concernente la denuncia delle uve e le dichiarazioni delle uve, delle relative modalità di presentazione, degli adempimenti

demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonché delle attività degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della disciplina sulle DOCG, DOC e IGP relativa alla denuncia ed al controllo della produzione.

CAPO VI

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE

Art. 16.

*(Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine protette)*

1. È istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini, cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette dei vini.

2. Il Comitato è organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico.

3. Il Comitato è composto da una sezione interprofessionale, costituita dal Presidente e dai componenti, e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti del Comitato secondo la seguente ripartizione:

- a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
- d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;
- e) tre membri scelti fra sei designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;
- f) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle Camere di commercio, in rappresentanza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- g) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;
- h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;
- i) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionali assaggiatori vino;

- l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle Camere di commercio in rappresentanza dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine protette;
- m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine protette, in rappresentanza dei consorzi volontari di tutela;
- n) tre membri, di cui uno dell'Italia settentrionale, uno dell'Italia centrale e uno dell'Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
- o) sei membri, di cui due dell'Italia settentrionali, due dell'Italia centrale e due dell'Italia meridionale, scelti fra dodici designati dalle Organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale e dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;
- p) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;
- q) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
- r) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;
- s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;
- t) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;
- u) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

6. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti ad una denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» ovvero ad una «indicazione geografica protetta», partecipa alla riunione, senza diritto al voto, un rappresentante della regione interessata.

7. Il Presidente ed i componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.

8. Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini:

a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita», ad «indicazione geografica protetta», proponendo strategie di intervento;

b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette riconosciute e dei loro disciplinari;

c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine protetta;

d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) tiene rapporti con altri Organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine protetta;

f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine protetta nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini e a denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita» e ad «indicazione geografica protetta», avvalendosi delle Commissioni di degustazione di cui all'articolo 12;

i) promuove attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

l) promuove e coordina, in collaborazione con le Regioni, le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti, nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta.

9. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere in via adesiva autonoma il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

10. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti, alla qualità ed all'immagine dei vini a denominazione di origine protetta e ad indicazioni geografiche protette.

11. Per le spese annuali di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protetta dei vini italiani e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

Art. 17.

(Segreteria del Comitato)

1. La sezione amministrativa del Comitato di cui all'articolo 16 è retta da un funzionario del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste e

svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della Segreteria, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

CAPO VII

«CONSIGLI INTERPROFESSIONALI PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE» E «CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA»

Art. 18.

(Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine)

1. Qualora per una DOC, una DOCG o una IGT non sia costituito un Consorzio volontario di tutela ai sensi dell'articolo 19, comma 1 lettere A, B, C, D, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrici di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio interprofessionale per la denominazione di origine protetta, nominato dalla Giunta della Camera di commercio territorialmente competente. Esso è composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottiglieri, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. Nei casi di DOC, DOCG o IGT ricadenti in più province, possono istituirsi Consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità di designazione dei rappresentanti di cui al comma 1, nonché quelle inerenti al funzionamento dell'attività dei consigli.

3. Il Consiglio interprofessionale è istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOC, DOCG e IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOC, DOCG e IGT, nonché compiti consultivi nei riguardi della Regione e della Camera di Commercio in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottiglieri, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni, e di quant'altro di competenza delle Regioni e delle Camere di Commercio in materia di vini a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta.

4. Il Consiglio interprofessionale è sciolto e cessa dalle sue funzioni contestualmente alla costituzione del Consorzio volontario di tutela per la medesima denominazione di origine protetta, che abbia i requisiti richiesti all'articolo 19 lettere A, B, C, D.

5. È consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per più denominazioni nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e che riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

Art. 19.

(Consorzi volontari di tutela)

1. Per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta possono essere costituiti Consorzi volontari di tutela con l'incarico di vigilare sulla denominazione per la tutela della quale sono stati costituiti e sull'esatta osservanza delle norme in materia. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati ai consorzi volontari che:

a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti di una DOC o DOCG o all'elenco delle vigne di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della produzione;

b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;

d) non gestiscano nè direttamente nè indirettamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.

2. È altresì consentita la costituzione di Consorzi volontari per più denominazioni nel caso in cui le zone di produzione dei prodotti interessati siano in tutto o in parte coincidenti e che riflettano la situazione di cui all'articolo 7.

3. I Consorzi costituiti in conformità alle disposizioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui al successivo articolo 20 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette.

4. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa qualora vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa.

Art. 20.

*(Attività dei Consigli interprofessionali
e dei Consorzi volontari di tutela)*

1. I Consigli interprofessionali ed i Consorzi volontari di tutela autorizzati hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse.

2. L'attività dei Consigli interprofessionali e dei Consorzi volontari di tutela autorizzati si svolge:

a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

b) a livello amministrativo, per assicurare il rispetto della denominazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui all'articolo 16, comma 9, d'intesa con le Regioni.

3. Ai Consigli ed ai Consorzi riconosciuti di cui al comma 1 è altresì conferito il compito:

a) di collaborare con le Regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura di DOC, DOCG e IGT;

b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, sotto il profilo tecnico e dell'immagine.

4. I funzionari dei Consigli interprofessionali e dei Consorzi volontari di tutela autorizzati sono tenuti a dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.

5. I Consigli interprofessionali ed i Consorzi volontari di tutela sono coordinati dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini e devono osservare le direttive del Comitato stesso.

6. Le modificazioni degli statuti dei Consorzi volontari di tutela sono sottoposte al preventivo esame del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19 comma 1, nonché le condizioni per consentire ai Consigli interprofessionali ed ai Consorzi volontari di svolgere le attività indicate nel presente articolo.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE
DEI VINI

Art. 21.

(Designazione e presentazione dei vini)

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina con proprio decreto, in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vino di capacità non superiore a litri 5.

Art. 22.

(Recipienti dei vini e contrassegno di Stato)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma, la tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine «controllata» e «controllata e garantita».

2. La tappatura «a fungo» e a «gabbietta» è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra spumanti e frizzanti della stessa origine.

3. I vini con denominazione di origine «controllata e garantita» devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non può essere superiore al costo di produzione maggiorato del 20 per cento. Il prezzo è fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce al bilancio dello Stato.

Art. 23.

(Impiego delle denominazioni geografiche)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento, le denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita» non

possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine «controllata» e «controllata e garantita», in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Non si considera impiego di denominazione di origine protetta, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOC, DOCG e IGT o possano creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore e con l'osservanza di quanto stabilito all'articolo 10.

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata», «controllata e garantita» o di una «indicazione geografica protetta» esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi più antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine protette, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni.

5. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come «indicazione geografica protetta».

6. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini ad «indicazione geografica protetta» e a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

7. Non sono considerati denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un VQPRD o ad un vino IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva località, anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non protette ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facoltà di utilizzare le menzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, lettere c), d), f) ed h), primo e terzo alinea, del citato Regolamento CEE n. 2392/89.

Art. 24.

(Vini frizzanti)

1. I vini frizzanti gassificati diversi dai VQPRD definiti al punto 18 dell'allegato 1 del Regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici o nomi di vitigni.

2. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici e nomi di vitigni solo se in abbinamento ad un nome geografico.

3. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino ad IGT o ad un vino a DOC o a DOCG come unica tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione.

4. Alle procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi geografici e di altre menzioni aggiuntive si applicano le stesse disposizioni previste per le DOCG, le DOC e le IGT.

5. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geografico la designazione deve essere completata da una delle menzioni: «IGT», «DOC», «DOCG» conformemente alla categoria di appartenenza e secondo le norme previste dalla presente legge in materia di presentazione e di designazione di tali vini.

Art. 25.

(Vini liquorosi)

1. Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai VQPRD possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini IGT o già riconosciuti DOC o DOCG qualora le suddette tipologie siano tradizionali ed espressamente previste e regolamentate nell'ambito delle rispettive denominazioni.

2. È altresì consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le suddette tipologie come vini IGT o vini DOC o DOCG.

3. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, è in ogni caso obbligatorio, in sede di designazione, specificare espressamente l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.

CAPO IX

CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

Art. 26.

(Concorsi enologici)

1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le

modalità previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da Enti definiti «organismi» ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini.

2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per il riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, per la partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione per il regolamento di concorso, per il rilascio, la gestione ed il controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite.

CAPO X

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 27.

(Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette)

1. Chiunque produce o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche protette, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'articolo 7 per l'uso di tali indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.

2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione d'origine «controllata» o «controllata e garantita» vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire tre milioni a diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 22, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a trenta milioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per

il consumo vini ad «indicazione geografica protetta» ovvero a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

5. Chiunque usa le denominazioni di origine «controllata» o «controllata e garantita» per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili o impiega maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o segno suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la reclusione fino a due mesi e con la multa da lire un milione a sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le parole o le denominazioni alterate di cui sopra sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

6. Chiunque adotta denominazioni di origine «controllata» o «controllata e garantita» ovvero «indicazioni geografiche protette» come «ragone sociale» o come «ditta», «cantina», o «fattoria» o loro indirizzi è punito con l'ammenda da lire un milione a dodici milioni. La disposizione si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOC, DOCG e IGT.

Art. 28.

(Omissioni di denunce e falsità)

1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a sei milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro cui l'omessa denuncia si riferisce.

2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, dichiarare un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a dodici milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.

Art. 29.

(Violazioni in materia di etichettatura)

1. Chiunque viola le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 21, relative alle modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque contenenti vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» ovvero ad «indicazione geografica protetta», è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a sei milioni.

Art. 30.

(Sanzioni accessorie)

1. La condanna per alcuna delle violazioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 importa la pubblicazione del provvedimento su due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità e di recidiva specifica possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a 12 mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei regolamenti e nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e 24 maggio 1967, n. 506.

2. Continuano altresì ad applicarsi fino alla data di cui al comma 1 le disposizioni che, sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti, disciplinano la produzione, la designazione e la commercializzazione di vini di cui alla presente legge.

3. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato attribuire una indicazione geografica ai vini da tavola non riconosciuti ad indicazione geografica protetta.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini procede d'ufficio alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini a DOCG e a DOC adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, proponendo, se del caso, le relative modifiche del disciplinare o le revoche delle denominazioni e pubblicando le proposte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le procedure e le modalità della verifica sono disciplinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protette dei vini.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

358ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole (R 139 b, 10ª)**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 13 novembre e rinviato nella seduta pomeridiana del 28 novembre.

Il relatore VETTORI ricorda alla Commissione gli elementi forniti dal Garante per l'editoria e la radiodiffusione e dal Presidente dell'Autorità *antitrust* in occasione dell'indagine conoscitiva sulla pubblicità ingannevole, svolta la scorsa settimana: in base ad essi, egli osserva, si potrebbe condividere la soluzione prospettata dal Governo in tema di competenze istituzionali. L'eventuale ripartizione delle medesime, infatti, renderebbe difficile quella uniformità di indirizzi, che appare essenziale per la corretta applicazione della normativa. Rileva, inoltre, che da più parti è stata sollevata la questione della graduazione di responsabilità per i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nei fenomeni di pubblicità ingannevole: al riguardo ritiene che lo schema di decreto fornisca una soluzione appropriata, in quanto le modalità di presentazione dei messaggi, evidentemente imputabili ai responsabili dei mezzi diffusivi, costituiscono un elemento determinante del loro eventuale carattere ingannevole.

Il senatore GIANOTTI sottolinea il sensibile contrasto tra le disposizioni recate dallo schema di decreto, in tema di competenze per l'applicazione della normativa in esame, e le attribuzioni istituzionali

definite dall'articolo 20 della legge n. 287 del 1990: in quest'ultimo, infatti, si dispone che la normativa *antitrust* deve essere applicata da tre distinte autorità in riferimento ai settori di rispettiva competenza. Tra queste vi è anche il Garante per l'editoria e la radiodiffusione, che invece risulta paradossalmente escluso da ogni intervento in materia di pubblicità ingannevole ove, viceversa, si riscontra una puntuale ed evidente connessione con le attribuzioni di tale organismo. D'altra parte, la stessa legge n. 223 del 1990, recante la disciplina dell'emittenza radiotelevisiva, conferisce allo stesso Garante specifici poteri di controllo per assicurare la trasparenza dei messaggi pubblicitari. In ogni caso, al fine di evitare il rischio di indirizzi difformi su fattispecie omologhe, sarebbe comunque preferibile mantenere la previsione di una competenza generale e diretta in capo ad un unico soggetto, con l'ulteriore previsione di un parere obbligatorio da parte dell'autorità cui viene riconosciuta una competenza concorrente, con modalità analoghe a quanto già previsto dall'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 287.

Il sottosegretario FORNASARI ritiene che la proposta formulata dal senatore Gianotti sia meritevole di un serio approfondimento. Rammenta, in proposito, che la posizione iniziale del Governo era diversa, in quanto si voleva attribuire la competenza in materia alle Camere di commercio. La soluzione che è stata poi adottata, comunque, richiede una attenta riflessione per le conseguenze derivanti dal coordinamento delle molteplici normative vigenti in materia.

Il presidente FRANZA si associa alla esigenza prospettata dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/357/CEE, in materia di prodotti che, per l'aspetto ingannevole, sono pericolosi per la salute (R 139 b, 10ª)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 14 novembre.

Il relatore VETTORI rammenta che nella materia disciplinata dallo schema di decreto in esame sono già state adottate, in riferimento a specifici prodotti, normative volte ad assicurare la tutela della salute per i consumatori. Nella definizione della disciplina in questione, peraltro, sarebbe opportuno distinguere il caso della confusione apparente tra prodotti, pertinente all'obiettivo di tutela ivi considerato, da quello della confusione tra imballaggi, che non sembra altrettanto rilevante. Appare inoltre auspicabile concedere alle imprese una congrua dilazione temporale per adeguarsi alle nuove prescrizioni; prospetta pertanto l'esigenza di portare da 90 a 180 giorni il termine di cui all'articolo 4.

Su richiesta del senatore MONTINARO, il relatore fornisce poi ulteriori chiarimenti sulla normativa in questione.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato di redigere un parere favorevole nei termini dianzi esposti.

La seduta termina alle ore 10,15.

359ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 16,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ordine all'esecuzione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» (R 046 0 02, 10ª)
(Rinvio dello svolgimento per l'assenza del Ministro)

Il presidente FRANZA avverte che il ministro Bodrato ha fatto conoscere, per le vie brevi, la propria indisponibilità ad essere presente nella odierna seduta. Dà poi conto di un telegramma inviato da quest'ultimo, la scorsa settimana, per chiedere il rinvio dell'audizione già inserita all'ordine del giorno della Commissione, con il quale egli confermava anche la propria volontà di dare rapida attuazione alla legge n. 317 del 1991.

Purtroppo - prosegue il presidente Franza - l'assenza del Ministro si accompagna al mancato conferimento di specifico mandato a uno dei Sottosegretari di Stato del dicastero, per riferire in ordine agli indirizzi che presiedono all'attuazione della predetta legge. Va altresì osservato che l'articolo 64, quarto comma, della Costituzione, la cui *ratio* si rinviene integralmente nell'articolo 59 del Regolamento del Senato, prevede non già la semplice facoltà ma l'obbligo del Governo di intervenire ai lavori parlamentari allorchè ne sia richiesto.

Il presidente Franza, infine, lamenta il fatto che da più parti sono segnalate bozze dei decreti di attuazione della legge recante incentivi per l'innovazione delle piccole imprese mentre i senatori della Commissione industria, pur avendolo esplicitamente richiesto, non sono posti in grado di avere un approfondito confronto sulla materia,

per il quale lo stesso Ministro aveva fornito precise assicurazioni, prima che la legge in questione fosse approvata.

Il senatore MONTINARO, a nome del Gruppo comunista-PDS, protesta vivamente perchè la reiterata assenza del Ministro dell'industria, o di un Sottosegretario di Stato da lui delegato, impedisce al Parlamento di dare attuazione agli impegni assunti in sede di approvazione della legge n. 317 e alle imprese di procedere concretamente alle innovazioni previste dalla menzionata legge: propone, pertanto, che il Presidente della Commissione riferisca al Presidente del Senato sull'incresciosa situazione determinata dal prolungato inadempimento del Ministro e solleciti ulteriormente quest'ultimo a riferire in Commissione sulla natura degli impedimenti che non hanno consentito al Governo di emanare i decreti di attuazione della legge sulle piccole imprese.

Il senatore BAIARDI stigmatizza il comportamento assunto dal ministro Bodrato che, specie in considerazione dei tradizionali rapporti di convinta collaborazione tenuti dalla 10^a Commissione e dai rappresentanti politici del dicastero, appare tanto più grave in quanto non è tollerabile manifestare acquiescenza di fronte a un atto che si rivela come un autentico rifiuto di adempiere a un obbligo costituzionalmente previsto. Ancor più incomprensibile risulta siffatto atteggiamento del Ministro dell'industria, se si tiene conto del preciso impegno da lui assunto in tal senso e più volte confermato. Invita pertanto il presidente Franza a farsi interprete del grave disagio che deriva ai senatori della Commissione da tale comportamento.

Il sottosegretario FORNASARI si dichiara convinto che non sia assolutamente intenzione del Ministro venir meno ai suoi doveri; affaccia dubbi sull'asserita circolazione dei menzionati schemi di decreto i quali, in ogni caso, sono soggetti alle procedure previste dalla legge n. 400 del 1988; assicura infine che egli si farà interprete del disagio manifestato dalla Commissione e invita pertanto la medesima a non procedere a passi formali.

Il senatore BAIARDI, nel manifestare la propria disponibilità ad accogliere l'invito del rappresentante del Governo, chiede allo stesso di assicurare che i decreti di attuazione della legge n. 317 non saranno emanati prima che il Ministro abbia riferito in Parlamento sulla questione.

Il sottosegretario FORNASARI conferma l'impegno del Governo nel senso indicato dal senatore Baiardi.

Il senatore MONTINARO ribadisce l'anomalia costituita dal fatto che gli schemi dei decreti di cui trattasi siano oggetto di analisi in ogni sede, mentre al Parlamento non è dato di discuterne ufficialmente, nonostante l'impegno in tal senso assicurato dal Governo. Sollecita pertanto un atto formale della Commissione al riguardo.

Il senatore Elio FONTANA, nel ricordare la molteplicità di decreti previsti dalla legge n. 317, invita il presidente Franza a sollecitare nuovamente il Ministro a riferire in Commissione prima della loro emanazione.

Il senatore ALIVERTI, a sua volta, rileva di avere da tempo sollecitato l'emanazione del decreto di attuazione della legge n. 46 del 1990, sugli impianti tecnici, originariamente prevista entro la fine dello scorso anno.

Il senatore CARDINALE rammenta l'ordine del giorno al riguardo approvato dal Senato nel corso della discussione dei documenti finanziari e di bilancio per il 1992. Eleva altresì una vibrata protesta per il fatto che bozze dei decreti di attuazione della legge n. 317 siano stati inviati alle imprese interessate, le quali chiedono al Parlamento di esercitare le proprie funzioni di indirizzo e controllo, mentre quest'ultimo non è in condizione di avere un corretto rapporto con il Ministro competente.

Il senatore GIANOTTI chiede che il Presidente della Commissione accerti la disponibilità del Ministro ad intervenire in una seduta che sarà tenuta nel corso della prossima settimana poichè, diversamente, della questione dovrà essere investita la Presidenza del Senato.

Il presidente FRANZA, tenuto conto dell'impegno ribadito dal ministro Bodrato e dei convincimenti espressi dal sottosegretario Fornasari, suggerisce alla Commissione di far propria la proposta del senatore Gianotti.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Sanese ed altri: Rifinanziamento di interventi in campo economico (2945-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore ALIVERTI riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo: esse hanno limitato gli interventi di rifinanziamento all'anno 1991, con l'esclusione di ogni riferimento agli anni 1992 e 1993, per i quali le disposizioni inerenti i settori interessati sono recate, a diverso titolo, dal disegno di legge finanziaria, in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento. Taluni interventi, pertanto, sono stati soppressi, perchè relativi agli anni successivi al 1991: si tratta, in particolare, di quelli concernenti il settore aeronautico e la legge n. 517 del 1975, sulla distribuzione commerciale.

Per altre provvidenze, come quelle inerenti il Fondo nazionale per l'artigianato, i mercati agroalimentari e i centri commerciali all'ingrosso, la GEPI e l'industria siderurgica, si è disposto un rifinanziamento limitato al 1991.

L'entità complessiva dei rifinanziamenti si è dunque ridotta da 1.420 miliardi a soli 205 miliardi.

Il relatore, infine, invita la Commissione ad approvare con sollecitudine il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario FORNASARI conviene sull'esigenza di approvare al più presto il disegno di legge, al fine di rendere disponibile, entro la fine dell'anno, la residua quota di risorse destinate ai settori produttivi interessati.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIANOTTI lamenta l'esclusione, dal testo in esame, delle provvidenze concernenti il settore commerciale: il relativo rifinanziamento, infatti, costituiva un preciso impegno assunto dal Governo in occasione della elaborazione della legge n. 317 del 1991, recante interventi per le piccole imprese. Del pari censurabile risulta la soppressione dei rifinanziamenti per il settore aeronautico, che versa in una crisi molto grave, benchè rappresenti un settore strategico per lo sviluppo industriale del paese.

Il sottosegretario FORNASARI, in una interruzione, rammenta che al riguardo il disegno di legge finanziaria prevede interventi di rifinanziamento per gli anni 1992 e 1993.

Il senatore GIANOTTI, infine, giudica del tutto insoddisfacente l'impianto complessivo del disegno di legge, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore FIOCCHI si associa alle valutazioni formulate dal relatore e ribadisce la propria ferma contrarietà agli interventi di rifinanziamento a favore della GEPI, che denotano una persistente concezione assistenziale della politica industriale.

Conclusosi il dibattito, il relatore ALIVERTI, in sede di replica, osserva che la delusione per la consistente riduzione dei rifinanziamenti in esame poteva ben essere evitata ove – in sede di seconda lettura del provvedimento da parte del Senato – non fossero state apportate modifiche al testo già approvato dalla Camera dei deputati: queste, infatti, furono rese necessarie in conseguenza del parere reso dalla Commissione bilancio, a seguito delle posizioni espresse da taluni gruppi parlamentari.

Il presidente FRANZA, infine, avverte che le votazioni potranno avere luogo dopo l'espressione del prescritto parere da parte della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

192ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Ghezzi ed altri: Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali (3053), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore, Presidente GIUGNI, illustra il provvedimento in titolo volto a dare interpretazione autentica al comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e sostituito dall'articolo 11 della legge n. 53 del 1990 riguardante il trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali. Il relatore sottolinea infatti che l'articolo 119, al comma 2, specifica che i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o dalle regioni o in occasione di *referendum* sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Il disegno di legge stabilisce pertanto che i lavoratori che rivestano tali funzioni hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile ovvero, a riposi compensativi, per giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

193ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

Bossi: Modifiche e integrazioni alla legge 13 maggio 1985, n. 190, concernente il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (2194)

Pezzullo ed altri: Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, sui quadri intermedi (2870)

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta 26 novembre 1991.

Il presidente GIUGNI ricorda che dei disegni di legge in esame era stata data illustrazione da parte del relatore, senatore Tani.

Il senatore ANTONIAZZI, sottolineando la complessità dei problemi posti dai disegni di legge in titolo, propone la costituzione di un comitato ristretto per poter approfondire l'esame dei due testi e per ascoltare l'opinione delle organizzazioni sindacali interessate alla materia.

Il senatore ANGELONI si associa alle posizioni del senatore Antoniazzi dichiarandosi favorevole alla costituzione di un comitato ristretto.

Il presidente GIUGNI, a nome della sua parte politica, si dichiara favorevole alla costituzione del comitato ristretto.

Vengono nominati componenti del comitato ristretto i senatori Tani, Angeloni, Chiesura e Iannone.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Deputati Ghezzi ed altri: Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali (3053), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GIUGNI ricorda che del disegno di legge era stata data illustrazione dal relatore. Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore ANTONIAZZI sottolinea che, essendo la norma in esame volta a dirimere controversie verificatesi tra lavoratori impegnati nei seggi elettorali e datori di lavoro, la sua parte politica si dichiara del tutto favorevole ad una celere approvazione del disegno di legge; non intervenire nella materia potrebbe infatti acuire il rischio di incontrare difficoltà nel reperimento degli scrutatori durante i periodi elettorali.

Il senatore SARTORI, dichiarando di condividere le osservazioni del senatore Antoniazzi, sottolinea che anche il Gruppo della Democrazia cristiana è assolutamente favorevole ad una celere approvazione del disegno di legge in titolo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e, in attesa dell'espressione dei pareri della 1^o e della 5^a Commissione propone il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Cristofori ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2967), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 27 novembre 1991.

Il presidente GIUGNI ricorda che il disegno di legge in discussione era stato illustrato dal relatore, senatore Sartori. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ANGELONI sottolinea che il disegno di legge in discussione, volto ad aggiornare le norme relative alla Cassa di assistenza e previdenza dei ragionieri e periti commerciali, si colloca coerentemente tra quelli approvati dalla Commissione lavoro durante l'attuale legislatura al fine di riformare le altre casse di previdenza relative ad iscritti ad albi professionali.

Allo stato attuale si è quindi giunti, pur nel regime di pluralità delle casse previdenziali, ad una buona omogeneizzazione delle discipline settoriali. Richiamandosi agli aspetti innovativi contenuti nel provvedimento in discussione e già sottolineati dal relatore, il senatore preannuncia quindi il voto favorevole della sua parte politica, rilevando che uno dei principi sui quali esso si fonda è l'equilibrio della gestione finanziaria assicurato tramite l'adeguamento delle aliquote e quindi senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Interviene quindi il senatore ANTONIAZZI che sottolinea la tendenziale omogeneità del provvedimento a quelli approvati dalla Commissione a favore di altre categorie di liberi professionisti. Ricorda poi che le novità introdotte nell'articolato in discussione riguardano la pensione di anzianità dopo 35 anni di contributi, la concessione di pensioni di inabilità (che prima non erano previste) e la misura della contribuzione parametrata alla dichiarazione dei redditi. Nel disegno di legge rimane infine la salvaguardia del principio mutualistico: la Cassa eroga infatti anche a chi ha versato contributi esigui una pensione minima. Affermando poi che sarebbe più opportuna l'unificazione di tutte le casse riguardanti i liberi professionisti, ritiene tuttavia che l'omogeneità tra le stesse sia comunque un dato rilevante. La sua parte politica auspica infine una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente GIUGNI, a nome del Gruppo socialista, anticipa il voto favorevole sul provvedimento. Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Prendendo la parola in sede di replica, il relatore SARTORI ringrazia i senatori intervenuti nella discussione generale e, dichiarandosi confortato dall'unanimità dei consensi registrati dal disegno di legge in discussione, ne auspica la rapida approvazione, quasi come atto dovuto nei confronti della categoria interessata.

Il sottosegretario BISSI esprime il parere favorevole del Governo ad una rapida approvazione del provvedimento che comporta sicuramente una omogeneizzazione della disciplina relativa alle casse previdenziali dei liberi professionisti.

Il presidente GIUGNI fa presente che non sono purtroppo ancora giunti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio e propone il rinvio del seguito della discussione del provvedimento.

La Commissione concorda. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Angeloni ed altri: Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» (365-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Rinvio del seguito della discussione)

Il senatore ANGELONI chiede al rappresentante del Governo quali siano le intenzioni dell'Esecutivo relativamente alla ricerca della

copertura finanziaria concernente il provvedimento in titolo; ricorda infatti che tale copertura è venuta meno recentemente dopo una *navette* del disegno di legge tra la Camera dei deputati e il Senato assai difficile da comprendere date le modifiche del tutto irrilevanti apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario BISSI sottolinea che si rende necessario da parte dell'Esecutivo decidere su quale capitolo di bilancio trovare la modesta copertura finanziaria relativa al disegno di legge in questione. Afferma quindi che sarà in grado di fornire indicazioni più precise sull'argomento a partire dalla prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

195^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MELOTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.**La seduta inizia alle ore 9,50.***IN SEDE DELIBERANTE**

Deputati Volponi ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (2559), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente MELOTTO propone che stante l'imminenza della seduta dell'Assemblea, la Commissione sospenda i suoi lavori.

Conviene la Commissione

La seduta viene sospesa alle ore 9,55 e ripresa alle ore 16.

Riferisce il senatore DUÒ. Il disegno di legge riguarda la repressione degli abusi nell'esercizio delle attività sanitarie e la disciplina della pubblicità degli esercenti professioni sanitarie e delle strutture sanitarie. Osserva quindi che attualmente una rilevante quota di pubblicità è diffusa, all'infuori di qualsiasi disciplina adeguata, anche per radio e per televisione, col rischio di indurre in errore coloro che non hanno sufficiente conoscenza delle qualificazioni necessarie per svolgere attività sanitarie. La normativa vigente richiede infatti solo l'autorizzazione del sindaco o della regione, su parere degli ordini professionali, mentre molte Regioni non hanno provveduto o dotarsi di una normativa *ad hoc*. Tale stato di cose favorisce di fatto anche operatori privi di scrupoli che inducono in errore il pubblico. Il disegno di legge scaturisce dalla necessità di eliminare queste situazioni, vincolando, tra l'altro, il rilascio della autorizzazione al nulla osta degli

ordini professionali. L'articolo 1 riguarda le modalità della pubblicità concernente l'esercizio di professioni sanitarie e l'uso di determinate qualificazioni. L'articolo 2 disciplina il procedimento per il rilascio della autorizzazione, che spetta al sindaco, per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie. L'articolo 3 riguarda la pubblicità per le case di cura e i gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici. L'articolo 4 concerne il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla pubblicità per le case di cura private e per i gabinetti e gli ambulatori, per la quale è competente la Regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali che devono garantire l'effettivo possesso dei titoli e la correttezza delle insegne e delle inserzioni. L'articolo 6 prevede che l'autorizzazione per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie sia rilasciata dal Sindaco, previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali. L'articolo 7 stabilisce che il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli ordini o dei collegi professionali, possa disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso i mezzi di comunicazione di massa; si prevede altresì che i responsabili delle reti radiofoniche e televisive forniscano, a richiesta, al Ministero della sanità ed agli ordini o collegi professionali il testo integrale di comunicati, interviste, programmi e servizi concernenti argomenti medici o di interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime. L'articolo 8 prevede la sanzione dell'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno per gli esercenti professioni sanitarie che prestino il proprio nome o la propria attività allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni. L'articolo 9 dispone che con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere degli ordini, dei collegi e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie, sia fissato l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. L'articolo 10 prevede un periodo di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge per la regolarizzazione degli annunci pubblicitari in atto, allo scopo di ottemperare alle disposizioni della nuova legge. Il relatore prospetta quindi l'opportunità di apportare alcuni emendamenti al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, allo scopo di precisare meglio il tenore di talune disposizioni; essi dovrebbero riguardare le pubblicazioni sulle quali possono comparire inserzioni pubblicitarie, l'attribuzione della competenza al rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco del comune in cui opera l'esercente la professione sanitaria o la professione sanitaria ausiliaria, ed il riferimento ad una legge regionale per la determinazione dell'organo deputato a rilasciare l'autorizzazione per la pubblicità concernente le case di cura private, i gabinetti e gli ambulatori.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RANALLI dichiara di condividere le affermazioni del relatore. Osserva però che il riferimento ad una legge regionale che dovrebbe stabilire l'organo competente a rilasciare l'autorizzazione

introdurrebbe una disposizione sulla quale sarebbe necessario il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il presidente MELOTTO condivide quanto affermato dal senatore Ranalli, e sottolinea la necessità di rispettare l'inderogabile ambito dell'autonomia regionale, che non può essere mortificata da norme di legge eccessivamente minuziose. Rileva poi la necessità di arrivare al più presto all'approvazione del disegno di legge, che si trova all'esame delle Aule parlamentari ormai da due legislature.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

282^a Seduta (antimeridiana)Presidenza del Presidente
PAGANI

Intervengono il Ministro per i problemi delle aree urbane Conte e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

Fabbi ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)

Petrara ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

Boato ed altri: Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. (3033)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Preliminarmente all'ulteriore corso della trattazione, il senatore GOLFARI fa presente che da una lettura attenta degli articoli 1 e 2 approvati ieri dalla Commissione emergono talune contraddizioni normative. Si riserva, pertanto, di presentare in Assemblea taluni emendamenti volti a rendere coerenti tra loro i due citati articoli, nonchè ad introdurre ulteriori modifiche migliorative al disposto del comma 2 dell'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3, nel testo proposto dal Comitato ristretto.

Il senatore CARDINALE ritira l'emendamento 3.19, in quanto può considerarsi superato dalla normativa approvata ieri dalla Commissione.

Per analoghi motivi, i senatori PETRARA ed INNAMORATO ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.10 e 3.1.

Il senatore GOLFARI illustra l'emendamento 3.4, volto a precisare che la dichiarazione di causalità del danno da terremoto deve essere attestata dal tecnico progettista e successivamente verificata dal sindaco, che ne dà conto all'atto della concessione del contributo.

Il senatore PETRARA dà conto dell'emendamento 3.9, inteso a disciplinare con maggior chiarezza l'individuazione dei beneficiari dei contributi comunali, nonché a meglio specificare le priorità degli interventi. Vengono, altresì, ampliati gli obiettivi della normativa in discussione prevedendosi interventi nei centri storici e nel settore dell'edilizia economica e popolare.

L'emendamento 3.12, del senatore Tripodi (assente), viene fatto proprio dal relatore CUTRERA, che lo considera illustrato.

Il senatore GOLFARI dà poi per illustrato l'emendamento 3.5.

Il senatore FLORINO invita il presidente della Commissione a sospendere la seduta, in considerazione della concomitanza dei lavori dell'Assemblea. Fa presente, tra l'altro, che la seduta della Commissione, convocata per le ore 9, ha avuto inizio soltanto dopo le 10. La prosecuzione dei lavori penalizzerebbe, pertanto, i senatori che si sono presentati puntualmente in Commissione e che ora sentono l'esigenza di partecipare alla seduta dell'Assemblea. Illustra, successivamente, l'emendamento 3.14.

Il presidente PAGANI, dopo aver fatto notare al senatore Florino che la seduta della Commissione non ha potuto avere inizio puntualmente per l'assenza del relatore (peraltro impegnato in attività che comunque interessano l'ulteriore corso dell'esame dei provvedimenti in discussione), lo invita a ritirare la sua richiesta di sospensione della seduta, tenuto conto del fatto che in questo momento non si stanno tenendo votazioni in Assemblea. Resta inteso che la seduta della Commissione verrà senz'altro tolta non appena inizieranno ad aver luogo dette votazioni.

Il senatore FLORINO insiste nella sua richiesta ed avverte che è intenzione del suo Gruppo rappresentare la questione alla Presidenza del Senato.

Poichè la Commissione conviene sull'opportunità di proseguire la trattazione dei provvedimenti, i senatori PIERRI, FABRIS, PEZZULLO e

GOLFARI danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti 3.2, 3.6, 3.3 e 3.8. Il senatore GOLFARI dà poi brevemente conto dell'emendamento 3.7.

Il senatore PETRARA dà conto degli emendamenti 3.11 e 3.13.

In considerazione dell'assenza dei senatori del Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, allo scopo di evitarne la dichiarazione di decadenza, il relatore CUTRERA fa propri (e considera illustrati) gli emendamenti 3.18, 3.15, 3.22 e 3.21.

In sede di esame dell'emendamento 3.20 (dei senatori Specchia ed altri) il senatore FLORINO eleva una vibrata protesta per il fatto che, durante la sua momentanea assenza, sono stati considerati illustrati taluni emendamenti del suo Gruppo, impedendogli, in tal modo, di darne conto personalmente e compiutamente. Illustra, quindi, il citato emendamento 3.20, volto a prevedere interventi di sostegno laddove sussistano effettive esigenze abitative. Fa notare, infatti, che, nel comune di Napoli, molti nuclei familiari assegnatari di alloggi hanno provveduto ad alienarli a terzi (in particolare, secondo un'indagine condotta da una società privata che ha assunto la gestione del patrimonio comunale, risulta che il fenomeno riguarda il quarantadue per cento del totale degli alloggi assegnati). Inoltre, tenuto conto che gli appartamenti costruiti con i fondi della legge n. 219 del 1981 hanno un costo che si aggira mediamente sui 180 milioni, è facile prevedere che numerose famiglie non saranno in condizioni di poterli riscattare.

Poichè, peraltro, questa proposta di modifica nonchè gli emendamenti 3.16 e 3.17, di cui è firmatario, potrà essere più proficuamente valutata nel corso dell'esame dell'articolo 5, chiede che la votazione abbia luogo in quella sede.

La Commissione concorda.

A questo punto, il senatore PETRARA presenta ed illustra l'emendamento 3.24, volto a consentire agli assegnatari di contributi per la ristrutturazione di case di proprietà di rinunciarvi per accettarne il riscatto.

Il senatore AZZARÀ presenta, quindi, l'emendamento 3.25, con il quale, al comma 1 dell'articolo 3, si intende sopprimere le parole: «nei comuni disastriati e gravemente danneggiati».

A questo punto, il presidente PAGANI comunica che, per disposizioni del Presidente del Senato, la seduta potrà proseguire, pur in concomitanza dei lavori dell'Assemblea (e finchè non inizieranno le votazioni), solo in presenza dell'assenso di tutti i Gruppi parlamentari qui rappresentati.

Il senatore FLORINO conferma l'opposizione del suo Gruppo ed insiste perchè la seduta venga tolta.

Il senatore AZZARÀ osserva che, evidentemente, il Gruppo del Movimento sociale - Destra nazionale intende ostacolare l'iter dei provvedimenti in esame. Tale comportamento è comunque legittimo, nell'ambito della normale dialettica tra maggioranza e opposizione; meno comprensibile è però il comportamento che sta tenendo in seduta il senatore Florino, che si palesa gravemente inopportuno sul piano politico. Invita, pertanto, il Presidente della Commissione ad esporre alla Presidenza del Senato la situazione venutasi a determinare, nonché il grave disagio che un'eventuale sospensione della seduta provocherebbe alla Commissione, pregiudicando il corretto e sollecito svolgimento della trattazione dei disegni di legge.

Il senatore TORNATI lamenta che, per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, più volte la 13^a Commissione è stata costretta ad interrompere la trattazione di provvedimenti, quali quelli in esame, di incontestabile urgenza.

Il senatore CROCETTA ricorda che il Gruppo della Rifondazione comunista ha in più occasioni sollevato il problema della concomitanza dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni (non per motivi ostruzionistici, ma per l'esigenza di garantire sempre e comunque il rispetto del Regolamento). Poichè, comunque, la questione sollevata dal senatore Tornati non è certo destituita di fondamento, auspica che i Presidenti dei Gruppi parlamentari e i Presidenti delle Commissioni si adoperino per ricercare una soluzione del problema che consenta alle Commissioni di lavorare senza peraltro turbare l'ordinato svolgimento dell'attività dell'Assemblea. A suo avviso, sarebbe opportuno prevedere che le sedute dell'Assemblea si tengano al mattino e quelle delle Commissioni al pomeriggio, superandosi con ciò il sistema (rivelatosi poco razionale) delle sessioni suddivise in settimane riservate alle Commissioni e settimane riservate all'Assemblea.

Il senatore CUTRERA invita il presidente PAGANI a chiedere una eccezionale deroga al Presidente del Senato, in considerazione del fatto che la conclusione dell'esame dei provvedimenti in discussione oggi può considerarsi pregiudiziale, sul piano politico, alla trattazione di ulteriori disegni di legge all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, già ritenuti urgenti dall'Ufficio di Presidenza.

Il ministro CONTE presenta una proposta di coordinamento volta a superare le perplessità espresse in apertura di seduta dal senatore Golfari in merito a talune contraddizioni normative tra gli articoli 1 e 2 del testo approvato ieri dalla Commissione.

Il presidente PAGANI, preso atto della richiesta del senatore Cutrera, dispone una breve sospensione della seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11, viene ripresa alle ore 11,10).

Il presidente PAGANI fa presente che la disposizione del Presidente del Senato, secondo cui la seduta della Commissione potrebbe

proseguire solo con l'assenso di tutti i Gruppi, non può essere derogata. Preso atto, quindi, del dissenso del Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, avverte che l'ulteriore trattazione dei provvedimenti deve essere rinviata alla seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15,30.

La seduta termina alle ore 11,15.

283^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BOSCO

indi del Presidente

PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Fabrizi ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)

Petrara ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

Boato ed altri: Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Stante la concomitanza dei lavori dell'Assemblea e l'opposizione del Gruppo del Movimento sociale italiano a che la Commissione tenga seduta contemporaneamente all'Assemblea, il presidente BOSCO sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 19,45).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PAGANI dà comunicazione delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi: l'esame dei disegni di legge sul terremoto del novembre 1980 proseguirà nella serata e nella seduta antimeridiana di domani. Il fatto che all'ordine del giorno delle sedute convocate per domani restino gli altri provvedimenti, di cui inizierà o proseguirà la discussione, non deve pregiudicare la celere conclusione dell'*iter* dei disegni di legge sul terremoto del novembre 1980: pertanto, laddove necessario saranno convocate apposite sedute nella giornata di martedì 10 dicembre 1991.

Il senatore AZZARÀ ravvisa nelle determinazioni testè assunte dall'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi l'intento di non soddisfare tempestivamente l'esigenza di concludere l'*iter* dei provvedimenti sul terremoto del novembre 1980: dinanzi al rischio, vieppiù concretizzatosi, di procedure defatiganti, abbandona l'aula dichiarando che l'impegno assunto dinanzi ai sindaci delle zone terremotate di Campania e Basilicata è stato definitivamente disatteso.

La senatrice NESPOLO addebita alle fratture interne alla maggioranza il ritardo registratosi nella conclusione dell'esame dei provvedimenti sul terremoto del 1980, sui quali il Gruppo comunista-PDS non ha inteso associarsi all'uso strumentale spesso compiuto: di tale uso è riprova anche la protesta testè verificatasi, di chiaro sapore elettorale.

Si associano nello stigmatizzare l'intervento del senatore Azzarà i senatori INNAMORATO, FLORINO e TRIPODI, mentre il sottosegretario D'AMELIO ribadisce l'esigenza di concludere tempestivamente l'*iter* dei provvedimenti sulle zone terremotate del 1980.

IN SEDE REFERENTE

Fabbi ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)

Petrara ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

Boato ed altri: Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente PAGANI avverte che da parte del relatore sono stati presentati tre nuovi emendamenti all'articolo 3 (3.26, 3.27 e 3.28).

Il relatore CUTRERA illustra l'emendamento 3.26 (di contenuto identico al 3.25, di cui ha dato conto nella seduta antimeridiana il senatore Azzarà).

Illustra poi l'emendamento 3.27, volto a prevedere che la dichiarazione di causalità del danno da terremoto debba essere verificata con dichiarazione del sindaco, integrativa delle formalità già previste dalla legislazione vigente.

Quanto all'emendamento 3.28 (sostitutivo del comma 2) il relatore Cutrera fa presente che con esso si intendono fissare due categorie prioritarie senza ammissione di deroga. Queste riguardano in primo luogo i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 proprietari di un'unica abitazione ed ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie, semprechè abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative; in secondo luogo vengono ammessi alla priorità i proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni disastriati o gravemente danneggiati, che risultino approvati all'entrata in vigore della legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma. L'emendamento 3.28 contempla anche un comma *2-bis* che fissa il limite massimo di 300 miliardi per l'erogazione dei contributi.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 3.26, presentato dal relatore, con il parere favorevole del sottosegretario D'AMELIO, viene posto ai voti congiuntamente con l'emendamento 3.25 (di identico contenuto) e risulta approvato.

Viene poi accolto l'emendamento 3.27 del relatore, con il parere favorevole del sottosegretario D'AMELIO. Conseguentemente, viene considerato precluso l'emendamento 3.4.

Sull'emendamento 3.9 si esprimono in senso contrario tanto il relatore CUTRERA che il rappresentante del Governo D'AMELIO. Per dichiarazione di voto favorevole intervengono i senatori TRIPODI e PETRARA, mentre annunciano voto contrario il senatore GOLFARI e il presidente PAGANI. L'emendamento, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.28, sul quale si apre un'ampia discussione.

Il senatore BOSCO non comprende i motivi per i quali, con la previsione di cui alla lettera b), si voglia ammettere alla priorità gli immobili inclusi nei piani di recupero nei centri storici e non anche tutti gli edifici dei centri storici che, pur non rientrando nei piani di recupero, risultino comunque disastriati.

Il presidente PAGANI osserva che tutti i soggetti le cui abitazioni hanno subito danneggiamenti dal terremoto rientrano comunque nelle previsioni di cui alla lettera a) dell'emendamento in questione.

Il senatore INNAMORATO presenta un subemendamento 3.28/1 volto ad introdurre un'ulteriore categoria prioritaria, costituita da tutti i soggetti che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative.

Il senatore ACONE fa presente che l'emendamento del relatore intende istituire due priorità ben precise, allo scopo di fissare limiti chiari alla portata della normativa: il subemendamento del senatore Innamorato, invece, così come formulato, include la ricostruzione anche di eventuali secondi appartamenti. Quanto alla questione degli immobili dei centri storici non inclusi nei piani di recupero, fa presente che nella legislazione precedente sono stati ammessi al contributo i predetti immobili, anche quando non era stata presentata domanda entro i termini.

Il sottosegretario D'AMELIO osserva preliminarmente che tutta la legislazione vigente in materia di eventi sismici è sempre intervenuta a sostegno sia delle ipotesi di ricostruzione che di quelle di riparazione. Ora, l'emendamento del relatore sembra privilegiare l'aspetto della ricostruzione e non quello della riparazione (in una breve interruzione, il presidente PAGANI precisa che lo spirito dell'emendamento è tale da consentire l'ammissione al contributo anche nel caso di semplice esigenza di riparazione delle unità abitative).

Proseguendo il suo intervento, il sottosegretario D'Amelio, per quanto attiene alle seconde abitazioni, ricorda che la legislazione vigente stabilisce che il finanziamento operi al 75 per cento in caso di prima casa e solo al 30 per cento per la seconda. Ritiene comunque preferibile, rispetto alla formulazione dell'emendamento 3.28, il testo originario del Comitato ristretto, in quanto più chiaro nella formulazione e perchè tiene conto delle diverse categorie di soggetti danneggiati che comunque hanno diritto al risarcimento a seguito dell'avvenuta denuncia del danno e degli accertamenti operati da parte delle strutture speciali dello Stato. Quanto alla previsione di cui alla lettera b), dichiara di non condividere la limitazione dell'intervento alle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.

Conclude, prospettando l'opportunità di introdurre una modifica a questo emendamento, volta a precisare che tutti i soggetti inclusi in centri storici abbiano diritto al risarcimento, purchè il danno sia stato denunciato subito dopo l'evento sismico, includendo anche i centri storici dei comuni danneggiati.

Il presidente PAGANI ricorda che l'esigenza fondamentale è quella di garantire priorità assoluta ai soggetti che, a seguito del sisma, sono costretti da anni a vivere nei *containers*. Ricorda poi che per i centri storici vige una legislazione che prescinde dalla presentazione delle domande entro i termini di legge.

Il senatore BOSCO osserva che la lettera b) dell'emendamento 3.28, nella parte in cui limita gli interventi alle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma, può creare notevoli difficoltà in sede di pratica attuazione.

A questo punto, su proposta del senatore TORNATI ed anche allo scopo di favorire l'eventuale stesura di un nuovo testo dell'emendamento del relatore che raccolga le istanze emerse dal dibattito, il presidente PAGANI dispone una breve sospensione della seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20,45, viene ripresa alle ore 21).

Il senatore FLORINO fa presente che l'emendamento proposto dal relatore potrebbe addirittura stravolgere la previsione degli oneri finanziari recati dal provvedimento se non si precisasse che da questa normativa debbano risultare escluse le grandi aree metropolitane.

Il senatore TRIPODI dichiara che la definizione di comuni danneggiati si presta a vaghezze interpretative che consentirebbero un drenaggio di fondi a favore di realtà locali non caratterizzate dall'emergenza abitativa cui corrispondono i provvedimenti in esame.

Il presidente PAGANI riconferma l'intento di valorizzare prioritariamente gli interventi abitativi, mentre il senatore PETRARA esprime perplessità sul limite massimo di 300 miliardi a favore dei comuni danneggiati, previsto nel comma 2-bis proposto dal relatore.

Il senatore ACONE, nel ricordare che intento del comma 2-bis contenuto nell'emendamento 3.28 è quello di operare una riserva finanziaria per i comuni danneggiati, rispetto ai 4.000 miliardi che dovrebbero essere destinati ai comuni gravemente danneggiati ed a quelli disastriati, contesta l'omissione, nell'ordine di priorità di cui al comma 2 proposto dal relatore, dei cittadini terremotati che non hanno presentato domanda entro il 31 marzo 1984.

Dopo che il sottosegretario D'AMELIO ha ricordato che apposite verifiche sono state compiute a suo tempo per la definizione di comuni danneggiati, il senatore CUTRERA propone una riformulazione dell'emendamento 3.28, volta ad inserire nell'ordine di priorità anche i proprietari di un'unica abitazione che abbiano presentato in termini la prescritta domanda.

Previo parere favorevole del sottosegretario D'AMELIO, la Commissione approva l'emendamento 3.28 nuovo testo; risulta quindi assorbito l'emendamento 3.28/1, mentre sono preclusi gli emendamenti 3.12, 3.5, 3.14 e 3.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,35.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL COMITATO RISTRETTO

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: «sono utilizzate» le seguenti: «con priorità».

3.19

CARDINALE, PETRARA, TORNATI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nei comuni disastri o gravemente danneggiati».

3.26

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «nei comuni disastri o gravemente danneggiati».

3.25

AZZARÀ

Al comma 1, sostituire: «distrutti o gravemente danneggiati» con le seguenti: «con grado di sismicità S=9 e S=12».

3.10

PETRARA

Al comma 1, sostituire le parole: «disastri o gravemente danneggiati» con le seguenti: «disastri, gravemente danneggiati o danneggiati».

3.1

INNAMORATO, ACONE, PIERRI, PEZZULLO, FRANZA

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge» sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Ai fini della erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto deve essere verificata con dichiarazione del Sindaco, integrativa delle formalità già previste dalla legislazione vigente».

3.27

IL RELATORE

Al comma 1, articolo 3 sostituire le parole: «verificata con dichiarazione del sindaco» con le seguenti: «attestata dal tecnico progettista e verificata dal sindaco, che ne dà conto all'atto della concessione del contributo».

3.4 GOLFARI, FABRIS, MONTRESORI, COVIELLO, AZZARA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sono impegnati per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni all'interno dei centri storici;

b) riparazione o costruzione della prima casa, con priorità per le famiglie che vivono in *containers*, prefabbricati e comunque in alloggi precari;

c) dei soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani di recupero devono riguardare interventi sull'edificato ed essere contenuti nei limiti territoriali connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma;

d) dei soggetti che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

e) esecuzioni di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata agevolata per la costruzione di alloggi da cedere in locazioni a cittadini già locatari all'inizio del sisma e che risultino sistemati in *containers* o prefabbricati o comunque in alloggi precari».

3.9 PETRARA

All'emendamento 3.28 aggiungere alla lettera a) in fine, le seguenti parole: «ed altresì in favore di tutti i soggetti che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative».

3.28/1 INNAMORATO

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, finalizzate alle esigenze abitative sono utilizzate in via prioritaria, senza ammissione di deroga, in favore:

a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici disciplinati dalla presente legge;

semprechè abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

b) dei soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni disastri o gravemente danneggiati, che risultino approvati all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.

3. In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge sono erogati sino al limite massimo di 300 miliardi per interventi in Comuni classificati come «danneggiati» in base alle disposizioni vigenti».

3.28

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, finalizzate alle esigenze abitative sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:

a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici disciplinati dalla presente legge, semprechè abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

c) dei soggetti proprietari di immobili di cui al comma 1 inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni disastri o gravemente danneggiati, che risultino approvati all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.

2-bis. In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge sono erogati con le priorità di cui al comma 2, lettere a) e b), sino al limite massimo di 300 miliardi per interventi in Comuni classificati come «danneggiati» in base alle disposizioni vigenti».

3.28 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dei soggetti proprietari per la ricostruzione o riparazione della prima casa, che vivono in *containers*, prefabbricati o comunque in alloggi precari».

3.12

TRIPODI

Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dei soggetti proprietari di un'unica abitazione ancora ricoverati in alloggi precari apprestati dopo gli eventi sismici;».

3.5 GOLFARI, FABRIS, MONTRESORI, COVIELLO, AZZARÀ

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.14 SPECCHIA, FLORINO, FILETTI, RASTRELLI, PONTONE

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «della presente legge» aggiungere le seguenti: «, con precedenza per i proprietari che hanno consorziato le aree incluse in detti piani di recupero».

3.2 FRANZA, ACONE, INNAMORATO, PIERRI, PEZZULLO

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

La seduta inizia alle ore 16,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta si svolgerà con le forme di pubblicità previste dal comma 4 dell'articolo 33 del Regolamento. Avverte inoltre che alla seduta partecipano i funzionari del General Accounting Office (GAO) signori Thomas, Einhorn, Purcell. Egli ricorda che il GAO è un'agenzia del Congresso degli Stati Uniti, che svolge funzioni di controllo amministrativo e contabile. Con tale organismo la Commissione ha realizzato una proficua collaborazione nel corso delle sue trasferte negli Stati Uniti. Auspica che tale collaborazione possa proseguire nel comune interesse di pervenire ad una obiettiva ricostruzione della vicenda di BNL-Atlanta.

Prende quindi la parola il senatore RIVA, il quale, riferendosi anche ad una serie di dichiarazioni apparse sulla stampa, afferma di non comprendere per quale motivo la Commissione debba autocensurarsi nel suo giudizio sulla infondatezza della ipotesi che ha guidato l'inchiesta condotta dalla magistratura inquirente degli Stati Uniti.

L'impostazione secondo cui le attività illecite della filiale di Atlanta sarebbero state poste in essere esclusivamente da un gruppo di dipendenti infedeli diretti da Drogoul si è rivelata infatti priva di fondamento. È noto, anche alla luce dell'ordinamento giudiziario statunitense nel quale l'autorità inquirente è posta sotto il controllo dell'Esecutivo, che l'inchiesta è stata pilotata dal Dipartimento della giustizia. Il senatore Riva non condivide altresì una linea volta ad accreditare l'idea che la Commissione approvi incondizionatamente l'operato dell'attuale gruppo dirigente della BNL, ed in particolare del suo Presidente, anticipando una valutazione che dovrebbe essere contenuta nella relazione conclusiva.

Secondo il senatore GEROSA non si può parlare di un atteggiamento di autocensura, bensì di una fase di discussione finalizzata alla predisposizione del documento interinale da trasmettere al Presidente del Senato, nella quale ciascun componente della Commissione esprime legittimamente il proprio punto di vista. Nel corso di tale riflessione si è altresì rilevata una cesura tra la passata dirigenza, la cui negligenza è stata peraltro più volte criticata, e l'attuale dirigenza, che ha operato seriamente per un recupero di operatività e di immagine della Banca.

Il senatore ACQUARONE, nel sottolineare la delicatezza del momento attuale, in cui la Commissione si accinge a formulare le proprie conclusioni, ritiene opportuno porre l'accento sull'esigenza che tutti i componenti della Commissione accentuino il tradizionale atteggiamento di riservatezza.

Secondo il presidente CARTA, le diverse posizioni espresse potranno trovare una opportuna sede di verifica nell'ambito del dibattito sulla relazione conclusiva. In tale occasione, infatti, le diverse posizioni politiche dovranno confrontarsi con le obiettive risultanze del lavoro di inchiesta. Auspica che possa rimanere comunque impregiudicato lo sforzo unitario che ha caratterizzato fino ad ora il lavoro della Commissione.

TESTIMONIANZA DEL DOTTOR NERIO NESI

Il PRESIDENTE ricorda che il teste rimane vincolato al giuramento prestato davanti alla Commissione nella seduta del 9 aprile 1991. In tale occasione, il dottor Nesi confermò le dichiarazioni rese davanti alla Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della BNL nella seduta del 22 gennaio 1991. Tali dichiarazioni sono risultate utili ai fini della ricostruzione dei fatti. Da esse emergeva, tra l'altro, una figura statutaria del Presidente della Banca caratterizzata da poteri alquanto limitati. Chiede pertanto al dottor Nesi di chiarire quale ruolo istituzionale assunse, di fatto, la sua presidenza.

Il dottor NESI, dopo aver confermato le dichiarazioni da lui rese nella seduta del 22 gennaio 1991, osserva che, durante la sua lunga permanenza alla presidenza della BNL, si sono succeduti tre direttori generali, sul cui operato egli ha avuto occasione di riflettere, approfondendo in tal modo la sua conoscenza delle strategie poste in essere dall'istituto. Secondo lo Statuto, al Presidente erano conferiti poteri di rappresentanza e la presidenza degli organi collegiali. Ciò peraltro non significò mai, da parte sua, una rinuncia a svolgere un ruolo di consiglio e di impulso nei confronti dei vertici operativi della Banca. Anche per motivi di prestigio personale, egli acquisì un ruolo ben preciso nella definizione delle scelte strategiche della Banca. Ricorda a questo proposito la acquisizione del Banco de Italia y de Rio de la Plata, attraverso la quale sono state poste le premesse per il radicamento della Banca Nazionale del Lavoro in Argentina. Anche l'espansione sul territorio della Germania federale, realizzata mediante

l'acquisizione di un istituto di credito di medie dimensioni, fu effettuata dietro suo suggerimento.

Analogamente, egli caldeggiò la strategia di penetrazione nel settore parabancario, che ha dato a tutt'oggi risultati assai positivi. Infine, nello svolgimento delle sue funzioni, egli assicurò i rapporti con il Governo, sia in occasione di scelte di particolare rilievo (la presenza in Argentina fu incoraggiata dall'allora Ministro degli affari esteri Andreotti) sia in considerazione della posizione del Ministero del tesoro come azionista di maggioranza dell'istituto. Anche per quanto concerne la posizione degli altri azionisti, il dottor Nesi svolse una funzione di raccordo, esplicitasi anche in occasione del progetto del polo BNL-INA-INPS, che, a suo avviso, conserva tutt'ora la sua validità.

In sostanza, il dottor Nesi sottolinea di essersi fatto promotore di una strategia di espansione e di aver sollecitato in tal senso i direttori generali succedutosi sotto la sua presidenza. Ricorda a tale proposito l'assenso manifestatogli dal dottor Bignardi e, invece, una certa resistenza del dottor Pedde, maggiormente orientato al consolidamento dei risultati conseguiti. Non vi è dubbio peraltro, che la strategia espansiva da lui sostenuta abbia posto in evidenza alcuni limiti, non diversi da quelli incontrati da altri grandi gruppi finanziari ed industriali.

Rispondendo ad altre domande del presidente Carta sui rapporti con l'Iraq, il dottor Nesi chiarisce di non essersi mai occupato di tale paese, che considerava un cliente come un altro. Peraltro, i suoi interessi strategici non erano comunque orientati sull'area mediorientale. Non ricorda inoltre nei particolari la vicenda della commessa irachena di navi alla Fincantieri. La BNL, in quell'occasione, come banca pubblica, fu capofila di un *pull* di istituti per il finanziamento dell'operazione.

Per quanto riguarda l'Area nord americana della BNL, egli rammenta che, nel 1985, il direttore generale Bignardi annunciò l'intento di ricercare nuove «nicchie» di lavoro per consolidare la posizione della BNL nell'area. All'epoca, infatti, la principale debolezza dell'istituto negli Stati Uniti era costituita dal fatto che esso, ed in particolare la filiale di New York, agiva prevalentemente sull'America Latina, mentre la presenza sul mercato nordamericano era inconsistente. Occorreva pertanto trovare degli spazi di iniziativa *in loco*.

Circa la mancanza di controlli effettuati sulla filiale di Atlanta dall'ispettorato di Roma, richiamata dal Presidente, il dottor Nesi osserva che, secondo l'ordinamento interno della Banca, i controlli erano disposti dal direttore generale (attualmente dagli amministratori delegati). Il direttore generale riferiva ogni sei mesi al Consiglio di amministrazione sugli aspetti più rilevanti delle ispezioni effettuate. Tuttavia, l'ispettorato centrale appariva assai poco idoneo, nel complesso, ad assicurare il controllo delle filiali estere, anche per carenze di personale. Per tale motivo, i controlli venivano indirizzati prioritariamente laddove emergevano situazioni di particolare difficoltà. Per gli Stati Uniti, la situazione più delicata appariva quella di New York, mentre i risultati di Atlanta sembravano passabilmente positivi. Non vi è dubbio, tuttavia, che il sistema dei controlli si sia rivelato inadeguato in relazione alla strategia di espansione posta in essere dagli inizi degli anni '80.

Il PRESIDENTE rivolge quindi alcune domande sulle infiltrazioni della loggia P2 verificatesi nella Banca.

Il dottor NESI conferma che si trattò di una delle vicende più drammatiche nella storia della BNL, la cui operatività fu gravemente compromessa per due anni, dal 1982 al 1984. Il vertice dell'istituto risultò decapitato, in quanto, in quel periodo, numerosi dirigenti risultati appartenenti alla loggia dovettero dare le dimissioni. In quel frangente, il dottor Bignardi si mostrò più intransigente, mentre egli cercò di attenersi ad una linea di condotta maggiormente garantista. Era spinto ad assumere tale atteggiamento anche dall'intento di evitare che i dipendenti raggiunti da eventuali provvedimenti di licenziamento potessero impugnarli innanzi alla magistratura amministrativa. Una situazione di esteso contenzioso avrebbe ulteriormente compromesso la già difficile situazione della Banca.

Su richiesta del Presidente, il dottor Nesi chiarisce che il Comitato esecutivo aveva competenze per la promozione dei funzionari e dei dirigenti, mentre al direttore generale spettavano i provvedimenti di trasferimento. Tale situazione, a suo avviso, aveva creato una sovrapposizione di competenze irragionevole, in quanto, nella maggior parte dei casi, le due misure vengono assunte contestualmente. Poichè si era registrata su questo punto una divergenza con il dottor Bignardi, la questione fu da lui sottoposta all'ufficio legale della Banca, che si espresse a favore della tesi sostenuta dal Direttore generale. Anche quando avanzò la proposta di disporre il trasferimento del dottor Sardelli e del dottor Misasi, egli dovette prendere atto della decisione del direttore generale Pedde di soprassedere su ogni provvedimento in merito.

Rispondendo ad un altro specifico quesito del Presidente, il dottor Nesi dichiara di non aver mai rivolto elogi pubblici a Drogoul.

Su sollecitazione del Presidente, il dottor Nesi passa quindi ad esaminare alcuni aspetti specifici della vicenda di Atlanta. Egli sottolinea l'ampiezza dello sforzo sviluppato da tutte le strutture della Banca per far fronte alla crisi nei giorni immediatamente successivi al 4 agosto 1989. In particolare, egli ricorda che in due giorni, dal 5 al 7 agosto, l'istituto si mobilitò per spostare circa 2.000 miliardi sulla filiale di New York, arginando in tal modo eventuali operazioni speculative sulle *Commercial Papers* della BNL. Circa l'ipotesi che le operazioni illecite di Atlanta siano state poste in essere esclusivamente dai dipendenti della filiale, egli afferma di non essere in grado di formulare un giudizio definitivo. Tuttavia nell'ambiente finanziario di New York vi è un notevole flusso di informazioni tra gli operatori, ed è strano che la Banca Morgan non abbia segnalato gli ingenti movimenti finanziari che si registravano sul conto di *clearing* della filiale di Atlanta. Ricorda, peraltro, che, nelle testimonianze rese davanti alla Commissione, è emerso un episodio: alcuni dirigenti della Banca Morgan avrebbero tentato, senza successo, di informare il dottor Sardelli del movimento finanziario registrato sul conto di Atlanta. Rileva comunque che sono state mosse giuste critiche all'inosservanza delle disposizioni impartite dalla direzione centrale, volte a concentrare l'attività di *funding* sulla filiale di New York. Peraltro, il fatto che l'attività di tesoreria di Atlanta

fosse effettuata tramite una delle più rinomate banche degli Stati Uniti avrebbe potuto, a suo avviso, consentire di esercitare un adeguato controllo sulle operazioni di *funding* di Atlanta. La filiale, inoltre, agiva attraverso tre o quattro *brokers* londinesi, e nessuno di essi, a quanto gli risulta, segnalò alla sede di Londra della BNL l'ampiezza dei volumi finanziari mobilitati. Il dottor Nesi fa presente inoltre di stare preparando un libro sull'episodio di Atlanta, utilizzando a tal fine anche la ricostruzione della sua attività quale risulta dalle agende di ufficio.

Ad una domanda del Presidente, il dottor Nesi risponde ricordando di aver conosciuto il dottor Vincenzino quando questi era direttore della filiale di Madrid. Non ne ebbe una impressione positiva, e ciò è confermato dalla non buona prova che diede di sè, e che rese necessario un suo trasferimento. Il dottor Pedde lo inviò negli Stati Uniti, incaricandolo di occuparsi del progetto di apertura di un ufficio a Washington, per seguire direttamente le questioni legate alle commesse del Governo, anche di carattere militare. Ignora se il dottor Vincenzino si sia recato in missione negli Stati Uniti prima del conferimento dell'incarico formale. Rispondendo ad un altro quesito postogli dal Presidente, il dottor Nesi dichiara di non aver avuto sentore che qualcuno fosse a conoscenza della situazione di Atlanta prima del 4 agosto 1989. Egli fu informato della irruzione della FBI, la sera di quel giorno, dal Direttore generale della Banca d'Italia. Anche in considerazione dei rapporti tradizionalmente instaurati tra tale istituto e le banche, egli esclude nel modo più assoluto che i vertici della Banca d'Italia fossero stati messi al corrente della situazione prima di quella data. Ricorda comunque che gli furono attribuite dichiarazioni in tal senso dalla stampa ed egli si affrettò a smentirle, indirizzando a tale proposito una lettera al governatore Ciampi.

Il PRESIDENTE precisa di non aver fatto riferimento ai vertici della Banca d'Italia. Ritiene comunque necessario acquisire il documento di cui è stata data notizia in data odierna sull'«Unità», nel quale risulterebbe che negli Stati Uniti alcuni soggetti erano al corrente della situazione di Atlanta prima del 4 agosto 1989.

Il senatore GEROSA osserva che dall'esame delle agende di Drogoul è emersa l'immagine di un dirigente impegnato in una frenetica attività, anche internazionale. Chiede pertanto al dottor Nesi se, a suo avviso, ciò rientrasse nelle ordinarie attribuzioni di un direttore di filiale.

Il dottor NESI risponde negativamente per quanto riguarda i direttori delle filiali italiane. Per quanto riguarda la situazione all'estero, osserva che spettava al direttore di area il compito di emanare direttive per la disciplina delle missioni all'estero dei direttori di filiale. In risposta ad un'altra domanda del senatore Geròsa, dichiara di non avere notizia di rapporti intercorsi tra l'ex direttore della filiale di Miami, Clayton, poi licenziato per irregolarità riscontrate nella sua gestione, e lo stesso Drogoul.

Ad alcuni quesiti del senatore Gerosa, relativi all'infiltrazione della loggia P2 nelle strutture della banca, il dottor Nesi, risponde ricordando

con amarezza che, all'epoca, si parlò sulla stampa della BNL come della «Banca della P2». A suo avviso, le cause di quella infiltrazione possono essere ricondotte a varie motivazioni. Tra di esse, va annoverato il fatto che l'allora direttore generale, Ferrari, risultò appartenente alla loggia P2, e ciò può aver incentivato la affiliazione tra i vertici della Banca. Un'altra spiegazione, più ampia, si può ritrovare in una certa cultura che caratterizzava in modo omogeneo i vertici di allora.

Per quanto riguarda la storia dell'Area nordamericana della BNL, sulla quale il senatore Gerosa gli rivolge alcune domande, il dottor Nesi ricorda che essa nacque soprattutto per impulso di Ettore Lolli, fautore anche dell'istituzione del Servizio attività internazionali. Un ruolo molto importante fu svolto, successivamente, dal dottor Guadagnini. A lui si deve in particolare un orientamento volto a privilegiare l'assunzione di dipendenti statunitensi. Egli caldeggiò la nomina di Drogoul a direttore della filiale di Atlanta, mentre ebbe numerosi contrasti con il dottor Sardelli. Su quest'ultimo, il dottor Nesi ribadisce le opinioni già espresse. Il dottor Sardelli aveva una notevolissima competenza sul piano tecnico e la sua attività era caratterizzata da un forte attaccamento alla banca. Tuttavia il suo carattere, assai difficile, lo rendeva inadatto a svolgere ruoli di direzione.

Il senatore RIVA chiede quindi al dottor Nesi di precisare le modalità di partecipazione della BNL al finanziamento della commessa irachena di navi alla Fincantieri.

Il dottor NESI ribadisce di non ricordare con precisione una vicenda che risale a 10 anni fa. In generale, in questi casi si crea un *pool* di banche per sostenere livelli di assistenza finanziaria assai impegnativi, e viene indicato un istituto capofila. Tale funzione era assai ambita, sia per l'entità delle commissioni percepite sia per il prestigio che ne derivava. Negli anni '80, il ruolo di capofila per operazioni di tale portata, intraprese da società dell'IRI e dell'ENI, era svolto soprattutto dalle quattro banche di interesse nazionale: BNL, COMIT, Credito Italiano e Banco di Roma.

Rispondendo ad altre domande del senatore Riva, il dottor Nesi dichiara che egli non ebbe mai contatti con esponenti dei servizi di informazione italiani. Non esclude che tali contatti possano essere intercorsi con altri dirigenti della Banca, ma, a tale proposito, egli non dispone di elementi certi e può formulare soltanto un'ipotesi di carattere generale. Per quanto riguarda il finanziamento dei programmi di esportazione statunitensi da parte della filiale di Atlanta, egli non esclude che potessero essere circolate informazioni sui volumi finanziari mobilitati, anche al di fuori degli ambienti economici e finanziari degli Stati Uniti, data la notevole valenza politica di quei programmi.

Il senatore RIVA rileva che la tesi esposta del dottor Nesi, secondo cui la BNL ha compiuto uno sforzo di espansione senza che i meccanismi di controllo e di vigilanza si adeguassero, può giustificare ma non spiegare la vicenda di Atlanta, rispetto alla quale sono state verificate numerosissime irregolarità e anomalie, alcune delle quali

riscontratesi solo per quella sede. Tra le principali, vanno ricordate la mancanza di dipendenti italiani; l'assenza, per un lungo periodo, di una segreteria fidi; le operazioni condotte attraverso il conto Morgan; la superficialità delle ispezioni a cui la filiale è stata sottoposta, contrariamente ad altri sedi degli Stati Uniti; la tormentata vicenda del rapporto Messere, giunto tra incredibili ritardi all'ispettorato romano; l'impegno prioritario di Atlanta nei confronti dell'Iraq e il ruolo centrale svolto nel finanziamento di programmi di esportazione degli Stati Uniti, al di fuori del controllo della direzione centrale; la tenuta di conti fittizi e infine la vicenda relativa alla richiesta di autorizzazione per un fido di 50 milioni di dollari a favore dell'Iraq, richiesta ingiustificatamente trattenuta per mesi presso la direzione centrale ed autorizzata a ridosso del 4 agosto 1989. Occorrerebbe quindi chiarire le cause di un concatenarsi così complesso di fatti anomali.

Il dottor NESI fa presente che alcune domande hanno già avuto risposta nel corso delle deposizioni rese davanti alla Commissione da alcuni funzionari della BNL. Egli non era stato messo al corrente della vicenda relativa all'autorizzazione del fido di 50 milioni di dollari. Ritiene tuttavia che, mentre le anomalie possono essere spiegate singolarmente, è difficile fornire una risposta al complesso dei quesiti postigli.

Il senatore RIVA ricorda che l'attività di BNL Atlanta si è estesa dal finanziamento di programmi di esportazione degli Stati Uniti garantiti dalla *Commodity Credit Corporation* fino alla apertura di crediti di vario tipo nei confronti dell'Iraq. Chiede pertanto al dottor Nesi come i vertici responsabili della gestione delle strategie della Banca potessero non essere al corrente dell'inserimento della filiale di Atlanta in programmi di ovvia rilevanza politica. Sarebbe altresì opportuno chiarire a quali finalità obbedisse il metodo seguito dalle autorità statunitensi, che sembra essersi basato sul finanziamento di un grande programma da parte di una filiale di una Banca straniera.

Il dottor NESI dichiara di non avere elementi di ordine tecnico-finanziario tali da giustificare le scelte alle quali ha fatto riferimento da ultimo il senatore Riva. Non esclude che la scelta delle banche straniere per il finanziamento di programmi di esportazione fosse dovuta al fatto che esse offrivano alle aziende tassi più favorevoli. Il margine di rischio era comunque limitato, in quanto la *Commodity Credit Corporation* garantiva i crediti al 98 per cento. Non c'è dubbio che una risposta va cercata nelle scelte di politica estera degli Stati Uniti nell'area medio-orientale.

In risposta ad un'altra domanda del senatore Riva, il dottor Nesi dichiara di ignorare se il dottor Vincenzino abbia mai assistito funzionari del Ministero della difesa italiano in missione a Madrid. Egli avrebbe comunque dovuto essere autorizzato dalla Direzione generale.

Rispondendo ad una domanda del senatore GAROFALO, il dottor Nesi chiarisce che in alcune occasioni le operazioni della Banca sono state oggetto di confronto con il Governo. Ricorda a tale proposito la sollecitazione del Ministero degli affari esteri per la concessione di

crediti all'Argentina; l'invito, rivolto dallo stesso Dicastero, a soprassedere dalla concessione di prestiti nei confronti di paesi, come il Cile ed il Sud Africa, che l'Italia non intendeva favorire, ed il parere favorevole espresso dal Ministero del Tesoro sulla convalida di prestiti a paesi in via di sviluppo, che, sotto il profilo economico, presentavano un notevole rischio. Egli inoltre ricorda di avere accompagnato a Mosca, in qualità di rappresentante del sistema bancario italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri De Mita, e che in tale occasione furono negoziati prestiti a favore dell'Unione Sovietica. Esclude comunque che la BNL possa essere stata coinvolta in operazioni di politica estera non corrispondenti ad obiettivi e finalità dichiarate del Governo italiano.

Rispondendo ad un'altra domanda del senatore Garofalo, il dottor Nesi risponde precisando che alla direzione centrale della banca non pervennero notizie di debordamenti dai limiti di credito autorizzati per quanto riguardava le operazioni di finanziamento condotte da BNL-Atlanta con garanzia della *Commodity Credit Corporation*. Drogoul infatti, evitava di indirizzare richieste per la regolarizzazione di tali superi in quanto, evidentemente, ciò avrebbe potuto portare alla luce le irregolarità commesse.

Secondo il senatore RIVA, dallo scenario descritto dal dottor Nesi emerge la seguente situazione: alcune aziende statunitensi hanno effettuato esportazioni in Iraq, consentendo a questo paese di approvvigionarsi non solo di derrate alimentari, ma anche di materiali strategici. Le aziende esportatrici sono state pagate e gli oneri finali dell'operazione hanno finito con il gravare sulla BNL.

Il dottor Nesi precisa che l'onere complessivo della vicenda di Atlanta non si è in alcun modo scaricato sulle finanze pubbliche. A tale proposito, ricorda che il capitale della BNL è passato dai 60 miliardi di lire nel 1978 ai 1.600 miliardi del 1989. In tale ricapitalizzazione l'apporto dello Stato è stato limitato (sono stati conferiti 200 miliardi in beni, mentre non è stato effettuato nessun apporto di capitale) e la BNL ha autofinanziato circa un terzo della sua espansione.

Rispondendo ad un rilievo del senatore Riva, il dottor Nesi osserva che le sue affermazioni non intendono in alcun modo accreditare l'idea che un aumento di capitale della BNL possa essere considerato inutile. Ricorda a tale proposito di avere espresso spesso, anche davanti alle Camere, il parere che il capitale della BNL dovesse essere portato almeno a 2.000 miliardi. Sottolinea comunque la correttezza di comportamento della banca nei confronti dell'azionista pubblico, sotto il profilo imprenditoriale.

Il dottor Nesi chiarisce al presidente Carta che egli è stato citato come testimone di accusa dalla magistratura statunitense. Rammenta inoltre che, a seguito del procedimento penale aperto anche a suo carico dalla magistratura di Venezia per un presunto traffico di armi, tutto il Comitato esecutivo della banca è stato rinviato a giudizio.

Il presidente CARTA osserva che il riferimento a quest'ultimo problema rinvia ad una delle questioni più complesse dell'inchiesta, quelle cioè attinenti al finanziamento di aziende coinvolte nei progetti

di riarmo del Governo iracheno. È una questione che dovrà essere approfondita, nel tentativo di dare una risposta ai numerosi interrogativi che si sono accumulati in questi anni.

Il Presidente ringrazia quindi il dottor Nesi e lo congeda.

TESTIMONIANZA DEL DOTTOR GIACOMO PEDDE

Il PRESIDENTE ricorda che il teste rimane vincolato al giuramento prestato davanti alla Commissione nella seduta del 9 aprile 1991.

Il dottor PEDDE, in risposta a domande del Presidente Carta, ricorda anzitutto che il Presidente Nesi svolgeva di fatto dei compiti che andavano ben al di là delle previsioni statutarie. Appena insediatosi nella carica di direttore generale, il dottor Pedde ricevette un documento del dottor Bignardi - che egli ora consegna alla Commissione - il quale ben illustrava le gravi condizioni di crisi in cui si trovava la BNL. Tale documento non contiene peraltro riferimenti alla situazione della Banca negli Stati Uniti. Il dottor Pedde acquisì ben presto consapevolezza che le strutture della Banca sottoposte a maggior rischio erano quelle all'estero. Egli iniziò un'opera di controllo e di ristrutturazione dell'apparato estero, ma il caso di Atlanta è scoppiato prima che egli riuscisse ad acquisire completa padronanza della situazione negli Stati Uniti. Una delibera del Consiglio di amministrazione del 20 gennaio 1988 aveva previsto la ristrutturazione dell'area Nord-Centro America, ma il dottor Sardelli, responsabile di area, non aveva dato attuazione a tale delibera. Nell'ottobre 1988 i dirigenti centrali presero consapevolezza di tale mancata attuazione, per la quale il dottor Sardelli venne rimproverato. In quella occasione il dottor Sardelli non parlò del rapporto Messere né col dottor Pedde né con alcun altro dirigente centrale. Successivamente il dottor Sardelli ha dichiarato che tra il dottor Pedde e Drogoul esisteva uno stretto legame di amicizia, ma si tratta di affermazioni assolutamente infondate. Il caso di Atlanta è spiegabile con le gravissime inefficienze delle strutture e degli uomini: solo così si spiega l'ampia libertà operativa della quale godeva Drogoul, che venne addirittura proposto dal dottor Guadagnini per la carica di Vice direttore di area.

Il dottor PEDDE ricorda che egli aveva cominciato, nella sua nuova funzione di Direttore generale, ad occuparsi delle strutture estere. In Australia si dovette contrastare il tentato inserimento della mafia. Nel Lussemburgo si constatò che una società partecipata dalla BNL conduceva operazioni in piena autonomia, simili a quelle che poi vennero scoperte ad Atlanta. Drogoul purtroppo agiva con astuzia molto maggiore, frazionando il *funding* in modo che le sue attività non fossero percepite dagli organi di controllo. È del tutto infondata l'affermazione che la ristrutturazione del Servizio Affari Internazionali della BNL abbia reso possibile la truffa di Atlanta: va rammentato che gli uffici del SAI non vennero aboliti, ma solo accorpati in altre strutture. La debolezza della BNL era dovuta al mancato parallelismo tra la grande espansione del personale e degli affari ed il rafforzamento delle strutture di

controllo, che erano rimaste ad uno stadio artigianale. Negli Stati Uniti le prime ispezioni cominciarono solo nel 1988 ed in quella occasione non venne visitata Atlanta: successivamente l'ispettore Costantini ha giustificato in maniera plausibile tale carenza, ricordando che BNL Atlanta era appena stata ispezionata dall'*auditor* Messere e che quindi non risultava opportuna una nuova ispezione, a brevissima distanza di tempo. Non esisteva nessun manuale operativo per gli ispettori delle filiali estere e lo stesso livello qualitativo di tali ispettori non era molto elevato.

In risposta a domande del senatore Riva, il dottor Pedde ricorda che l'ufficio di Atlanta venne aperto dal dottor Vincenzino, il quale aprì anche il conto *clearing* presso la Banca Morgan. Qualche tempo dopo si ipotizzò di affidare al dottor Vincenzino il compito di aprire un ufficio di rappresentanza a Washington, poichè la BNL era interessata alle commesse del Pentagono e all'aspetto finanziario di operazioni intercorrenti tra il Governo italiano e quello statunitense.

Il senatore RIVA ricorda che nel 1988 una circolare del dottor Sardelli dava di fatto facoltà alle filiali periferiche di svolgere autonomamente operazioni di tesoreria. Dopo quella circolare, gli uffici di tesoreria delle varie filiali vennero rinforzati con assunzioni o trasferimenti e, poichè i movimenti del personale devono essere concordati con la direzione del personale a Roma, di fatto la direzione centrale aveva finito col convalidare a posteriori quella direttiva del dottor Sardelli.

Il dottor PEDDE nota che bisognerebbe accertare in quale modo fossero motivate queste eventuali assunzioni di cui parla il senatore Riva. Reputa però sorprendente che esse siano potute avvenire, poichè a quell'epoca egli aveva dato disposizioni di bloccare tutte le assunzioni in ogni ufficio della Banca. Comunque egli disconosce nettamente la direttiva del dottor Sardelli, che era assolutamente illegittima in quanto contrastava precise istruzioni scritte della direzione centrale.

Il dottor PEDDE dichiara di non aver potuto svolgere indagini sul caso Atlanta, perchè, dopo il 4 agosto 1989, egli di fatto ha potuto continuare ad operare come direttore generale solo per pochissimi giorni. Reputa comunque che potrebbero essere individuate gravi responsabilità nella direzione di area Nord-Centro America ed anche a Roma: ad esempio ancora oggi egli non ha potuto fugare forti perplessità circa il comportamento del dottor Sartoretti, mentre riesce a comprendere più facilmente il comportamento del dottor Monaco. Non si capisce come sia stato possibile che i viaggi di Drogoul si ripetessero così frequentemente, senza che la direzione di area - la quale avrebbe dovuto dare l'autorizzazione - si accorgesse di nulla. Questi viaggi sono riportati nelle agende di Drogoul, di cui il dottor D'Addosio parlò al dottor Pedde nell'agosto 1989, rimarcando che in quelle agende erano riportati i numeri di telefono di alcuni dirigenti, fra cui il dottor Florio. Il dottor Pedde non ricorda se il dottor D'Addosio gli abbia menzionato specificamente una agenda del 1989.

Il senatore RIVA elenca al dottor Pedde una serie di caratteristiche che si sono rinvenute esclusivamente nella filiale BNL di Atlanta, mentre non sono presenti nelle altre filiali: ad Atlanta tutti i dipendenti erano stranieri; mancava una Segreteria Fidi; si intratteneva il conto *clearing* con una Banca fuori piazza; la copia di una lettera di rampogna al direttore della filiale non viene consegnata a Roma; un rapporto ispettivo non giunge a destinazione; una nuova copia del rapporto ispettivo viene tradotta con mesi di ritardo.

Il dottor PEDDE dichiara che la chiave del mistero è una sola: incapacità. Ricorda poi di avere rilevato - già nel 1982 o nel 1983 - l'opportunità che ad Atlanta vi fossero anche dipendenti italiani. Purtroppo il dottor Guadanini, allora direttore di area, si opponeva alla presenza di dipendenti italiani nelle filiali BNL in USA. Furono poi il dottor Guadagnini ed il dottor Florio a propugnare l'assegnazione dell'incarico di direttore a Drogoul. Peraltro anche a Roma sono mancati i controlli da parte dell'ispettorato e degli uffici che dovevano seguire le operazioni con l'estero. Tutta la direzione generale della Banca era gravemente carente ed egli ha dovuto constatare in passato anche fatti di malversazione, che ha provveduto regolarmente a denunciare alla Magistratura. Anche l'operato dei suoi diretti collaboratori non era adeguato. Ancora oggi per esempio non riesce a comprendere come le operazioni irregolari di Drogoul siano potute sfuggire per tanto tempo a chi aveva il compito di redigere il bilancio. La vicenda della delibera del fido di 50 milioni di dollari all'Iraq, nel luglio 1989, ha rivelato poi l'arroganza di potere e la presunzione di chi si è affrettato a firmare, pur essendo arrivato in Banca solo da pochissimo tempo, senza informare il suo diretto superiore.

In risposta ad altre domande del senatore Riva, il dottor PEDDE dichiara poi che gli sembra di ricordare di aver autorizzato una missione del dottor Vincenzino con esponenti del Ministero italiano della Difesa, per tentare un inserimento nelle relazioni tra Ministero della Difesa e Pentagono per forniture di articoli di casermaggio. Il dottor Pedde ritiene che non siano state trattate forniture di armi; in relazione a questa vicenda, egli ebbe rapporti con il Ministero della Difesa, ma non con esponenti dei servizi di informazione. Il dottor Pedde ritiene anche probabile che egli abbia chiesto al dottor Vincenzino di prestare assistenza ad una missione militare italiana a Madrid. Egli ricorda poi che, appena insediatosi, sostituì molti direttori di filiale; non vi erano però forze adeguate per un simile rinnovamento della direzione centrale, la quale aveva bisogno di personale con una specifica preparazione, che fino ad allora non era stata impartita.

In risposta a domande del senatore Garofalo, il dottor PEDDE ribadisce che tutte le missioni dei dipendenti devono essere autorizzate. Drogoul non ha mai chiesto queste autorizzazioni e pagava le spese dei suoi spostamenti con una carta di credito della società Entrade. Lo stipendio di Drogoul doveva aggirarsi - presumibilmente - intorno a 100 milioni annui. Risulta al dottor Pedde - anche da una dichiarazione

fattagli recentemente dal dottor Medugno, ex capo del personale – che il dottor Sardelli apprezzava molto l'attività di Drogoul.

Il senatore GEROSA si meraviglia che al dottor Vincenzino venissero affidati compiti molto delicati, pur non risultando che egli godesse di grande stima da parte dei suoi superiori.

Il dottor PEDDE replica che in realtà questi compiti non erano poi così delicati: di fatto, si trattava di avere rapporti con dei sottufficiali o al massimo con ufficiali inferiori.

Ad un'altra domanda del senatore Gerosa, il dottor PEDDE risponde che i dirigenti BNL allontanati per il loro ruolo nella P2 erano in realtà delle brave persone, che forse avevano pensato di trovare protezione in quella loggia massonica. L'esodo veramente grave è stato quello di dirigenti preparati che non si trovano a loro agio nella BNL e che poi di fatto non vennero sostituiti. Tale carenza di personale qualificato spiega poi anche certe assegnazioni al vertice degli uffici della BNL americana.

Il dottor PEDDE dichiara poi di essere amareggiato per gli attacchi personali che gli sono stati rivolti dopo il caso Atlanta e – in risposta ad una domanda della senatrice Ferraguti – esprime l'opinione che Drogoul abbia intascato cospicue tangenti, che deve avere poi diviso con i suoi complici.

In risposta poi ad un'ultima domanda del senatore Riva, il dottor PEDDE dichiara di avere incontrato il dottor Guadagnini a New York, nell'autunno del 1988: egli allora non sapeva dei suoi legami di affari con la Entrade e la Lubyanska Bank, legami che gettano una nuova luce sui rapporti tra Guadagnini e Drogoul.

Il teste viene quindi congedato.

CONVOCAZIONE DI UFFICIO DI PRESIDENZA E DI COMMISSIONE

Il presidente CARTA avverte che il giorno seguente, giovedì 5 dicembre 1991, l'Ufficio di Presidente, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà alle ore 9 e successivamente, alle ore 10,30, si riunirà la Commissione, per ascoltare la testimonianza del professor Giampiero Cantoni, presidente della BNL.

La seduta è tolta alle ore 20,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 15,30.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (A.S. n. 2846)

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (A.S. n. 3054)

(Esame e conclusione)

Riferisce sui provvedimenti in titolo il senatore SCIVOLETTO, in sostituzione del relatore Riggio. Sottolinea preliminarmente la necessità che il Parlamento dia una risposta urgente al dramma dei terremotati delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, circa quindicimila famiglie per cui, a parte i primi interventi urgenti, non si è fatto più nulla; questa inerzia ha portato alla forte protesta delle popolazioni, alle cui esigenze è doveroso che il Parlamento dia una tempestiva risposta.

Passa, quindi, ad illustrare specificamente il disegno di legge n. 3054, rilevando in primo luogo come il testo originario del provvedimento sia stato nettamente migliorato nel corso dell'esame da parte della Camera. Nel merito evidenzia che il provvedimento da esaminare riguarda principalmente l'intervento per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, nella Sicilia orientale, del dicembre 1990. Si tratta delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, per le quali si è intervenuti sino ad ora soltanto con provvedimenti di emergenza relativi alla prima assistenza e ricovero. Lo stesso disegno di legge finanzia inoltre la prosecuzione di taluni interventi per sismi precedenti verificatisi nella regione Sicilia: in particolare, la ricostruzione e riparazione dei fabbricati privati danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone della Valle del Belice: per questa finalità vengono assegnati 30 miliardi per l'anno 1992 e 70 miliardi per l'anno 1993; la prosecuzione e il completamento delle opere di ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981: il rifinanzia-

mento è disposto per le opere a totale carico dello Stato e per le ricostruzioni e riparazioni edilizie da parte di privati secondo quanto prevedeva l'articolo 19-bis del decreto-legge n. 397 del 1981, con una spesa di 5 miliardi per l'anno 1991 e 10 miliardi per l'anno 1992; il completamento degli interventi di recupero edilizio e di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici degli anni 1984, 1985, 1986 nella Sicilia orientale, già finanziati con il decreto-legge n. 114 del 1985 e successive modificazioni: per queste finalità è autorizzata una spesa di 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1992 e 1993 a carico del fondo per la protezione civile.

Oltre a mere norme di rifinanziamento, l'articolo 8 del testo in esame prevede anche alcune disposizioni in ordine alle modalità per la loro effettuazione, alle autorizzazioni necessarie e alla titolarità delle opere.

L'intervento più consistente è però quello riferito alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1990. Dei due provvedimenti in esame, il primo presentato dal Governo e già approvato dalla Camera dei deputati e il secondo d'iniziativa dei senatori del PDS (tra i quali è lo stesso relatore), ritiene richieda particolare considerazione il testo del Governo, in quanto si tratta di un provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento e che, come detto, riguarda anche il rifinanziamento di interventi precedenti.

Entrambi i testi partono comunque dalla impostazione che le opere di ricostruzione appartengono alla competenza primaria della regione Sicilia, salvo quelle che interessano direttamente gli edifici statali. Si tratta quindi di un programma straordinario di finanziamenti da devolvere alla regione Sicilia per il sessennio 1991-1996, per uno stanziamento complessivo di 3.870 miliardi graduato in maniera crescente, man mano che vengono in esecuzione le opere. A questo stanziamento generale se ne aggiunge uno specifico relativo alle opere per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato, per le quali viene disposto un finanziamento di 190 miliardi per il triennio 1991-1993. Per queste ultime opere la ripartizione delle somme e la gestione dei lavori compete direttamente alle amministrazioni statali.

L'intervento straordinario in favore della regione Sicilia è configurato come una serie di disposizioni quadro che prevedono gli obiettivi dell'azione di ricostruzione, i soggetti titolari dei benefici e talune norme di garanzia per le procedure di assegnazione dei contributi e di esecuzione delle opere. I settori di intervento sono quelli interessati da tutte le ricostruzioni conseguenti agli eventi sismici: l'edilizia pubblica per la ricostruzione degli edifici danneggiati, l'edilizia privata, le infrastrutture urbane, quelle industriali e produttive, il riassetto urbanistico del territorio. Fra gli obiettivi particolari va segnalata l'inclusione del programma per il restauro e la conservazione degli edifici del patrimonio artistico del barocco Val di Noto e la realizzazione, affidata prevalentemente al Ministro per il coordinamento della protezione civile, di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica esteso a tutta la Sicilia orientale. Vengono previsti inoltre il potenziamento di protezione civile anche a livello periferico e il potenziamento delle misure antisismiche nelle zone industriali di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta.

Per la definizione del programma degli interventi viene istituito un apposito comitato Stato-Regione dal Presidente della Regione siciliana, composto da rappresentanti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni statali interessate. Lo strumento principale per l'attuazione degli interventi è un apposito piano che deve essere formato ed adottato dalla Regione, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura dell'ufficio del genio civile e del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, nonché dagli enti locali interessati. Il piano trova attuazione particolare con programmi specifici per ciascuno degli interventi. Con una disposizione forse eccessiva nei confronti dell'autonomia regionale si prevede che i singoli progetti approvati e finanziati siano pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* della Regione: si tratta di una norma opportuna anche se la decisione di pubblicare i propri atti spetterebbe formalmente alla regione Sicilia. Il testo in esame inoltre prevede un programma stralcio, da attuarsi rapidamente, per la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico o di interesse pubblico e una serie di norme che regolano direttamente taluni aspetti degli interventi previsti sul patrimonio edilizio privato o che dettano disposizioni quadro per la successiva legislazione della Regione. In ogni caso viene disposta la vigilanza del prefetto sulla regolarità delle procedure e degli interventi di competenza delle amministrazioni comunali.

Avviandosi alla conclusione il relatore rileva che il provvedimento è sostanzialmente rispettoso delle competenze della Regione. L'obiezione che si può muovere riguarda il finanziamento dell'intervento straordinario: non solo perchè i 240 miliardi necessari alla copertura finanziaria vengono tratti dall'accantonamento 1991 per il fondo di solidarietà nazionale della Sicilia, ma soprattutto perchè, considerando lo stanziamento che tale fondo riceve nella finanziaria 1992, sembra intenzione del Governo di riproporre l'ormai consolidata prassi per la quale intervento straordinario e intervento ordinario si compensano in modo che complessivamente non aumentano di molto le risorse a favore del meridione.

Il relatore conclude auspicando la rapida approvazione del disegno di legge, anche superando eventuali riserve che possano profilarsi sul terreno della copertura finanziaria con riferimento al fatto che alcuni stanziamenti sono riferiti ad un sessennio. Invita quindi la Commissione ad esprimere parere favorevole su entrambi i provvedimenti in esame.

Il presidente Augusto BARBERA, dopo aver dichiarato di concordare con le considerazioni del relatore circa l'urgenza del provvedimento in esame, sottolinea, con riferimento alla copertura finanziaria prevista nel disegno di legge n. 3054 che l'aver utilizzato a questo scopo 240 miliardi del fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia dovrebbe ritenersi incostituzionale alla luce di quanto disposto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione, che disciplina il fondo come uno strumento di intervento inteso a consentire il superamento dei dislivelli di reddito tra la Sicilia e il resto del Paese: il ricorso al fondo, come previsto nel provvedimento in esame, è quindi accettabile solo se lo si consideri come prelievo di carattere momentaneo, e non definitivo, dal suddetto fondo di solidarietà nazionale.

La Commissione accoglie quindi la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sui progetti di legge in esame.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976 (A.S. n. 2999)

(Esame e conclusione)

Il presidente Augusto BARBERA riferisce sul disegno di legge in esame, in sostituzione del relatore Riggio. Fa presente che il disegno di legge si limita a disporre la proroga e il rifinanziamento di disposizioni già vigenti, concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976. In particolare, per provvedere alle esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 1 della legge n. 879 del 1986 si assegna alla Regione un contributo di 15 miliardi nel triennio 1991-1993. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione dei complessi edilizi adibiti al culto di cui all'articolo 4 della medesima legge è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 miliardi, sempre per il triennio 1991-1993. Per il completamento, infine, dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 879, limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto, sono stanziati altri 20 miliardi di lire nel periodo 1991-1993.

Conclusivamente, tenuto conto che si tratta, appunto, del mero rifinanziamento di disposizioni vigenti, il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Dopo che il senatore SCIVOLETTO si è dichiarato d'accordo con le considerazioni svolte dal Presidente relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul progetto di legge.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente
GITTI

La seduta inizia alle ore 9,15.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro dell'interno, onorevole SCOTTI, e del direttore del SISDE, prefetto Alessandro VOCI. Il ministro Scotti e il direttore Voci illustrano la situazione e le prospettive organizzative e funzionali del Servizio - anche alla luce del contributo informativo che è chiamato a dare nel quadro della lotta alla criminalità organizzata - e trattano, altresì, alcune questioni relative al coordinamento con l'altro Servizio di informazione e sicurezza.

La seduta termina alle ore 11,05.

Presidenza del Presidente
GITTI

La seduta inizia alle ore 16,45.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, onorevole ROGNONI, e del direttore del SISMI, generale Luigi RAMPONI. Dopo un'introduzione del ministro Rognoni, il direttore del SISMI fa il punto sulla situazione strutturale ed operativa del Servizio e ne illustra le prospettive di sviluppo, sia in ragione della mutata situazione internazionale, sia in ragione del contributo informativo che il SISMI è chiamato a dare nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata.

La seduta termina alle ore 18,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 11,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del Ministro dell'industria, commercio e artigianato

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione parlamentare antimafia ha proceduto, in data 20 settembre 1990, alla audizione del Presidente dell'ENEL, ingegner Franco Viezzoli, in ordine agli appalti per la realizzazione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro.

Nella relazione successivamente approvata (24 ottobre 1990), la Commissione ha rilevato che, a prescindere dal rispetto formale delle norme della legislazione antimafia allora vigenti, le procedure adottate dall'ENEL per la scelta delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, non si sono dimostrate idonee ad evitare che soggetti collegati alle cosche mafiose fossero presenti nelle compagini societarie aggiudicatrici dei lavori di costruzione della centrale.

In particolare, nello stesso documento, si è segnalato che appariva indispensabile modificare i regolamenti interni dell'ENEL per le forniture e per gli appalti, in vigore dal 1983.

L'ingegner Viezzoli, con una lettera del 26 settembre 1990, ha informato la Commissione che il consiglio di amministrazione dell'ENEL aveva deciso di affidare ad una commissione di studio il compito di verificare la validità dei regolamenti e di presentare, entro il termine di sei mesi, proposte di modifica.

La Commissione antimafia, nella stessa relazione sulla vicenda di Gioia Tauro, ha sollecitato l'approvazione dei nuovi regolamenti in tempi ancora più rapidi.

Ricorda anche che, dopo la decisione del Governo (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 1991) di confermare la realizzazione della centrale e di riavviare i lavori per la costruzione, l'ufficio di Presidenza della Commissione antimafia ha ritenuto opportuno svolgere una audizione in Commissione del Ministro dell'industria per conoscere quali iniziative siano state assunte - o si intendano assumere - al fine di impedire ogni infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle diverse fasi della procedura di appalto e nella esecuzione delle opere.

Dà, quindi, la parola al Ministro dell'industria.

Il Ministro BODRATO illustra una relazione che consegna alla Presidenza e che viene messa a disposizione dei Commissari.

Dopo aver ricordato i passaggi principali della vicenda ed aver sottolineato che l'ENEL risultava comunque del tutto estraneo alle problematiche relative all'ipotizzato reato di associazione mafiosa che vedrebbe coinvolti gli appaltatori, si sofferma sulle iniziative adottate dal ministero dell'industria e dal Governo per la ripresa dei lavori di costruzione della centrale culminati nel decreto del Presidente del Consiglio del 14 novembre 1991.

Rileva, quindi, che l'ENEL ha provveduto all'istituzione di una apposita commissione di studio per la verifica e l'adeguamento dei regolamenti dell'ente in materia di appalti e forniture, alla quale è stato affidato il compito di verificare lo stato di validità degli attuali regolamenti in materia di forniture e di appalti e di sottoporre al consiglio di amministrazione proposte di adeguamento dei regolamenti stessi per rendere le procedure conformi alle disposizioni della nuova direttiva CEE n. 531 del 1990 ed incrementare la loro efficacia al fine di raggiungere i massimi livelli di trasparenza.

La commissione di studio si è insediata in data 15 marzo 1991 ed in data 17 giugno 1991 ha concluso la prima fase dei propri lavori, sottoponendo al consiglio di amministrazione un'apposita relazione nella quale sono illustrati gli obiettivi ed i criteri seguiti per la verifica e la rielaborazione della normativa interna e presentando altresì una prima bozza di aggiornamento dei vigenti regolamenti. Tali documenti sono attualmente al vaglio del consiglio di amministrazione che ha già tenuto alcune riunioni preliminari, per esaminarne il contenuto.

L'ente ha, inoltre, predisposto un sistema di qualificazione delle imprese, che si è concretizzato con una completa ed organica rielaborazione delle procedure di qualificazione, già da tempo in vigore per specifici comparti merceologici, al fine di sottoporre le imprese fornitrici ed appaltatrici ad un'accurata verifica sia sul piano tecnico che su quello finanziario, onde poter disporre per ciascun comparto di un elenco di imprese qualificate, idonee ad essere interpellate per i fabbisogni dell'ente, in linea con le prescrizioni della citata direttiva CEE.

Tale iniziativa è stata avviata con l'istituzione di un apposito comitato di qualificazione, cui è stato affidato l'incarico di fissare i criteri e le metodologie da seguire per le suddette verifiche e di attivare altresì, sul piano operativo, le procedure in questione.

Altre iniziative sono state poi assunte dall'ENEL anche per quanto concerne le modalità di richiesta delle certificazioni antimafia. In proposito, nel corso dell'audizione del Presidente Viezzoli davanti a questa Commissione, era stato già evidenziato che l'ente ha dato completa e scrupolosa attuazione a tutte le disposizioni della legislazione antimafia, predisponendo apposite circolari applicative per il recepimento dei diversi provvedimenti emanati in materia. Anche nel caso specifico di Gioia Tauro tali circolari avevano avuto piena e rigorosa attuazione e a nessuna delle imprese appaltatrici o subappaltatrici era stato consentito l'accesso in cantiere senza il rilascio del preventivo nulla osta prefettizio.

In più il consiglio di amministrazione dell'ENEL, in considerazione della situazione di emergenza venutasi a determinare nel Paese a seguito dell'intensificarsi delle attività criminose, ha anche adottato - in via provvisoria, in attesa di ulteriori iniziative legislative o amministrative in materia - alcune misure supplementari tese a sostenere l'efficacia con cui si stanno perseguendo gli obiettivi della vigente normativa antimafia.

A tal fine sono state impartite apposite istruzioni sulle modalità di richiesta dei certificati antimafia per quanto concerne l'assegnazione degli appalti, prescrivendo ai competenti uffici di invitare le prefetture a comunicare, contestualmente al rilascio dei certificati in questione, eventuali ulteriori circostanze rilevanti ai fini della valutazione dell'idoneità dell'impresa a contrarre con l'ENEL.

Pertanto nelle richieste di certificazione antimafia presentate dall'ENEL è sempre contenuto un invito alle prefetture a segnalare eventualmente all'ente stesso i dati suddetti.

Segnala, peraltro, che tale iniziativa ha determinato reazioni discordanti da parte delle prefetture. Se si sono registrati infatti casi nei quali alcune prefetture hanno manifestato la loro indisponibilità a comunicare gli elementi richiesti, invitando specificamente l'ente ad astenersi dall'avanzare tale domanda, in altri casi invece le prefetture si sono fatte carico del problema ed hanno assicurato all'ENEL l'assistenza richiesta. Di conseguenza si sono avute circostanze in cui l'ENEL, nel ricevere il prescritto certificato antimafia (dal quale nessun provvedimento risultava a carico della ditta) ha anche ricevuto dalla prefettura, con lettera riservata, la comunicazione dell'esistenza di gravi sospetti nei confronti della ditta per la quale il certificato era stato richiesto. Ovviamente in tali casi l'ENEL ha adottato provvedimenti che hanno comportato l'astensione dell'aggiudicazione nei riguardi dell'impresa segnalata.

Sempre con riferimento alla normativa antimafia, fa presente che l'ENEL ha dato incarico agli uffici competenti di continuare a svolgere una azione di vigilanza affinché vengano rispettate le prescrizioni contenute negli articoli 18 e 19 della legge n. 55 del 1990, limitando i subappalti al minimo possibile.

Il Ministro conclude precisando che, per quanto concerne l'impostazione delle nuove gare, sono già state stabilite le modalità per la nuova assegnazione degli appalti che dovranno essere assegnati «mediante gara da estendere ad un ampio e qualificato numero di imprese edili generali che dovranno assumere l'obbligo di salvaguarda-

re il livello occupazionale locale». Al riguardo i competenti uffici di struttura dell'ente stanno già provvedendo a definire le condizioni in base alle quali le nuove gare saranno espletate, condizioni che dovranno comunque preventivamente essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione.

I criteri che si prevede di adottare per l'espletamento di queste gare tengono ovviamente conto delle indicazioni formulate dall'apposita commissione di studio per la verifica e l'adeguamento dei regolamenti dell'ente ed anticipano, sotto diversi aspetti, le innovazioni e gli aggiornamenti che la commissione stessa ha proposto di introdurre per conseguire livelli ancora più elevati di oggettività e trasparenza nelle procedure in vigore.

Inoltre l'ENEL si propone di comunicare preventivamente, a titolo cautelativo, alle competenti autorità sia l'elenco delle primarie imprese nazionali e la composizione dei raggruppamenti che intende far partecipare alla gara in questione sia l'elenco delle imprese proposte come subappaltatrici, al fine di consentire alle autorità stesse di intervenire nelle fasi più significative, per segnalare eventuali aspetti di inidoneità delle imprese ad essere coinvolte nei lavori in questione.

Il senatore TRIPODI ritiene che la scelta compiuta dal Governo di riavviare i lavori per la costruzione della centrale ENEL di Gioia Tauro sia del tutto ingiustificata. Limitandosi al problema dell'influenza che tale scelta può avere nella lotta contro la criminalità organizzata, sottolinea come essa possa contribuire ad accrescere gli elementi di sfiducia nelle istituzioni che indirettamente favoriscono la mafia.

Il provvedimento, infatti, è stato adottato con il parere contrario della regione Calabria e della gran parte delle istituzioni locali calabresi. Inoltre, la decisione è stata presa senza attendere le prescritte autorizzazioni e sotto la pressione di proteste chiaramente strumentalizzate della mafia.

I disordini dell'ottobre scorso non sono stati di certo promossi dai lavoratori, di cui semmai si è sfruttato il malcontento derivante dalla difficile situazione occupazionale.

L'iniziativa del Ministro dell'industria si presenta, pertanto, come una vera e propria resa alla mafia e non tiene conto del fatto che è ancora in corso una inchiesta giudiziaria sui precedenti appalti.

A suo giudizio, con atteggiamenti di questo genere, si alimenta il potere mafioso e si sottovaluta che l'interesse della criminalità nei confronti della costruzione della centrale è molto elevato. Anche le recenti minacce giunte a lui stesso, al procuratore della Repubblica di Palmi e al Ministro dell'interno sono da ricondurre all'evoluzione di tale vicenda.

Il senatore CABRAS sottolinea come quanto è avvenuto per la centrale di Gioia Tauro sia rappresentativo di una situazione in cui i rischi di infiltrazioni mafiose nella realizzazione delle grandi opere pubbliche sono estremamente elevati.

La Commissione si è quindi giustamente occupata di questa vicenda e di altre analoghe che hanno interessato anche direttamente amministrazioni dello Stato.

Non condivide l'opinione espressa dal senatore Tripodi secondo cui sembra quasi che vi sia una identificazione tra scelte di politica energetica e interessi della criminalità. In verità, la mafia indirizza la sua azione di infiltrazione verso ogni attività che possa consentire la realizzazione di lucro o forme di riciclaggio, ma da questo non può derivare la conseguenza di non investire più in alcune regioni italiane.

È, invece, necessario attivare al massimo gli strumenti di prevenzione e di controllo. Da tale punto di vista deve essere giudicato negativamente il ritardo nella definizione di nuovi regolamenti interni dell'ENEL. Appare invece adeguata l'adozione di nuove iniziative, quali l'istituzione del comitato di studio e la richiesta di informazioni aggiuntive alle prefetture, vista la pratica inutilità delle certificazioni antimafia. Del fatto che talune prefetture abbiano rifiutato la loro collaborazione dovrà essere informato il Ministro dell'interno.

Il deputato CAFARELLI esprime pieno apprezzamento per la relazione del Ministro dell'industria che riproduce con realismo e sensibilità politica le difficoltà esistenti per assicurare una corretta gestione degli appalti in un'area ad alta densità criminale come quella di Gioia Tauro.

Senza condividere minimamente le affermazioni critiche del senatore Tripodi, esprime a quest'ultimo viva solidarietà per le vicende personali da lui stesso accennate: la sicurezza dei cittadini e, massimamente, di quanti operano politicamente in prima linea, è messa in forse da fattori ambientali a forte rischio che non possono essere ricollegati alle scelte discrezionali del Governo e del Ministro dell'industria in particolare. Come per la costruenda centrale policombustibile di Gioia Tauro, così per gli impianti FIAT nell'area di Melfi si verificano condizioni che determinano un grande interesse della criminalità organizzata: ciò rende necessaria una adeguata azione preventiva e di contrasto. Mai tuttavia potrebbe condividere la soluzione di quanti - come il senatore Tripodi - optano per la cessazione di iniziative produttive nel Mezzogiorno; al contrario, occorre che queste ultime si moltiplichino, per coinvolgere le popolazioni locali in nuove occasioni di lavoro e contribuire, anche per questa via, al risanamento di tessuti sociali logorati nei quali è più facile l'infiltrazione di stampo mafioso.

Segnala inoltre alla Presidenza un grave episodio di sangue avvenuto nel comune di Cerignola in provincia di Foggia, dove è bastato che un cittadino, desideroso di prestare aiuto ad un anziano vittima di uno scippo, sia stato, nella stessa giornata, malmenato e ucciso. Invita la Presidenza ad assumere le opportune iniziative per testimoniare la solidarietà della Commissione parlamentare antimafia alla cittadinanza di Cerignola, ancora incredula di fronte all'ennesimo grave episodio criminale che si iscrive nell'ambito di un degrado di valori causato dalla massiccia presenza della criminalità organizzata.

Il PRESIDENTE, nel dare assicurazioni al deputato Cafarelli circa l'iniziativa da lui sollecitata e riassunti i termini del dibattito, rileva

come la relazione del ministro Bodrato sia – nelle sue linee generali – una testimonianza di attenzione verso i problemi sollevati dalla Commissione antimafia nell'ottobre 1990 in margine alle note vicende della costruenda centrale termoelettrica di Gioia Tauro. Nè mette conto ricollegare a pressioni mafiose le decisioni politiche assunte al riguardo dal Governo e dal Ministro dell'industria in particolare.

Resta tuttavia una serie di problemi irrisolti collegati non solo all'iniziativa dell'ENEL, ma ad altri imponenti progetti susseguitisi nel tempo nella stessa area, come quelli dello stabilimento siderurgico e del megascalco portuale.

Un primo problema riguarda le valutazioni di compatibilità ambientale della costruenda centrale termoelettrica, a tutt'oggi non ancora risolto dalle competenti autorità, mentre il Governo sembra aver assunto le decisioni sopra riportate senza tenerne debitamente conto. In ordine poi al differente atteggiamento delle prefetture, con riguardo alla collaborazione richiesta dal Governo e dall'ENEL per assicurare una scelta trasparente delle imprese appaltatrici, emergono ulteriori riserve. Principale motivo di perplessità risiede nel non spiegabile ritardo nella definizione – dopo oltre un anno dalla precisa presa di posizione della Commissione antimafia – di nuovi regolamenti in base ai quali stipulare i contratti di appalto con l'ENEL; tutto questo dopo l'istituzione di comitati di studio e dopo altre iniziative che non hanno portato, a tutt'oggi, il consiglio di amministrazione dell'ente a varare le nuove regole atte a disciplinare l'autonomia contrattuale dell'ENEL in materia di trasparenza nei contratti di appalto, avuto particolare riguardo ai pericoli esistenti ed alle pressioni di ogni genere tipiche di un'area come quella di Gioia Tauro.

Chiede in particolare al Ministro in base a quali criteri sia iniziata, se è iniziata, la ricerca delle imprese appaltatrici in mancanza del nuovo regolamento generale per gli appalti. Conclude preannunciando come anche il tema degli appalti delle grandi imprese e degli enti pubblici sarà inserito nella relazione conclusiva della Commissione al Parlamento.

Prende successivamente la parola il ministro Bodrato.

Il ministro BODRATO, rispondendo agli intervenuti, osserva che il lavoro svolto dalla Commissione antimafia in questi anni ha fornito un importante contributo per la individuazione di strumenti più adeguati ed efficaci contro la mafia.

Respinge, quindi, le accuse del senatore Tripodi circa un presunto cedimento del Governo nei confronti degli interessi della criminalità. È vero che la mafia cerca di sfruttare ogni occasione di investimento, ma è altrettanto vero che lo sviluppo economico del Mezzogiorno può modificare quella realtà sociale in cui la mafia oggi prospera. Le iniziative che vanno nella direzione di innescare un processo di sviluppo – e questo è il caso della centrale di Gioia Tauro – non possono, quindi, essere appoggiate dalla grande criminalità.

Sottolinea che il nuovo progetto della centrale tiene conto di molte osservazioni avanzate dalle istituzioni locali e che saranno attivate procedure trasparenti nelle gare per l'aggiudicazione degli appalti.

Nel riconoscere il ritardo nella approvazione di nuovi regolamenti interni dell'ENEL, si impegna a sollecitarne la definizione e ribadisce che i criteri già individuati dal comitato di studio saranno adottati per i nuovi appalti per i quali non sono state ancora assunte iniziative, dato che dovrà essere emanato un decreto ministeriale successivamente all'acquisizione dei necessari pareri da parte della diverse amministrazioni competenti.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Bodrato e lo congeda.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente
COLONI

*Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale, Marini,
ed il direttore generale Palmidoro.*

La seduta inizia alle ore 9.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Il Presidente COLONI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico e che, consentendo la Commissione, la pubblicità sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Rivolge innanzitutto un cordiale saluto al ministro Marini, che per la prima volta partecipa ai lavori della Commissione, ed al direttore generale, dottor Palmidoro.

Ricorda che il 10 ottobre scorso sono iniziate le audizioni dei presidenti degli enti vigilati, che hanno fra l'altro illustrato i documenti inviati nei mesi scorsi; sono state finora effettuate le audizioni di 35 dei 44 enti e nel prossimo mese di gennaio il ciclo si completerà ascoltando i rappresentanti dei rimanenti enti, fra cui l'INPS, l'INAIL e gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Premesso che nel corso delle audizioni sono emerse differenti problematiche su cui il ministro potrà far conoscere in futuro il suo avviso alla Commissione, lo invita intanto a svolgere le sue osservazioni sulle linee generali del progetto di riforma pensionistica, con particolare riguardo agli aspetti ordinamentali ed alla tematica della previdenza integrativa.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, MARINI, ritiene innanzitutto opportuno esprimere le sue valutazioni sulla proposta di legge Amato-Rosini: precisa di ritenere accettabili alcune sue parti, mentre altre le considera discutibili. È discutibile, ad esempio, l'impostazione complessiva, che sembra mettere in discussione la natura previdenziale dei fondi integrativi.

Sottolinea che, tra le decisioni che il Parlamento dovrà assumere nel prossimo futuro, la riforma della previdenza sociale resta tra quelle più urgenti; il sistema attuale registra gravi problemi di equità ed è sul tappeto la questione degli equilibri finanziari complessivi, del resto presente anche in altri sistemi previdenziali.

Si dichiara contrario a proporre una riduzione della previdenza pubblica, che viene sostenuta più o meno esplicitamente da diverse parti; una riduzione dei livelli di prestazione rappresenterebbe un atto di ingiustizia, perchè, nonostante le varie discettazioni sul livello elevato delle prestazioni assicurate, in pratica le pensioni erogate sono più basse di quelle di altri paesi, che pure registrano una normativa meno favorevole di quella italiana.

Premesso che non intende fare alcun processo alle intenzioni, osserva che il dibattito sulla riforma pensionistica si è bloccato nell'ambito del Governo e sulla questione dell'età pensionabile non si è finora riusciti a raggiungere un accordo: tale questione è legata al mantenimento di un certo prelievo contributivo e del livello delle prestazioni. La riforma si pone due obiettivi, la difesa del livello delle prestazioni pubbliche e l'unificazione della normativa, da raggiungere con gradualità e salvaguardando i diritti di alcune particolari categorie, ad esempio chi svolge lavori usuranti.

Fa presente di aver incaricato gli uffici ministeriali di svolgere in materia uno studio approfondito, in particolare riguardo agli incentivi ed ai disincentivi volti ad evitare un irrigidimento dell'elevazione dell'età pensionabile, perchè ritiene opportuno tener conto di tutte le strade percorribili.

Ricordato che non ha dato risultati il ricorso al solo incentivo deciso dal Parlamento circa un anno fa, rileva che, per mantenere una certa flessibilità, agli incentivi potrebbero essere uniti alcuni disincentivi, ad esempio un leggero taglio delle prestazioni per chi decidesse di continuare a lavorare oltre i sessant'anni. Se la legislatura in corso giungerà alla sua scadenza naturale, vi è il tempo necessario per intervenire sulla materia.

Premesso di non essere certamente contrario alla previdenza integrativa, ricorda che l'aspirazione dei lavoratori è quella di andare in pensione mantenendo il reddito raggiunto nell'ultimo periodo della loro attività: deve essere mantenuta un'attitudine di questo tipo, che si è generalizzata e che lo sarà sempre di più in futuro.

Esiste quindi già uno spazio per la previdenza integrativa. Ritiene che la via da seguire sia quella delle scelte negoziali, attuate tramite la contrattazione di categoria oppure a livello aziendale: è così spiegabile il fatto che i primi fondi realizzati appartengono a categorie con una certa forza retributiva e sindacale, anche se si deve dire che del problema si sta dibattendo in tutte le categorie lavorative, anche in quelle operaie.

Non è convinto della formulazione affrettata delle norme della proposta di legge Amato-Rosini, in primo luogo perchè è stato trascurato il rapporto con la riforma generale del sistema previdenziale, ricordando che nella bozza di disegno di legge da lui elaborata emerge la necessità di una sistemazione complessiva delle forme di previdenza integrativa, con la previsione di una delega molto particolareggiata.

Non ha dubbi sulla necessità di regolamentare il settore e ricorda che al Senato ha espresso nelle settimane scorse le sue valutazioni sulla norma inserita nella legge finanziaria relativa all'assoggettamento a contribuzione; in attesa della regolamentazione generale, è stato previsto un contributo di solidarietà del dieci per cento, da considerare elevato nell'ipotesi in cui dovesse permanere a lungo.

Il Presidente COLONI ringrazia il ministro del lavoro per le sue valutazioni, che considera di grande importanza, anche in vista della predisposizione della relazione generale della Commissione sull'attività svolta nel corrente anno.

Il senatore VECCHI, premesso di ritenere assai urgente la definizione della riforma del sistema previdenziale, osserva che in materia il Governo dovrebbe assumere una precisa posizione per poi prospettarla al Parlamento, anche se è d'accordo nel ritenere difficile il varo della riforma se si dovesse pervenire ad una fine anticipata della legislatura.

Quanto ai fondi integrativi, attualmente essi sono spesso utilizzati, soprattutto negli istituti bancari, al di fuori di qualsiasi regola e senza alcun controllo: non si tratta infatti di fondi formati con contributi gravanti sulle retribuzioni e sulle imprese, ma di quote accantonate con sistemi e procedure che - a suo parere - sono da discutere. Un fondo integrativo dovrebbe avere carattere previdenziale e dovrebbe risultare da una contrattazione fra le parti; non è possibile, del resto, separare la riforma della previdenza integrativa da quella generale del sistema previdenziale.

Invita il ministro a porre in atto i necessari adempimenti affinché l'ENPALS possa superare il regime commissariale attuale, con la prospettiva di essere inserito come fondo speciale nell'INPS: in caso contrario, l'Ente non potrà continuare a vivere, secondo quanto affermato nella relazione della Commissione approvata il 10 aprile scorso.

Quanto all'INAIL, ricorda che il grosso « buco » del settore agricolo non può essere appianato soltanto attraverso un incremento delle contribuzioni: è necessario al riguardo stabilire regole diverse, anche sul versante dei controlli.

Il senatore IANNONE, ricordati i dati forniti dal ministro in relazione all'aumento dell'età pensionabile, osserva che da proiezioni di fonte diversa sono scaturiti differenti risultati, almeno se si considera il periodo fino al 2005 o al 2010: in particolare, non si registrerebbe un passivo se si ammettesse il proseguimento volontario fino ai sessantacinque anni di età.

Il senatore ANGELONI, premesso che la bozza di riforma elaborata dal ministro Marini non ha ancora ricevuto l'approvazione del Consiglio dei ministri, si sofferma sulla questione dell'età pensionabile, osservando in particolare che l'opposizione di sinistra ha manifestato una preferenza per la non obbligatorietà del limite di età, pur dimostrando sulla questione disponibilità al confronto.

I documenti economici attualmente all'esame del Parlamento prevedono l'elevazione obbligatoria e graduale dell'età pensionabile, pienamente conforme a quanto proposto dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Si dichiara d'accordo con il ministro quando afferma di voler mantenere l'attuale livello delle prestazioni e salvare il sistema della previdenza pubblica, pur rendendosi conto che vi sono alcune difficoltà; si deve giungere in breve ad una soluzione della questione, anche attraverso un confronto fra le parti, e a tal fine potrebbe essere praticata la via degli incentivi e dei disincentivi. Non ritiene inoltre opportuno procedere alla riforma della previdenza integrativa sganciata da quella generale del sistema pensionistico. Se la pensione integrativa dovrà assicurare il mantenimento dei livelli delle prestazioni, realizzando l'aggancio alla dinamica salariale le pensioni per gran parte verranno salvaguardate nel loro potere d'acquisto.

In conclusione, rileva che si dovrebbe parlare di previdenza integrativa per la sola parte che si aggiunge alla pensione dopo l'aggancio alla dinamica salariale, altrimenti si dovrebbe parlare di investimenti di natura finanziaria, che sono cosa del tutto diversa.

Il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI ritiene che la questione dell'età pensionabile sia divenuta la più importante in un progetto di riforma che si propone obiettivi diversificati.

Auspica che la bozza di disegno di legge elaborata dal ministro Marini possa giungere in breve all'esame del Parlamento, anche se è consapevole delle difficoltà e degli ostacoli presenti nel Governo e nelle forze politiche della maggioranza: chiede al ministro se ritenga opportuno definire il provvedimento di riforma senza affrontare la questione dell'età pensionabile, che potrebbe essere esaminata in una fase successiva. Ritiene che, procedendo in tal modo, potrebbero essere smascherati coloro che si nascondono dietro la questione dell'età pensionabile, avendo in realtà l'obiettivo di contrastare il disegno di omogeneizzazione complessiva; a suo avviso, presentare un provvedimento di riforma anche in questo scorcio di legislatura potrebbe avere conseguenze positive.

Rileva che le proiezioni effettuate sulle conseguenze dell'allungamento dell'età pensionabile si siano concentrate eccessivamente sugli effetti economici: dovrebbero essere considerati non solo gli equilibri finanziari dell'INPS, ma anche il bilancio generale dello Stato, poichè attraverso l'omogeneizzazione potrebbero essere conseguiti risparmi complessivi di rilevante entità.

Quanto all'equilibrio finanziario del regime pensionistico, ritiene che vi sia molta confusione e che siano state elaborate previsioni eccessivamente negative: è falso affermare che l'INPS utilizza circa 60 mila miliardi per pagare le pensioni, poichè in base ai dati riferiti al 1990 risulta che sono stati utilizzati 2300 miliardi della gestione assegni familiari, mentre per il resto si tratta di somme dovute dallo Stato all'INPS per gli impegni assunti.

Osserva che i fondi dei lavoratori autonomi risultano attualmente attivi, soprattutto grazie al contributo dello Stato, equiparato a quello dei fondi dei lavoratori dipendenti: non sono quindi giustificati ulteriori prelievi a carico delle categorie interessate.

Conclude affermando che la situazione è grave, ma non drammatica come viene presentata da alcune parti: è necessario indicare le linee di tendenza e deve esser detto chiaramente ai lavoratori quanto percepiranno al momento della pensione.

Il senatore ANTONIAZZI concorda con alcune osservazioni del ministro Marini, al quale chiede se esistano le condizioni perchè la bozza di riforma sia approvata in breve dal Governo per essere poi inviata all'esame del Parlamento; esiste, come è noto, l'ostacolo relativo all'età pensionabile, che potrebbe essere aggirato definendo soluzioni alternative, fra cui quelle connesse agli incentivi o ai disincentivi, alla volontarietà o all'obbligatorietà, lasciando la decisione finale al Parlamento.

Il Presidente COLONI ricorda che la Commissione si è più volte espressa per una sollecita approvazione della riforma generale del sistema pensionistico ed invita il ministro del lavoro e della previdenza sociale a procedere in tal senso; la Commissione si è dichiarata favorevole anche all'elevazione dell'età pensionabile, pur non indicando alcun limite preciso.

Espressi i suoi dubbi sulle ipotesi formulate in relazione agli incentivi ed ai disincentivi, giudica fondamentale la definizione di un disegno di progressiva omogeneizzazione dei trattamenti e di aggancio alla dinamica salariale futura: in questo contesto, con un confronto aperto e responsabile, potrà essere affrontato il problema dell'età pensionabile e forse anche quello della percentuale del trattamento pensionistico rispetto al salario percepito negli ultimi anni dell'attività lavorativa.

Il senatore ANTONIAZZI ritiene che la riforma debba definire la questione dell'aggancio alla dinamica salariale futura per evitare le conseguenze negative delle pronunzie giurisprudenziali per l'adeguamento delle pensioni: infatti, se esse dovessero essere estese all'intero sistema previdenziale si potrebbe determinare un crollo definitivo entro due anni.

Reputa, comunque, necessario garantire il potere di acquisto delle pensioni.

Il Presidente COLONI, riferendosi a quanto testé affermato, ritiene questa la *ratio* della bozza di riforma predisposta dal ministro Marini.

Quanto ai fondi integrativi, non ritiene che la proposta di legge Amato-Rosini intenda distruggere la previdenza pubblica, anche se deve sottolineare che ritardare ulteriormente l'entrata in vigore della riforma pensionistica significherebbe rafforzare quelle ipotesi che prevedono un sistema previdenziale minimo per tutti i lavoratori con una gestione di tutto il rimanente da parte del mercato. Ciò comporterebbe benefici per circa due milioni di lavoratori, ma avrebbe tragiche conseguenze per tutti gli altri: deve essere evitata una tale evenienza, accelerando i tempi per l'approvazione della riforma.

Auspica quindi che la bozza elaborata dal ministro del lavoro sia approvata al più presto dal Consiglio dei ministri e poi presentata al Parlamento.

Invita il ministro a fornire risposta ai quesiti sollevati.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, MARINI, assicura la Commissione che, se la legislatura giungerà alla sua scadenza naturale, si adopererà al massimo perchè il progetto di riforma da lui elaborato sia approvato dal Consiglio dei ministri; sarebbe invece velleitario pensare a ciò se la legislatura dovesse concludersi anticipatamente.

Circa le osservazioni del senatore Iannone, precisa che i dati riportati da alcuni quotidiani sono basati su previsioni che, rilevando che si potrà conseguire un risparmio anche mantenendo la flessibilità, fanno riferimento soltanto agli incentivi, non considerando volutamente anche i disincentivi, che pure sono alla base delle previsioni stesse.

Fa presente che si sta procedendo alla ricomposizione dei consigli di amministrazione degli enti a gestione commissariale, fra cui l'ENPALS; raccoglie, comunque, l'invito a valutare l'opportunità di mantenere la struttura del predetto Ente.

Si dichiara consapevole delle difficoltà del settore agricolo dell'INAIL, tanto che è stata inserita un'apposita norma nel disegno di legge finanziaria: il bilancio del settore è così disastroso che non appare semplice l'individuazione di soluzioni dal punto di vista contributivo. Lo squilibrio fra prestazioni e contribuzioni è tale da meritare una considerazione di carattere più generale rispetto al problema del finanziamento; ritiene comunque che, con la proposta inserita nel disegno di legge finanziaria, possa delinearsi una soluzione della delicata questione.

Quanto ai conti relativi al settore autonomo della previdenza obbligatoria, rileva che da una valutazione puramente matematica dovrebbe essere escluso l'aumento contributivo deciso di recente, essendo - almeno per il momento attuale - la situazione in equilibrio. Deve però tenersi presente che nella previdenza pubblica è sempre presente il discorso dei « vasi comunicanti », visto che il fondo dei lavoratori dipendenti nel bilancio preventivo per il 1992 reca un *deficit* di 14 mila miliardi; non risulta quindi in equilibrio ed è indubbio che una delle fonti di finanziamento è quella relativa al prelievo sugli assegni familiari che se la situazione è grave e diventerà più pesante nel prossimo futuro: sarebbe irresponsabile negare questa realtà, per cui ha ragione chi sostiene la necessità di riformare la previdenza pubblica.

Quanto alle osservazioni del senatore Angeloni, ritiene che il confronto e l'intesa sulla riforma dovrebbero riguardare anche le forze politiche non facenti parte della maggioranza; ricorda, a tale proposito, l'incontro ufficiale da lui avuto con i responsabili del partito democratico della sinistra. Deve però ribadire che la mediazione presenta un limite e non può snaturare il progetto di riforma già definito o smentire le decisioni assunte nell'ambito delle forze politiche di maggioranza.

Premesso che terminato l'esame dei provvedimenti finanziari si adopererà al massimo perchè il tema della riforma riemerge prepotente-

mente nel dibattito politico, dichiara che sulla sostanza della proposta di legge Amato-Rosini non nutre obiezioni insormontabili e che la riforma della previdenza integrativa dovrà essere comunque correlata alla riforma generale del sistema pensionistico.

Il Presidente COLONI ringrazia il ministro del lavoro e della previdenza sociale e lo congeda.

La seduta termina alle ore 10,15.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,40.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

ESAME DELLA DENUNCIA SPORTA DAI SIGNORI NANDO DALLA CHIESA, ALFREDO GALASSO, LEOLUCA ORLANDO E DIEGO NOVELLI

Il Presidente MACIS riassume i contenuti della denuncia, presentata dai signori dalla Chiesa ed altri e pervenuta al Comitato in data 25 novembre 1991.

In generale, nella denuncia (per attentato alla Costituzione ai sensi dell'articolo 90 Cost.) si afferma che il Presidente della Repubblica, con comportamenti ed atti formali, ha più volte trasgredito le regole e travalicato i limiti posti dalla Costituzione all'esercizio dei poteri presidenziali. In particolare, seppur in modo discorsivo, si fa riferimento ad una serie di fattispecie ritenute penalmente rilevanti: il preannunciato rinvio alle Camere dell'eventuale legge di proroga della durata della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e le stragi, nonché la ventilata ipotesi del rifiuto assoluto di promulgare la legge, in caso di riapprovazione; il preannunciato rifiuto di firmare il decreto legislativo riguardante la proroga del regime transitorio per i procedimenti in fase di istruzione formale, che proseguono con le norme del codice di procedura abrogato; l'espressione di pesanti giudizi sull'operato della Commissione di inchiesta sul terrorismo e le stragi, che non ha potuto sentire il Capo dello Stato in qualità di ex-Presidente del Consiglio; l'espressione di pesanti giudizi sull'operato di alcuni organi della magistratura ed il rifiuto di rendere testimonianza dinanzi all'autorità giudiziaria; la minaccia di «autosospendersi» per bloccare la decisione governativa concernente il Comitato sulla struttura cosiddetta «Gladio», la cui legittimità è stata in più occasioni pubblicamente dichiarata dal Capo dello Stato, benchè fossero in corso indagini giudiziarie e parlamentari; l'espressione di valutazioni negative nei

confronti di parlamentari, giornalisti e magistrati per fatti attinenti al merito di inchieste in corso; le pubbliche affermazioni sull'obsolescenza della Costituzione e l'apertura di una fase costituente, ipotizzata nel messaggio alle Camere del 26 giugno 1991, in dispregio delle regole di cui all'articolo 138 della Costituzione; la minaccia del ricorso alle forze dell'ordine per far cessare una eventuale riunione del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché del suo scioglimento in caso di inosservanza del divieto di discutere certi argomenti.

Nella parte centrale della denuncia sono contenute considerazioni giuridiche sul potere di rinvio alle Camere delle leggi ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e sul ruolo istituzionale del Presidente della Repubblica, che si configura come organo imparziale, rappresentante dell'unità nazionale, non già come organo di indirizzo politico: al Capo dello Stato sarebbe inibita qualsiasi ingerenza nel merito delle scelte di indirizzo politico del Parlamento e del Governo, anche in correlazione alla irresponsabilità politica e giuridica assicurata al Presidente della Repubblica dalla Costituzione. Pertanto, il Presidente Cossiga avrebbe compiuto atti ed assunto posizioni ripetutamente ed esplicitamente contrastanti con i limiti previsti dalla Costituzione: la messa in stato di accusa da parte del Parlamento in seduta comune è il solo rimedio previsto dalla Costituzione per il caso in cui i poteri presidenziali siano esercitati in modo costituzionalmente illegittimo.

Il Presidente MACIS - nel concludere la sua esposizione - ricorda le decisioni dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi al termine della precedente seduta, nel senso di limitare la riunione odierna alla mera illustrazione delle denunce pervenute.

ESAME DELLA DENUNCIA SPORTA DALL'ONOREVOLE GIACINTO MARCO PANNELLA

Il Presidente MACIS procede quindi a riassumere i contenuti della denuncia, presentata dall'onorevole Pannella e pervenuta al Comitato in data 27 novembre 1991.

La denuncia si riferisce al reato di attentato alla Costituzione e può essere sotto il profilo logico suddivisa in quattro parti: una breve premessa di ordine generale; le considerazioni sulla natura dei reati presidenziali; l'elencazione di singole fattispecie ritenute penalmente rilevanti; una serie di osservazioni conclusive, in particolare sull'articolo 283 del codice penale.

Nella premessa si sottolinea che la denuncia ha per oggetto fatti non contestabili - ascrivibili in un ambito genericamente definito di «patologia costituzionale» - i quali debbono essere considerati in un contesto complessivo.

Per quanto concerne la natura dei reati presidenziali di cui all'articolo 90 della Costituzione, se ne riconosce l'autonomia rispetto

alle norme penalistiche. In particolare, si cita l'opinione della dottrina, secondo la quale la responsabilità penale presidenziale deve configurarsi come un istituto di completamento o di chiusura del sistema costituzionale, che dovrebbe consentire la rimozione in ogni ipotesi di gravissima mancanza ai doveri del Presidente, pur se tale mancanza non rivesta gli estremi di un reato previsto dal codice penale. A suffragio della tesi cosiddetta costituzionalista si citano i lavori preparatori dell'Assemblea costituente e della legge costituzionale n. 1 del 1953. L'attentato alla Costituzione viene quindi configurato come una violazione dell'obbligo di fedeltà alla Carta fondamentale contratto con il giuramento, e quindi come condotta volta non solo a mutare, ma anche meramente a colpire o turbare il regolare funzionamento del sistema politico-costituzionale dato, ed anche della Costituzione materiale.

In tale contesto si asserisce che, spettando alla Corte Costituzionale definire in via interpretativa l'eventuale natura illecita dei comportamenti del Capo dello Stato, il Comitato parlamentare non può che limitare il proprio giudizio sulla non manifesta infondatezza alla stretta verifica dell'effettiva commissione dei comportamenti denunciati e dell'esistenza o meno di fondati dubbi circa la pertinenza di tali condotte all'esercizio delle funzioni, rimanendo del tutto estranea a tale sommaria fase ogni valutazione circa la qualifica giuridica dei comportamenti. Ad avviso del PRESIDENTE, tale affermazione dovrà essere valutata attentamente dal Comitato, il quale sin dalle prime sedute ha assunto determinate posizioni, aderendo sostanzialmente all'impostazione cosiddetta penalistica per quanto concerne i reati presidenziali.

Circa le cosiddette «esternazioni», mezzo prescelto dal Presidente per la commissione di illeciti, nella denuncia si fa presente che le esternazioni dirette a soggetti diversi dalle Camere esulano dai compiti attribuiti al Presidente: tuttavia, in ogni caso, tali atti sono stati compiuti nella veste di Capo dello Stato, la quale non viene meno per il fatto che i relativi poteri siano stati travalicati (e si cita per analogia la condotta tipica dei reati propri del pubblico ufficiale).

L'attentato alla Costituzione di cui all'articolo 90 Cost. - considerato più ampio, in quanto la Costituzione ivisarebbe intangibile in ogni sua parte - viene distinto dall'omonimo reato di cui all'articolo 283 del codice penale, in cui l'attentato riguarda solo l'insieme dei supremi principi dell'ordinamento e la forma di governo. In ogni caso, nella denuncia si fa presente che sono riscontrabili anche gli estremi della condotta tipica prevista dalla norma penale di cui al citato articolo 283, data la rilevanza della posizione soggettiva del Capo dello Stato, che conferisce idoneità lesiva ad atti che sarebbe improduttivi di pericolo, se commessi da un comune cittadino.

Con una precisa suddivisione per singoli capi di imputazione, la denuncia fa riferimento a sette specifiche fattispecie: la convocazione dei Procuratori Generali della Sicilia al Palazzo del Quirinale in data 23

maggio 1990, con l'analisi di atti ancora coperti dal segreto istruttorio e la violazione dei principi fondamentali dell'autonomia della funzione giurisdizionale e dell'indipendenza dei magistrati; la richiesta formale al Ministro Guardasigilli, ai Presidenti delle Camere ed al Vice Presidente del CSM di adozione di misure straordinarie contro la criminalità organizzata (con una lettera tardivamente controfirmata dal Ministro di Grazia e Giustizia, quando ormai l'atto era di pubblico dominio e quindi irretrattabile); le varie iniziative e/o esternazioni in materia di riforme istituzionali, in dispregio dell'articolo 138 della Costituzione e con la assunzione, più o meno esplicita, di una posizione favorevole alla proposta di un partito politico (PSI); i rapporti tra il Presidente della Repubblica ed il Parlamento.

A quest'ultimo proposito, si citano le perplessità espresse dal Presidente Cossiga circa lo svolgimento parallelo di inchieste (giudiziarie e parlamentari) sulla tragedia di Ustica; l'affermazione di non sentirsi vincolato dalle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2; le ripetute affermazioni sulla legittimità della struttura cosiddetta «Gladio», mentre sono in corso indagini parlamentari; la particolare forma di audizione imposta al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza; la vicenda delle interpellanze su materie connesse a comportamenti del Presidente Cossiga, presentate alla Camera dei Deputati nel maggio 1991 da esponenti del PDS (dopo il suo intervento il Governo si è rifiutato di rispondere alle stesse); la rivendicazione di un potere esclusivo di scioglimento delle Camere.

Sempre tra le fattispecie rilevanti si segnalano altresì: la gestione della crisi del primo Governo Andreotti, con la costante minaccia del ricorso al potere di scioglimento (riferita anche alla condizione di un mancato accordo su un programma di riforme istituzionali), con l'esplicita formulazione di indicazioni in una lettera al Presidente del Consiglio e con innovazioni apportate nella prassi delle consultazioni (procedendo ad una audizione simultanea e collegiale dei rappresentanti dei partiti della disciolta maggioranza); le esternazioni e le iniziative polemiche nei confronti di partiti politici, organi di informazione, singoli esponenti politici e cittadini, assumendo la figura di «fazioso leader politico», incompatibile con il ruolo costituzionale di garante dell'unità nazionale; la vicenda della grazia a Renato Curcio, preannunciando pubblicamente l'intenzione di esercitare un potere (mentre ad avviso del denunciante il Capo dello Stato si deve limitare a concedere o a non concedere il provvedimento) e con l'attribuzione di un presunto valore politico generale all'istituto della grazia in stridente contrasto con la natura squisitamente personale del provvedimento, così artatamente conferendo al potere di grazia il valore di altri provvedimenti clemenziali (indulto o amnistia).

La parte finale della denuncia si sofferma sul reato previsto dall'articolo 283 del codice penale, qualora si volesse adottare la tesi cosiddetta penalistica: si sostiene che il complesso degli atti, dei comportamenti e delle dichiarazioni ricordati mira al conseguimento

del «fine specifico» dello stravolgimento dell'impianto costituzionale, mediante «mezzi non consentiti» dall'ordinamento costituzionale. A quest'ultimo proposito si citano altresì il messaggio inviato alle Camere il 26 giugno 1991, nonché una serie di dichiarazioni pubbliche. Nella denuncia si lamenta anche l'abuso rappresentato dall'utilizzazione, per finalità vietate dalla Costituzione, dei mezzi pubblici di comunicazione di massa radiotelevisivi; abuso che conferisce alle dichiarazioni presidenziali un particolare valore cogente, e quindi un aggiuntivo elemento di illiceità dei mezzi adoperati per il mutamento costituzionale.

Nella denuncia si accenna anche alla dannosità e ulteriore pericolosità dell'attentato in atto contro la Costituzione, che compromette la possibilità di civile e democratica convivenza del Paese, per cui tale condotta deve essere urgentemente interrotta nella sua flagranza, nonché sanzionata.

Il Presidente MACIS conclude la sua illustrazione e ricorda le decisioni dell'Ufficio di Presidenza richiamate in precedenza, circa l'andamento della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente MACIS informa che in data 29 novembre 1991 è pervenuta una memoria aggiuntiva, inviata per posta al Comitato dal signor d'Anna e ricevuta presso l'ufficio postale del Senato solo il 25 novembre, mentre, come è noto, il Comitato nella seduta del 20 novembre ha dichiarato inammissibile la denuncia del signor d'Anna; decisione la cui giustezza viene confermata dalla stessa memoria aggiuntiva, che si riferisce in un quadro unitario alle due denunce del luglio e dell'ottobre 1991, presentate dal signor d'Anna.

Inoltre, dà conto di una lettera - inviata dall'avvocato Leuci dei Cesi - con cui si afferma l'opportunità di rimettere al Comitato «l'atto di citazione con il quale si chiede anche al Procuratore Generale della Corte dei Conti di procedere a carico di Cossiga Francesco nella sua qualità di Presidente della Repubblica per atto contrario alla Costituzione». Al riguardo, il Comitato non può che rimanere in attesa di comunicazioni formali, dopo le quali eventualmente potrà affrontare la questione di una possibile richiesta di atti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 219 del 1989.

Avverte altresì che in data 3 dicembre è pervenuta una denuncia nei confronti del Presidente della Repubblica, presentata dagli onorevoli Garavini, Magri, Russo Spina e dal senatore Libertini.

Infine, il Presidente ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi secondo quanto sarà stabilito dall'Ufficio di Presidenza allargato, che si riunirà immediatamente dopo la seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

239^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Madaudo.

La seduta inizia alle ore 9,10.

Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il senatore ACQUARONE ricorda che la riforma dell'arbitrato, attuata con legge n. 28 del 1983, ha fissato come punto qualificante quello secondo cui, ferma restando l'efficacia vincolante della pronuncia sin dalla sua comunicazione, *l'exequatur* pretorile attribuisce al lodo il *quid pluris* necessario per l'esecuzione coattiva. L'innovazione non ha però avuto le conseguenze pratiche auspiccate, giacchè il legislatore del 1983 non ha curato appieno il coordinamento di tale principio innovatore con altre norme del codice di procedura civile. Scopo del disegno di legge in esame è dunque quello di superare le incertezze e le difformità di interpretazione sorte sulla concreta portata dell'espressione «efficacia vincolante», coordinando le modifiche introdotte dalla riforma del 1983 con il restante tessuto normativo. Il relatore propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3076), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MURMURA, premesso che nella seduta del 3 dicembre la Commissione ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 346, ricorda che in tale occasione ha già notato la parziale disomogeneità del provvedimento, che contiene norme concernenti i danni patrimoniali cagionati per finalità estorsive, nonché disposizioni in materia penale, processuale e di sicurezza pubblica. Invita tuttavia ad esprimere parere favorevole, considerato che il provvedimento fornisce una prima, parziale risposta al grave fenomeno delle estorsioni, di crescente pericolosità.

Conviene con le osservazioni del relatore il senatore GALEOTTI, avanzando ulteriori perplessità riguardo al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge n. 395 del 1990 entro il termine del 31 gennaio 1992. Non esiste infatti a suo avviso alcun nesso tra questa previsione ed il contenuto complessivo del provvedimento d'urgenza.

Il presidente MURMURA, dopo aver notato che i decreti legislativi cui si fa riferimento in tale disposizione concernono la materia della polizia penitenziaria, conviene con le perplessità del senatore Galeotti.

Il senatore GALEOTTI, giudicando necessario acquisire in materia gli opportuni chiarimenti da parte del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

La Sottocommissione conviene.

Disposizioni sulla gestione dei beni immobili dello Stato (1016-1340-1897-bis-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri; Malagodi ed altri e del disegno di legge 1897-bis risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897, modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il senatore FRANCHI rileva preliminarmente che il provvedimento attiene ad una materia assai delicata e complessa, che richiede alcuni chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.

Il relatore, senatore SANTINI, fa osservare che la competenza della Sottocommissione, nel caso di specie, è limitata alle sole modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Passa dunque ad illustrarle, soffermandosi in particolare sulla nuova formulazione dell'articolo 5, in base alla quale il Ministro delle finanze comunica ai comuni interessati l'elenco analitico dei beni di cui sia prevista la cessione. Il nuovo testo di tale articolo è a suo giudizio assai più rispettoso dell'autonomia degli enti locali, di quanto previsto nella formulazione originaria approvata

dal Senato. Per questi motivi, egli suggerisce l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente MURMURA, pur convenendo con la valutazione positiva del relatore, fa osservare che la disposizione dell'articolo 5 può determinare effetti controproducenti, in assenza del contemporaneo conferimento ai comuni di adeguate dotazioni finanziarie. Al fine di evitare tale situazione, è a suo avviso opportuno quanto meno consentire agli enti locali di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, ovvero presso altri Istituti di credito.

A giudizio del senatore GALEOTTI è necessario dar corso ad agevolazioni a favore degli enti locali, prevedendo, ad esempio, la possibilità di vendita ai comuni, a prezzo simbolico, di beni dello Stato connessi all'assolvimento di determinati compiti degli enti locali, ovvero favorirne la gestione dei servizi essenziali. Allo scopo di fornire indispensabili chiarimenti al riguardo, egli insiste per la partecipazione del rappresentante del Governo.

Il senatore FRANCHI concorda con tali rilievi, notando che, in assenza di una efficace riforma della finanza locale, il disegno di legge finisce con l'aggiungere ulteriori problemi a quelli che già gravano sugli enti locali.

Il presidente MURMURA fa presente che, nel caso in questione, l'ambito di competenza della Sottocommissione è limitato alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non potendosi in alcun modo estendere alla più complessa materia della autonomia finanziaria degli enti locali. A suo giudizio l'articolo 5 rappresenta in ogni caso una norma pienamente rispettosa delle autonomie regionali. Nel condividere perciò la proposta di parere favorevole del relatore, suggerisce di raccomandare alla Commissione di merito di introdurre una disposizione che faciliti le acquisizioni da parte degli enti locali.

Dopo ulteriori interventi dei senatori FRANCHI e GALEOTTI (insistono con la richiesta di chiarimenti da parte del Governo, in assenza dei quali non giudicano possibile vagliare positivamente il provvedimento), la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza.

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda

(Parere su emendamenti alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MURMURA ricorda che, il 20 marzo scorso, la Sottocommissione ha espresso parere contrario sul disegno di legge, avanzando perplessità sia relativamente alla *ratio* della scelta delle aree cui esso ha riguardo, sia in considerazione del fatto che esso fa riferimento unicamente alla realizzazione sul territorio di opere di

urbanizzazione. In quella occasione, la Sottocommissione ha altresì espresso l'esigenza di dar corso ad un provvedimento di carattere generale, valevole per tutte le aree demaniali, indipendentemente dalle opere che su di esse siano state realizzate. Gli emendamenti proposti dalla Commissione di merito - prosegue il relatore - estendono la portata del provvedimento ad aree demaniali rientranti nel territorio di altre province, e non consentono di superare l'avviso contrario precedentemente espresso sul disegno di legge.

A giudizio del senatore FRANCHI le proposte emendative in esame finiscono addirittura con il peggiorare il testo del disegno di legge. È perciò indispensabile che la Commissione non proceda ad alcuna determinazione, invitando innanzitutto la Commissione di merito a dar luogo ad un provvedimento che recepisca le norme di carattere generale, come suggerito nel parere precedentemente espresso.

Conviene la Sottocommissione.

Favilla ed altri: Norme per l'attività tecnico-professionale per la individuazione dei beni immobili in occasione dei trasferimenti (2730)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il senatore GUZZETTI sottolinea che il disegno di legge intende rispondere alla esigenza di una accurata ed esauriente individuazione dei beni immobili presenti e futuri, al fine di dar certezza nei rapporti giuridici e nelle interrelazioni tra le parti e rispetto ai terzi. L'attuale sistema di individuazione dei beni immobili è infatti del tutto insoddisfacente, mancando gli esperti effettivamente in possesso della specifica preparazione richiesta. L'inadeguatezza del sistema di individuazione ha riflessi negativi nella fase di perfezionamento e di efficacia di atti o procedimenti riguardanti beni immobili, laddove è frequente l'insorgere di dubbi circa l'esatta lorodeterminazione. La normativa contenuta nel provvedimento dà pertanto soluzione a problemi di estrema attualità, quali l'equità dell'imposizione fiscale, lo smaltimento delle pratiche giacenti e la corrispondenza tra situazione reale e formale. Esso stabilisce pertanto che i dati di identificazione catastale devono essere ricavati dal notaio rogante, dai soggetti stipulanti scritture private ad efficacia reale od obbligatoria, dagli organi della pubblica amministrazione sulla base di una relazione tecnica preventivamente redatta da un libero professionista, regolarmente iscritto all'Albo professionale. Si tratta pertanto di un obiettivo pienamente condivisibile, e per questi motivi il relatore suggerisce che la Commissione esprima il suo nulla osta.

Conviene il senatore FRANCHI, a giudizio del quale il provvedimento è finalizzato a dare finalmente ordine ad una materia assai incerta e complessa.

Dopo un intervento del sottosegretario MADAUDO (prende atto con soddisfazione degli orientamenti emersi nel corso del dibattito), la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (2869), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il senatore GALEOTTI, rilevata la delicatezza della materia, chiede che l'esame del provvedimento venga rinviato ad altra seduta.

Convieni la Sottocommissione.

Barca: Istituzione del «contratto di solidarietà» a favore degli anziani (2984)

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore SANTINI, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Disposizioni in materia di contributi INAIL (3004-bis), risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3004

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI, dopo aver ricordato che il disegno di legge deriva dallo stralcio di un articolo del disegno di legge n. 3004, concernente disposizioni in materia di finanza pubblica, dà conto del contenuto di esso, invitando la Sottocommissione ad esprimersi favorevolmente.

Dissentente il senatore GALEOTTI, sottolineando che il disegno di legge concerne il finanziamento della gestione agricola dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il cui deficit è particolarmente rilevante proprio in questo settore. Presso la Commissione agricoltura - egli rileva - è attualmente in esame un disegno di legge che concerne la modifica della normativa riguardante le aziende situate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. Sarebbe pertanto opportuno che la Commissione si esprimesse avendo riguardo al quadro complessivo di tali modifiche.

La Sottocommissione conviene, deliberando altresì di richiedere alla Commissione di merito una proroga del termine per l'espressione del parere.

Deputati Ghezzi ed altri: Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali (3053), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il senatore GUZZETTI rileva che il disegno di legge reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 119, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,

disponendo che i lavoratori che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali abbiano diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Egli propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Concorda con il relatore il senatore FRANCHI, a cui giudizio il provvedimento risponde ad una esigenza pienamente condivisibile.

Il presidente MURMURA, premesso che il disegno di legge attiene alla materia elettorale, che rientra nella competenza primaria della Commissione affari costituzionali, esprime perplessità per il fatto che esso addossa ai datori di lavoro il pagamento aggiuntivo.

La Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con il voto contrario del presidente Murmura.

Melotto ed altri: Modifica degli articoli 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e provvedimenti per la programmazione, l'attuazione ed il finanziamento dei servizi di salute mentale (1273)

Malagodi ed altri: Nuove norme in materia di assistenza psichiatrica (1338)

Corleone: Modifiche ed integrazioni alla legge 13 maggio 1978, n. 180, concernente accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale, in tema di tutela della salute mentale dei cittadini (1403)

Zito ed altri: Norme per l'attivazione degli interventi per la tutela della salute mentale (2512)

Nuove norme sulla tutela della salute mentale (2596)

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con condizioni)

Il senatore SANTINI ricorda preliminarmente che la Sottocommissione ha già esaminato, il 5 luglio 1988, il disegno di legge n. 465, concernente materia analoga, esprimendo, in quell'occasione, parere favorevole, a condizione che vengano evitate lesioni della competenza legislativa delle regioni, nonché della loro potestà di autoorganizzazione. Passa quindi ad illustrare congiuntamente i disegni di legge in titolo, finalizzati non tanto a introdurre modifiche alla legge n. 180 del 1978, quanto a finanziare gli strumenti già esistenti e finalizzati al trattamento sanitario obbligatorio nei casi di malattie mentali. Anche nei provvedimenti in esame si riscontra una diffusa disattenzione nei confronti della autonomia regionale: il relatore propone pertanto di esprimere parere favorevole, confermando il rilievo già avanzato a proposito del disegno di legge n. 465.

Il senatore GALEOTTI fa osservare che la Commissione di merito procederà a stilare un testo unificato, sul quale sarà opportuna l'espressione di un nuovo parere della Commissione affari costituzionali. È inoltre indispensabile a suo avviso acquisire dal Governo gli opportuni chiarimenti riguardo ai propri orientamenti sulla materia.

Il presidente MURMURA sottolinea la necessità di richiedere alla Commissione di merito di trasmettere il testo unificato che verrà eventualmente predisposto, condizionando anche a tale adempimento il parere favorevole della Sottocommissione.

La Sottocommissione conviene, deliberando pertanto l'espressione di un parere favorevole, con le condizioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 10,05.

240ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 15,05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3076), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole ed in parte contrario. Seguito e conclusione dell'esame.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MURMURA, ricordate le osservazioni già avanzate, ribadisce la propria proposta di parere favorevole, data la rilevanza della materia cui il provvedimento ha riguardo. Egli conviene comunque con le censure avanzate dal senatore Galeotti con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, il cui contenuto non è omogeneo con quello del provvedimento d'urgenza. Su tale ultima disposizione, egli suggerisce pertanto di esprimere avviso contrario.

Conviene la Sottocommissione.

Fabrizi ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876)

Petrara ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

Boato ed altri: Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033)

(Parere su nuovo testo alla 13^a Commissione: favorevole con condizione ed osservazioni)

Il senatore ACQUARONE illustra il testo unificato predisposto dalla Commissione di merito, rilevando preliminarmente la incongruità dell'intitolazione rispetto al contenuto. Propone pertanto di segnalare alla Commissione di merito la necessità di riformulare il titolo del provvedimento. Solleva quindi taluni dubbi sul comma 5 dell'articolo 1, concernente la copertura finanziaria dell'articolo stesso. Fermo restando che la valutazione in materia è di spettanza della 5^a Commissione permanente, il relatore avanza comunque perplessità riguardo alla conformità di tale previsione ai principi costituzionali sanciti nell'articolo 81. Anche questo aspetto potrebbe pertanto essere segnalato alla Commissione di merito. Con tali osservazioni, il relatore propone comunque di esprimere parere favorevole.

Concorda il senatore GALEOTTI, il quale richiama comunque le perplessità di fondo della sua parte politica riguardo all'intervento straordinario ed agli insufficienti strumenti disposti a tal fine.

Il presidente MURMURA fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 attribuisce al sindaco determinati compiti, in netto contrasto con quanto previsto in materia nella legge n. 142 del 1990.

Il relatore ACQUARONE rileva che la citata legge n. 142 costituisce una legge di principio e può essere derogata soltanto in modo esplicito, e con adeguata motivazione. Suggestisce pertanto che tali elementi formino oggetto di una specifica condizione alla Commissione di merito.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con la condizione e le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Tornati ed altri: Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (2846)

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (3054), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Illustra congiuntamente i disegni di legge il senatore ACQUARONE, suggerendo di formulare avviso favorevole.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

Deputati Bertoldi ed altri: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976 (2999), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore ACQUARONE, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

262ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e per i trasporti Santonastaso.

La seduta inizia alle ore 9,20.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3076), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il senatore DELL'OSSO, osservando che si tratta del decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante l'istituzione del fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. La copertura è stata modificata dalla Camera dei deputati e grava per il 1991 sulla voce di fondo globale relativa ai lavoratori emigrati e per gli anni successivi sulla voce relativa agli interventi vari in favore della giustizia.

Non vi sarebbero problemi, tenuto conto del fatto che sarà poi la Camera dei deputati a sistemare gli effetti di questa prenotazione per quanto concerne il 1991 in relazione ad un altro disegno di legge su cui la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento aveva già fornito un parere favorevole, ciò sulla base appunto delle assicurazioni che si possono desumere dalla seduta del 27 novembre di quella Commissione.

Il senatore BOLLINI fa presente che occorre approvare la legge finanziaria prima del provvedimento all'esame, mancando altrimenti la relativa copertura.

Il presidente ANDREATTA fa presente che, stando a quanto si desume dai lavori della Commissione bilancio della Camera, non sussistono problemi di copertura perchè la prenotazione insistente sul

medesimo accantonamento è stata resa inefficace dalla revoca, operata da quella Commissione, dei pareri resi prima della presentazione della legge finanziaria.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)

(Parere alla 2ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni e condizioni, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il senatore DELL'OSSO, rilevando che si tratta di un decreto-legge volto a ristrutturare la pubblica Amministrazione, nel settore giudiziario in particolare, per meglio far fronte alle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. Sotto l'aspetto finanziario sono previste compressive 831 assunzioni, nonchè quasi 300.000 ore di lavoro straordinario e l'attribuzione di spese di indennità di missione al personale, con una spesa complessiva pari a 500 milioni per il 1991, a 81,4 miliardi per il 1992 e 86,4 miliardi per il 1993.

La copertura è tutta a valere sulle risorse che erano state create nel bilancio, e quindi nei capitoli dello Stato di previsione del Ministero della giustizia, attraverso l'emendamento al disegno di legge di bilancio che riduceva alcuni raggruppamenti della categoria relativa all'acquisto di beni e servizi.

Ciò che si può osservare al riguardo è che le spese sembrano essere permanenti, il che pone un delicato problema, poichè, in tanto esiste la copertura per l'intero triennio iniziale, in quanto con l'assestamento 1992 e con i bilanci 1993 e 1994 i predetti raggruppamenti della categoria beni e servizi non vengano reintegrati: se così non fosse, infatti, l'effetto netto di tutta l'operazione, ivi compresa la maggiore spesa di cui al decreto in esame, sarebbe una copertura di nuove o maggiori spese con il bilancio.

Un altro problema da affrontare è come regolare l'onere a partire dal quarto anno: trattandosi nella maggior parte dei casi di spese obbligatorie, occorrerebbe inserire la clausola a regime a partire dal 1994, ai sensi dell'articolo 11-*quater* della legge n. 468, come modificata.

Un ultimo problema riguarda il fatto che la clausola di copertura di cui all'articolo 15, comma 2, oltre a non essere un articolo autonomo, presenta una struttura scarsamente trasparente, in quanto non individua l'onere in relazione ad ogni singola norma, ma riporta solo i totali, il che rende più difficoltoso comprendere l'accostamento, soprattutto per la parte riferita alle spese in conto capitale, che rappresentano quasi la metà dell'onere complessivo.

Sarebbe pertanto opportuno che il Tesoro predisponesse una diversa clausola di copertura sotto il profilo della prospettazione dei collegamenti tra norme che comportano oneri e coperture.

Conclusivamente, sono da risolvere i problemi dell'indicazione della clausola «a regime» e del riferimento alla impossibilità di

ripristinare, fino al 31 dicembre 1994 almeno, le disponibilità dei raggruppamenti delle categorie, la cui riduzione con il bilancio 1992 fornisce la copertura degli oneri di cui al provvedimento in esame.

Il presidente ANDREATTA, nel ricordare i motivi per i quali in sede di bilancio si è provveduto a modificare i citati capitoli al fine di creare la disponibilità per coprire le spese oggetto del presente decreto-legge, fa presente che è indispensabile stabilire che i capitoli ridotti non potranno essere accresciuti se non entro i limiti dell'andamento dell'inflazione.

Il senatore BOLLINI osserva che la via da seguire sarebbe semmai quella di approvare una modifica alla legge di bilancio, mentre utilizzare, come si propone, i capitoli, costituisce una violazione della normativa di contabilità. Ciò vale anche per il capitolo utilizzato per il 1991.

Ad avviso del sottosegretario PAVAN è condivisibile la proposta di limitare la crescita dei capitoli utilizzati a copertura negli anni successivi entro i limiti dell'inflazione.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 40, del Regolamento, alla definizione dell'onere a regime e all'introduzione di una clausola di limitazione della crescita dei capitoli utilizzati a copertura, entro i limiti dell'inflazione, osservando inoltre la necessità di definire l'onere delle singole norme e di predisporre una apposita norma autonoma di copertura.

Deputati Sapienza ed altri: Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni (2937), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che in data 27 novembre 1991 il Ministero del lavoro ha trasmesso una nota, già predisposta il 9 ottobre, relativa allo stato di utilizzo del fondo di cui all'articolo 26 della legge n. 845. In base a tale nota tale fondo disporrebbe della capienza sufficiente per la copertura del provvedimento in esame. Occorre tuttavia ricordare che in occasione di precedenti utilizzi del fondo stesso si fece presente la necessità o di utilizzare le relative risorse finanziarie per le finalità di istituto ovvero di far affluire al bilancio le entrate. Allo stato attuale, in base al prospetto trasmesso dal Ministero del lavoro risulterebbe che il fondo viene utilizzato come una sorta di fondo speciale anomalo, cosa che non dovrebbe poter essere condivisa.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara favorevole al provvedimento.

Il senatore BOLLINI si dichiara contrario al tipo di copertura proposta, tenendo conto del fatto che il fondo in questione costituisce una sorta di gestione fuori bilancio, la cui soppressione è attualmente in corso di esame presso il Parlamento. È indispensabile pertanto cogliere l'occasione per far rientrare le somme amministrare in bilancio.

Il senatore TAGLIAMONTE fornisce chiarimenti circa la funzione dell'Ente italiano per la funzione sociale, che costituisce organismo nato nel mondo cattolico, che si dedica alla formazione del personale di assistenza sociale.

Ad avviso del presidente ANDREATTA essendo il fondo in questione alimentato da contributi impropri gravanti sul costo del lavoro occorrerebbe abolire i contributi stessi, considerando anche che sono utilizzati per finalità diverse da quelle di istituto.

Il senatore BOLLINI, dichiarandosi contrario al provvedimento, ritiene che il Tesoro dovrebbe fornire dati circa la globalità delle risorse percepite con i contributi in questione e quelle utilizzate, secondo le diverse destinazioni.

La Sottocommissione delibera conclusivamente di trasmettere, a maggioranza, un parere favorevole, invitando il Tesoro a fornire i dati richiesti dal senatore BOLLINI.

Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti e delle aziende di credito sulle giacenze di fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690)

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il presidente ANDREATTA ricorda che sono pervenuti gli elementi richiesti da parte della Direzione generale del tesoro, la quale fa presente che le minori entrate che dovessero determinarsi nei periodi in cui i tassi sui BOT si attestano al di sotto del tasso ufficiale di sconto, non si tradurrebbero in un onere diretto per l'erario in quanto tali interessi non affluiscono nel bilancio statale ma vanno ad incrementare i fondi messi a disposizione degli istituti medesimi per operazioni di finanziamento nei diversi settori produttivi.

Il senatore BOLLINI si dichiara contrario, osservando che nel caso di diminuzione dei tassi di interesse si ridurrebbero anche le entrate.

Ad avviso del presidente ANDREATTA ciò comunque non provocherebbe problemi di copertura.

La Sottocommissione concorda di trasmettere, a maggioranza, un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge: Deputati Foschi ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Leopardi nel mondo» dal centocinquantesimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998) (2965), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il senatore CORTESE ricordando che dopo che il 27 novembre 1991 la Commissione ha trasmesso un parere condizionato alla soppressione del comma 2 dell'articolo 6 e alla limitazione ad un triennio, con decorrenza 1992, dell'onere del provvedimento, la 7^a Commissione ha trasmesso un emendamento (5.1) di riformulazione della clausola di copertura. Tale emendamento tiene ferma la spesa complessiva di 10 miliardi sino al 2000 e prevede, per gli anni successivi al 1994, la definizione del finanziamento nella Tabella F della finanziaria. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore BOLLINI si dichiara contrario all'emendamento in primo luogo in quanto il provvedimento non differenzia le spese correnti da quelle in conto capitale e secondariamente perchè prolunga una spesa avente natura di contributo per l'intero decennio.

Il relatore CORTESE fa presente che la parte in conto capitale della spesa è prevalente rispetto a quella corrente.

La Sottocommissione delibera conclusivamente di trasmettere, a maggioranza, un parere favorevole sull'emendamento 5.1, l'accoglimento del quale varrebbe a superare il precedente parere trasmesso sul testo, ricordando altresì il contenuto del parere medesimo, nel quale si indicava la soppressione del comma 2 dell'articolo 6.

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (2843-B), approvato dal Senato, modificato dalla Camera

(Parere alla 7^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il senatore CORTESE ricordando che il provvedimento, già approvato dal Senato, torna modificato dalla Camera dei deputati. In particolare risulta cambiata la clausola di copertura dell'articolo 1, in tema di finanziamento per opere di edilizia scolastica. La clausola di copertura è stata riformulata, onde tener conto delle disponibilità esistenti nell'accantonamento (disponibilità che risultano anche grazie al fatto che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha revocato i pareri emanati prima della presentazione della legge finanziaria) utilizzato a copertura. L'onere per il primo anno risulta superiore a quello a regime in quanto tiene conto di interessi di preammortamento già maturati. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Disegno di legge governativo e dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2959), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e sospensione)

Riferisce il senatore CORTESE. Premesso che è da fornire il parere sul testo così come approvato dalla Camera dei deputati e su due emendamenti in materia di copertura finanziaria, essendo stata acquisita la relazione tecnica inviata dal Governo alla Camera dei deputati si sono potute avere maggiori informazioni circa il problema relativo alla quantificazione degli oneri delle norme di cui all'articolo 3 e all'articolo 9, comma 6: ciò non sembra eliminare però la necessità che la Commissione fissi un importo massimo come onere sul bilancio dello Stato.

Lo stesso meccanismo di copertura delle due norme, tale per cui riaffluiscono in bilancio 27 miliardi nel 1992 e vengono iscritte in spesa 9 miliardi per ciascun esercizio nel triennio, presenta qualche difficoltà, in quanto o si utilizzano i 27 miliardi del 1992, e per gli anni successivi si fa ricorso al meccanismo generale dei residui, oppure nel 1992 si ha un miglioramento del saldo netto di 18 miliardi e rimangono senza copertura gli oneri di 9 miliardi annui per il 1993 e per il 1994.

Vi è anche da risolvere il problema del parallelismo quantitativo tra oneri e coperture: trattandosi di benefici permanenti, a fronte di coperture limita temporalmente, occorrerebbe ridurre al 31 dicembre 1994 la validità del provvedimento.

Occorre anche chiarire che gli articoli 6, 9 e 12 fanno parte delle finalità di cui all'articolo 2 e inoltre, all'articolo 12, comma 2, di cui all'emendamento di copertura, quali norme vengono finanziate dalle due diverse modalità di copertura, di parte corrente e di parte capitale.

Ovviamente, il parere sul testo non può che essere condizionato all'accoglimento, sia pure con qualche modifica, degli emendamenti presentati.

Il senatore REZZONICO fa presente che il Ministro stabilisce annualmente quale è la quota di risorse destinata ad ognuno dei diversi canali di finanziamento e che scopo della legge è quella di concentrare le licenze.

Il presidente ANDREATTA osserva che sotto un profilo contabile non si possono utilizzare residui in anni successivi. Pertanto le risorse dovrebbero essere impegnate tutte nel primo anno.

Il sottosegretario SANTONASTASO fa presente tuttavia che le domande possono essere presentate anche negli anni successivi.

Il senatore BOLLINI richiede che il Governo fornisca chiarimenti, data la complessità della materia.

Ad avviso del presidente ANDREATTA potrebbero derivare problemi dalla circostanza che il fondo utilizzato nel provvedimento ha natura assimilabile a quella di una gestione fuori bilancio.

Il senatore REZZONICO ricorda che, essendo scaduti i termini per l'espressione del parere la Commissione di merito potrebbe licenziare il provvedimento.

Il sottosegretario PAVAN propone di sospenderne brevemente l'esame per approfondire le questioni che lo concernono.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è sospeso.

Lipari ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015)

Covi ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348)

Filetti ed altri: Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati procuratori (2365)

(Parere alla 11ª Commissione su testo unificato proposto dal Comitato ristretto. Seguivo e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 novembre.

Dopo che il relatore DELL'OSSO ha ricordato i motivi per cui il parere era stato rinviato, ha la parola il senatore COVI. L'oratore fa presente che, secondo gli studi attuariali trasmessi della Cassa avvocati, l'equilibrio tra entrate contributive e pensioni si mantiene sino al 1996, mentre fino al 2005 la situazione patrimoniale è attiva. Semmai può essere opportuno procedere ad una verifica biennale al fine della variazione delle aliquote.

Rispondendo ad una domanda del senatore Bollini, precisa poi che in caso di disavanzo i relativi oneri ricadono sugli iscritti alla Cassa.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole condizionato alla modifica del comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 576 del 1980, al fine di rendere biennale la verifica tecnica relativa alla variazione delle aliquote.

Bertoldi ed altri: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpito dal terremoto del 1976 (2999), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il presidente ANDREATTA, facendo presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, verte in tema di proroga di disposizioni per la ricostruzione del Friuli. L'articolo 1, che verte in tema di proroga sino al 31 dicembre 1993, tra l'altro, di

agevolazioni fiscali in materia di costruzioni, non risulta quantificato nè coperto.

Le altre norme risultano quantificate e coperte, anche se la spesa di 25 miliardi per il 1991 non può aver corso, essendo stata la somma in questione utilizzata nella legge di assestamento. Per quanto riguarda il 1992-93, essa è tratta da accantonamento di fondo speciale relativo agli interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale: occorrerebbe pertanto chiedere il parere sull'utilizzo in difformità.

Ad avviso del senatore BOLLINI, essendo già stato approvato il provvedimento dalla Camera dei deputati, non occorre chiedere il parere sull'utilizzo in difformità.

Il presidente ANDREATTA osserva che il Regolamento del Senato non distingue tra provvedimenti già approvati dalla Camera o meno.

Il senatore BEORCHIA dà conto delle finalità del provvedimento, che mira al completamento della ricostruzione delle chiese minori. Relativamente all'articolo 1, fa presente che le agevolazioni fiscali per il 1992 sono già state prorogate da norme vigenti, mentre è indispensabile prorogare le disposizioni processuali. Pertanto potrebbe essere modificato l'articolo, esclusivamente a tale fine.

Il senatore BOLLINI ritiene che in ogni caso il bilancio ha già contabilizzato le agevolazioni fiscali anche per l'esercizio 1993.

La Sottocommissione delibera conclusivamente di trasmettere un parere favorevole, a condizione di limitare le agevolazioni fiscali al solo 1992, eventualmente sopprimendo l'articolo 1, dato che tali agevolazioni sono già vigenti e non opponendosi alla previsione di una proroga delle disposizioni procedurali. Quanto alla spesa per il 1991, la Sottocommissione si dichiara contraria, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 18,30.

Disegno di legge governativo e dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2959), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere con osservazioni e condizionato)

Riprende l'esame, dianzi sospeso.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione decide di trasmettere un parere grazie al quale si esprime il nulla osta sul testo alle condizioni, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, che gli emendamenti vengano approvati dalla Commissione di merito; le quote del 1991 slittino al 1992, con gli importi previsti dagli emendamenti stessi; il comma 4 dell'articolo 2 venga riscritto nel senso che le somme non impegnate entro l'esercizio dello

stanziamento possono esserlo negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1994 (ciò per procedere alla soppressione della gestione fuori bilancio già dal 1992 e rendere possibile l'utilizzo dei 27 miliardi affluiti in entrata per tale esercizio nel triennio di validità dell'intero provvedimento); venga inserito, agli articoli 3, 6 e 9, un richiamo al Fondo di cui all'articolo 2 e venga infine limitata la validità temporale del provvedimento al 31 dicembre 1994, nonchè con l'osservazione circa l'opportunità che nella clausola di copertura finanziaria si possa distinguere, a fianco di ciascun accantonamento utilizzato, la corrispondente norma di spesa.

La seduta termina alle ore 18,35.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3076), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 4^a Commissione:

BOZZELLO VEROLE ed altri: Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza (72): *parere contrario*;

alla 11^a Commissione:

BARCA: Istituzione del «contratto di solidarietà» a favore degli anziani (2984): *parere favorevole*;

alla 12^a Commissione:

MELOTTO ed altri: Modifica degli articoli 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e provvedimenti per la programmazione, l'attuazione ed il finanziamento dei servizi di salute mentale (1273): *parere favorevole*;

ZITO ed altri: Norme per l'attivazione degli interventi per la tutela della salute mentale (2512): *parere favorevole*;

alla 13^a Commissione:

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (3054), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (3054), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per le tribune

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1991

Presidenza del Presidente
BORDON

La seduta inizia alle ore 15.

Il presidente BORDON, dopo aver dato notizia di una lettera inviata dai segretari generali CGIL, CISL e UIL volta ad ottenere il ripristino delle trasmissioni di tribuna sindacale, propone di esaminare la possibilità, senza modificare il regolamento delle tribune, di studiare nuove formule di trasmissione, magari tematiche, cui invitare, di volta in volta, le varie organizzazioni sindacali interessate.

I deputati POLI BORTONE e DI PRISCO concordano con quanto proposto dal Presidente.

La seduta termina alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 5 dicembre 1991, ore 9 e 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica (1776-bis) (Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).
- Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (Risultante dall'unificazione di una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa) (3021) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (1163-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060).

- LIBERTINI ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065).
- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio superiore della magistratura (3084).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (2926).
- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (3026).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25).
- SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61).
- DIANA ed altri. - Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della Camera dei deputati (375).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- MURMURA. - Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750).
-

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 5 dicembre 1991, ore 9,30 e 16

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3076) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CUTRERA ed altri. - Istituzione del tribunale di Legnano (3051).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066).
- Delega al Governo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia (2906).
- CASOLI. - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifica del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 (3073).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati FUMAGALLI ed altri. - Istituzione delle preture circondariali equiparate (2719) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CAPPELLI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente l'istituzione delle preture circondariali (2570).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati RUSSO ed altri; MENSORIO; PICCIRILLO; NAPPI ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Deputati CURCI e MASTRANTUONO; GARGANI ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore (2921) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati MASTRANTUONO ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GUIZZI. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2271).
- SALVATO. - Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (1675).

DIFESA (4^a)

Giovedì 5 dicembre 1991, ore 10 e 16,30

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge (nonchè delle petizioni, a questi attinenti, nn. 153 e 461 e dei voti regionali nn. 1, 37, 44, 64 e 120):

- Deputati AMODEO ed altri, CACCIA ed altri; FINCATO ed altri; FERRARI Marte ed altri; RODOTÀ ed altri; CAPECCHI ed altri; RONCHI ed altri; SALVOLDI ed altri; PIETRINI ed altri; RUSSO SPENA ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza (72).
- CECCATELLI ed altri. - Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo (248).
- BOATO e STRIK LIEVERS. - Regolamentazione del servizio civile alternativo (1080).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati SAVIO ed altri. - Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio (3008) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Affari assegnati

Esame del rapporto:

- «Modello di difesa» (lineamenti di sviluppo delle Forze armate negli anni '90).

Procedure informative

Interrogazioni.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 5 dicembre 1991, ore 9,30 e 16

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive CEE nn. 86/635 e 89/117, relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali.

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (2869) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- FAVILLA ed altri. - Norme per l'attività tecnico-professionale per la individuazione dei beni immobili in occasione dei trasferimenti (2730).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1016-1340-1897-bis-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Riforma dei criteri di nomina e di alcuni poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa. Norme per il recepimento della direttiva 88/627/CEE (2303).
- TRIGLIA ed altri. - Modifiche al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, istitutivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (2717).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 5 dicembre 1991, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive CEE nn. 85/384, 85/614 e 86/17 concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi nel settore dell'architettura e l'adozione di misure

destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE concernente il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 5 dicembre 1991, ore 12

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2959) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

INDUSTRIA (10ª)

Giovedì 5 dicembre 1991, ore 10 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole.

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati SANESE ed altri. - Rifinanziamento di interventi in campo economico (2945-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- GALEOTTI ed altri. - Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei

natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (822-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri).

- ALIVERTI ed altri. - Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Deputati SCOTTI ed altri; BIANCHINI ed altri. - Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERNARDI ed altri. - Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas (651).
- BOATO. - Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (1416).
- PETRARA ed altri. - Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645).
- PETRARA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti (2913).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 5 dicembre 1991, ore 10 e 16

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- BARCA. - Istituzione del «contratto di solidarietà» a favore degli anziani (2984).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati GHEZZI ed altri. - Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali (3053) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati CRISTOFORI ed altri. - Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (2967) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Disposizioni sul servizio di mensa (2895).
- ANGELONI ed altri. - Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» (365-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di contributi INAIL (3004-bis) *(risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge 3004)*.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 5 dicembre 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. - Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728).
- AZZARÀ ed altri. - Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876).
- PETRARÀ ed altri. - Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990).

- BOATO ed altri. - Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033).

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 431 e 437):

- BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
- SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).
- BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).
- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputati BERTOLI ed altri. - Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976 (2999) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- TORNATI ed altri. - Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (2846).
 - Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (3054) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUNTA **per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 5 dicembre 1991, ore 9

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 88/657 che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive CEE nn. 64/433, 71/118 e 72/462.
- Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 43 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 87/357 relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
- Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento delle direttive CEE nn. 86/662 e 89/514 relative alla limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatori.
- Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 86/594 relativa al rumore prodotto dagli apparecchi domestici.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645).
-